5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

27 novembre 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 1586 - Emendamenti segnalati dai Gruppi parlamentari

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1-19.32 (testo 2)
COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *premettere la seguente lettera:*

«*a)* all'articolo 14 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "65 per cento" con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "50 per cento" con le seguenti: "65 per cento"»;

b) alla lettera *b)*, aggiungere infine il seguente numero:

"2-*bis)* dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

'1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta

spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute'"».

Al comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» *con le parole:* «incrementata al 65 per cento».

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» *e le parole:* «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

ORDINI DEL GIORNO

G/1586/1/5

LUPO, DESSÌ, TAVERNA, COLTORTI, MAIORINO, CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, FEDE, LANNUTTI, RICCIARDI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1586, disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce misure per gli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e, in particolare, al comma 3 si autorizza una spesa straordinaria per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad incentivare gli investimenti negli enti territoriali con particolare riferimento alla mobilità sostenibile e alla manutenzione della rete viaria;

considerato che:

la Roma-Lido è una linea ferroviaria che corre interamente all'interno del comune di Roma e l'esercizio è assimilabile ad una vera e propria metropolitana: infatti il servizio si svolge prevalentemente in ambito urbano e collega la stazione di Roma Porta San Paolo, nel quartiere Ostiense, alla stazione di Cristoforo Colombo, nella frazione litoranea di Castel Fusano;

la linea è lunga 28,359 km ed è composta da 13 stazioni ferroviarie di superficie. Nei giorni infrasettimanali vengono effettuate 86 corse da ogni capolinea, mentre ne vengono effettuate 81 il sabato e 57 i festivi. I passeggeri trasportati sono mediamente 55.000, per lo più pendolari. Con la costruzione di interi nuovi quartieri è diventata il mezzo principale di connessione tra il litorale e il centro della città;

la linea, di proprietà della Regione Lazio, è affidata ad ATAC, già gestore della rete metropolitana, autobus, tranviaria e filoviaria della Capitale, che vi opera in qualità di gestore dell'infrastruttura e dell'impresa ferroviaria;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840/2016 riporta l'intenzione della Regione Lazio di procedere alla cessione della linea Roma Capitale in quanto è assimilabile alla tipologia di tram urbano a seguito del ridimensionamento della tratta in funzione dell'apertura della metro C;

nel febbraio 2019 il Consiglio municipale del Municipio Roma X ha approvato una delibera per proporre al comune e alla regione la conversione della ferrovia nella Linea E della metropolitana di Roma. La Regione, tuttavia, ha in programma di gestire la ferrovia tramite la propria società *in house* Cotral, già gestore della tratta tra il 1976 e il 2000;

si rende necessario procedere alla definizione di un piano di interventi di manutenzione delle infrastrutture e del materiale rotabile della ferrovia regionale Roma-Lido di Ostia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare uno specifico contributo per il potenziamento e l'ammodernamento della linea Roma-Lido e di procedere alla stipula di un accordo di programma, definito ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il trasferimento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Roma- Lido dalla Regione Lazio a Roma Capitale.

G/1586/11/5
LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

premesso che:

il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilisce all'articolo 3, comma 3, la regolarità dei pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori sussiste in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile;

in particolare non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge;

lo stesso articolo 3, relativo ai requisiti di regolarità, prevede che la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

l'articolo 4 del decreto prevede che qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato l'invito a regolarizzare, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. La regolarizzazione entro il tem1ine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto, che attesta l'esito positivo della verifica di regolarità;

considerato che:

il limite di debito fissato attualmente a 150 euro, oltre il quale il DURC viene negato, risulta eccessivamente basso;

sarebbè più coerente un limite percentuale basato sul monte salari complessivo dell'anno precedente, stabilendo un limite minimo che ben può rimanere quello di oggi fissato a 150 euro e uno massimo molto superiore, onde evitare che grandi aziende, che hanno un monte salari elevato, possano beneficiare di un limite di irrilevanza del debito ai fini DURC troppo alto;

valutato che:

spesso i ricorsi amministrativi non ottengono una risposta né favorevole, né di rigetto, nei termini di legge;

già il Ministero del lavoro aveva precisato, con una nota del 18 giugno 2010, che il Dure poteva essere comunque rilasciato nel silenzio dell'Organo giudicante. Visto che già il decreto ministeriale sul Dure parla di «decisione», espressione che sembra riferirsi ad una pronuncia formale, sarebbe opportuno affermare che questa deve essere «esplicita», così chiarendo ogni dubbio e spronando gli organi giudicanti ad esprimersi tempestivamente e in modo palese;

tenuto conto che:

sarebbe necessario chiarire in modo inequivocabile che il termine di 15 giorni per la regolarizzazione riguarda non solo il pagamento, ma anche l'eventuale presentazione di un ricorso amministrativo e/o giudiziario, che permette anch'essa il rilascio del Dure,

impegna il Governo:

a modificare il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 stabilendo che:

1) non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna Gestione, quando l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad una data percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, fatta registrare nell'anno fiscale precedente per la totalità dei lavoratori occupati, con un minimo di 150 euro ed un massimo di 10.000 euro;

2) la regolarità sussiste comunque in caso di crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che esplicitamente respinga il ricorso;

3) il Documento in formato «pdf», di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che attesta l'esito positivo della verifica cli regolarità, è generato se entro 15 giorni della trasmissione dell'invito con indicazione analitica delle cause di irregolarità, l'interessato procede alla regolarizzazione o all'attivazione entro lo stesso termine di contenzioso amministrativo o giudiziario.

G/1586/26/5

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,

premesso che:

la Zona economica speciale (ZES), già presente e funzionante in taluni Stati membri dell'UE, è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, finalizzata all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento;

la realizzazione di ZES potrebbe rappresentare uno strumento in grado di rilanciare la competitività e l'occupazione anche in altre aree del Pae-

se che oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva o che subiscono, in particolare nelle aree di confine dello Stato, svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale;

le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

in base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, potrebbero essere inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni di cui alla «Carta degli aiuti a finalità regionale» anche alle «zone c non predefinite» ex articolo 107, paragrafo 3,'lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALIENDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 - *(Deducibilità Imu) - 1.* L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni"».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».

3.4 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. In seguito al distacco di ingente materiale roccioso che nel mese di agosto ha interrotto la strada provinciale numero 29, cosiddetta frana del Ruinon, i fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP 29 sono esenti, per la rata scadente il 16 dicembre 2019 e per l'anno 2020, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-ter. Ai fini della messa in sicurezza e al ripristino della viabilità ordinaria della SP 29 è assegnato alla Provincia un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, quantificati in 440.00 euro per il 2019 e di 940.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi dal 1-*bis* all'1-*quater* entrano in vigore in giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.».

3.4

ARRIGONI, FAGGI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP29 a causa della frana del Ruinon sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la rata scadente il 16 dicembre 2019.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 440mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

3.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

3.0.3 (testo corretto)

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, GRANATO, ROMAGNOLI, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA agevolata per autoveicoli al servizio di persone disabili).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se azionati da motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore Diesel" sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt".

2. All'articolo 8, comma 3, della legge 27 novembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel," sono sostituite dalle seguenti: "azionati da motori a benzina, diesel, ibridi o elettrici aventi potenza non superiore ai duecentoventicinque chilowatt".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

Art. 4

4.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,

PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.9

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" *con le seguenti:* "54 milioni di euro per l'anno 2020".

4.11

CALIENDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».

4.13

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.23

PAPATHEU

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

1-*ter.* Agli oneri di cui al comma 1-*bis* valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede 2 rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del

reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite dì spesa come modificato dal presente comma».

4.0.3 (testo 2)

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI, CONZATTI, STEGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «315 milioni» *con le seguenti:* «141,6 milioni».

4.0.3

PIRRO, BOTTICI, PESCO, FENU, MATRISCIANO, GIROTTO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, STEGER, Marco PELLEGRINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Proroga dell'applicazione della cedolare secca agli immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - ;

2021: - 163.400.000;
2022: - 163.400.000.

4.0.4

COMINCINI, CONZATTI, MARINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le rela-

tive pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma e valutati in 171 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4.0.5

FERRARI, MANCA, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2020, di 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 117 milioni di euro per l'anno 2025 e di 198 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 5

5.1

BONINO

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5 - *(Legalizzazione della produzione e del commercio della* cannabis *a uso ricreativo e riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - 1.* Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della *cannabis* coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo";

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis.* Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare *cannabis* ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

1-*ter.* È consentita la coltivazione di *cannabis* in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui

al comma 1-*bis*, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-*bis*, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della *cannabis* come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di *cannabis* ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79".

b) Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"CAPO I-BIS.

DELLA DETENZIONE

Art. 30-*bis*.

(Detenzione personale di cannabis)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.

2. È altresì consentita la detenzione personale di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia

per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

3. È vietato fumare prodotti derivati dalla *cannabis* negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati".

c) All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di *cannabis* e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori";

2) al comma 5, le parole: "sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329" sono sostituite dalle seguenti: "uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14".

d) All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: "e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo," sono soppresse;

2) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-*bis*, e 30-*bis*, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-*ter*, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili";

3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-*bis*";

4) al comma 14, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-*bis*".

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"TITOLO II-BIS.

MONOPOLIO DELLA *CANNABIS*

Art. 63-*bis*

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della *cannabis* e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-*ter.*

(Definizione della cannabis *e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere *cannabis*.

Art. 63-*quater.*

(Esclusioni)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di *cannabis* di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto

dagli articoli 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, e 73, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Art. 63-*quinquies.*

(Licenza per la coltivazione della cannabis *e per la preparazione dei prodotti da essa derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della *cannabis* e la preparazione dei prodotti da essa derivati.

Art. 63-*sexies.*

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.

Art. 63-*septies.*

(Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-*quater*, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di *cannabis* nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di *cannabis* e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-*quinquies* e 63-*sexies*. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*:

1) il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli:

a) per la coltivazione della *cannabis*, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;

b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis*, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;

c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla *cannabis* ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;

d) per la vendita al dettaglio della *cannabis* e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

2) Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla *cannabis* ammessi alla vendita al pubblico;

b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera *a)*, per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla *cannabis*.

3) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:

a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;

b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis* soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

4) È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della *cannabis* e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il fondo è altresì alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo e del secondo comma, pari a 5 miliardi di euro per il 2020 e a 6,5 miliardi

a decorrere dal 2021. Conseguentemente, l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta dal 2020 dal 23 per cento al 20 per cento. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle eventuali eccedenze del fondo, si finanziano ulteriori interventi di riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche».

5.5

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «sui lavoratori dipendenti» *aggiungere le seguenti:* «e autonomi»;

b) *sostituire le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;

e) *aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo:* «Ai maggior oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente aggiungere nella rubrica, alla fine, le parole: «e autonomi».

5.7

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «9.000.000 milioni di euro» *e le parole:* «5.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «9.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

5.0.1

COLTORTI, NATURALE, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment*)*

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari all'intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non fanno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero, ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

3. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 3, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.5

MANCA, FERRARI, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 266 milioni di euro per l'anno 2025 e di 347 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

5.0.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Premio Aziendale Nascite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater)*, è inserita la seguente:

"*f-quinquies)* le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 6

6.1

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 1122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le lettere *b)* e *c)* sono soppresse.

1-*ter*. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 50 milioni per l'anno 2020 e 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

6.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«*2.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

d) spetta, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a

licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96", sono sostituite con le seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni".

8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per incentivi all'occupazione", per l'attuazione del comma 2.

10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

6.0.1

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Revisione della imposizione fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 - *(Determinazione dell'imposta) - 1.* L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-*bis.* - *(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale) - 1.* I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.

c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento'".

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

6.0.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI,

GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1º gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1º gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso

alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.32

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché pelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, lettera *b)*, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,"sono soppresse;

c) al comma 29, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*d-bis)* ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

d) dopo il comma 29, è inserito il seguente:

"*29-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contributo addizionale di cui al comma 28, non è dovuto per le attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati entro il 31 dicembre 2019."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.0.49

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, FENU, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, ANGRISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 6-*bis.*

(Misure in materia di regime fiscale concernente l'anticipazione Naspi destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità).

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti*: «164 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti*: «255 milioni».

6.0.53

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

6.0.55

PEROSINO

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente*:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.72

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.6-*bis*.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n.695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a sei milioni e a due milioni di euro".».

6.0.76

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

«1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*, con le seguenti:* «201,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno».

Art. 7

7.1

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, CAMPAGNA, RICCIARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «una dotazione di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 825 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.060 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 26***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27».

7.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, L'ABBATE

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti:* «una dotazione di 675 milioni di euro per

l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.165 milioni di euro per l'anno 2022».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 26**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Istituzione del Fondo MPMI Creative)

1. Al fine di garantire l'attuazione degli orientamenti europei relativi al sostegno delle industrie creative, in coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo MPMI Creative» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, destinato allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese del settore creativo.

2. Ai fini della presente disposizione, si intende per:

a) "settore creativo", il settore che comprende tutte le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al *software*, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al *design*, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

b) imprese del settore creativo, quelle che:

1) rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa prevista dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;

2) hanno un oggetto sociale che rientra, in via prevalente o esclusiva, nelle attività indicate alla lettera *a)*, classificate dai codici ATECO individuati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della normativa dell'Unione europea, degli studi e delle prassi amministrative più avanzate sul tema.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate:

a) per promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore, attraverso:

1) la concessione di garanzie da parte dello Stato, di prestiti a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto;

2) investimenti nel capitale di rischio;

3) strumenti alternativi di finanziamento, quali il *crowdfunding*;

b) per promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, attraverso sistema di *voucher* creativi, concessi:

1) alle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di servizi forniti da imprese del settore creativo per promuovere soluzioni innovative nell'ambito delle loro attività produttive;

2) ad imprese del settore creativo per promuovere processi di innovazione con l'acquisto di servizi forniti da imprese di altro segmento del settore creativo;

3) alle imprese del settore creativo per promuovere il processo di innovazione o di rafforzamento della propria attività attraverso collaborazioni con le Università e gli enti di ricerca.

c) per favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) per consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a imprese del settore creativo, come definite al comma 2, che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono stabiliti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui alla presente disposizione normativa e, con le medesime modalità, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2, lettera *b)*, punto 2).

6. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate per un importo massimo pari al 10% alle attività di cui al comma 3, lettera *d)*"».

7.3 (testo 2)

MANCA, FERRARI, TARICCO

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 per sostenere il tempestivo avvio degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, anche ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo, sono definite le modalità di attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia per lo svolgimento delle attività di centrale di committenza e di supporto tecnico specialistico a favore delle amministrazioni centrali. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa - lnvitalia stipula all'uopo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

all'articolo 8:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «Per ciascuno degli anni» *fino a:* «euro annui» *con le seguenti:* «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 10 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 12 gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni 'con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»:

c) *al comma 16 sostituire le parole:* «85 milioni di euro» *con le seguenti:* «170 milioni di euro».

7.3

MANCA, FERRARI, TARICCO

Al comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 8:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «Per ciascuno degli anni» *fino a* «euro annui» *con le seguenti:* «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

3. Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1º gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;

g) ai comuni 'con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

4. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole:* «85 milioni di euro» *con le seguenti:* «170 milioni di euro».

7.7 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, STEFANI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 42 milioni di euro nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-*ter*. Al fine di garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore della Regione Lazio di 20 milioni di euro nell'anno 2020, di 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-*quater*. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lazio Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

3-*quinquies*. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.

3-*sexies*. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.

3-*septies*. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della *Ryder Cup* 2022 e delle Olimpiadi 2026.».

7.10 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1º Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2º Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

3-*quater*. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.700.000.

7.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 80 milioni per l'anno 2020, 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 150 milioni per l'anno 2024, e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente all'art. 7, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti*: «605 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «940 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «840 milioni di euro per l'anno 2021»;

c) sostituire le parole: «1175 milioni di euro per l'anno 2022» *con le seguenti*: «1025 milioni di euro per l'anno 2022»;

d) sostituire le parole: «1325 milioni di euro per l'anno 2023» *con le seguenti*: «1125 milioni di euro per l'anno 2023»;

e) sostituire le parole: «1401 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti*: «1251 milioni di euro per l'anno 2024 »;

f) sostituire le parole: «1672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032» *con le seguenti*: «1632 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032».

7.16

FERRAZZI, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021 sono destinate, fino a concorrenza dei relativi oneri, agli interventi emergenziali per il recupero e la messa in sicu-

rezza del patrimonio immobiliare pubblico e privato, del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ambientale ed economico danneggiato a seguito degli eventi eccezionali di natura ambientale del 12 novembre 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

7.24

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

7.25

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, *voce*: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 300.000.000;

2021: - 120.000.000;
2022: - 60.000.000.

7.30

Emanuele PELLEGRINI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, *voce*: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti vanazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

7.34

PERGREFFI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, *pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmen-*

te utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

4-*ter*. All'articolo 4, comma 6-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 5 5, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio-di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».

7.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».

7.41

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».

7.42 (testo 2)

Simone Bossi, Campari, Zuliani

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».

7.45

La Mura, Giannuzzi, Angrisani, Castellone, Di Micco, Ricciardi, Gaudiano, Mautone, Vaccaro, Puglia, Castiello, Cioffi, De Lucia, Moronese, Ortolani, Presutto, Santillo, Urraro

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale per la realizzazione degli interventi di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, di ripristino dello stato di qualità e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale, di rigenerazione territoriale e di manutenzione idraulica, nei seguenti territori:

a) territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno, nel limite di spesa di 15 milioni annui;

b) territori del distretto appartenenti al bacino dei Regi Lagni; nel limite di spesa di 15 milioni annui.

6-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

7.47 (già 99.5 testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

All'articolo 99, inserire, in fine, il seguente comma:

«2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

Conseguentemente, alla tabella B, *voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

7.47 (testo 2) (già 99.5 testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«*2-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7».

b) *alla tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

7.0.19

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo per il dissesto idrogeologico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000;

Art. 8

8.10

SANTILLO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, PUGLIA, LA MURA, PRESUTTO, ANGRISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) i contributi di cui al comma 1 sono ridotti del 5 per cento.»;

b) *al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) gli importi sono ridotti del 5 per cento».

8.13 (testo 2)
COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti commi:

«*9-bis.* Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,

9-ter. Il Fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da Comuni ed Unioni di Comuni.

9-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai Comuni e alle Unioni Comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-*bis*, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei Comuni e delle Unioni Comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

9-quinquies. I Comuni e le Unioni Comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50,000.000;
2022: - 50.000:000.

8.13
COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Allo scopo di co-finanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinate alla mobilità ciclistica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di seguito "Fondo", con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

9-*ter*. Il Fondo finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

9-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni e alle unioni comunali delle risorse del Fondo di cui al comma 9-*bis*, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni comunali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma.

9-*quinquies*. I comuni e le unioni comunali, all'atto della richiesta di accesso al Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'Ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

9-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, pari a 50 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante i fondi di cui all'articolo 11, comma 1, della presente legge».

8.23

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire il completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da parte dei comuni, in relazione ai contributi assegnati per l'anno 2019 ai comuni, il termine di otto mesi di cui al comma 857, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2020».

8.25 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI, RAMPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente Legge, per il completo recupero della storica villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello *Sport*, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

8.25

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di consentire il pieno recupero di villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sarà Città europea dello Sport, viene stanziato un contributo di 3 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della villa».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000.

8.33 (testo 2)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzio-

nale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati standard di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis* sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di

permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziate, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-*quater*. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rige-

nerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*.

11-*quinquies*. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

b) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147.

11-*sexies*. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-*septies*. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-*octies*. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: -100.000.000;

CS: -100.000.000.

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

8.33

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi da 11-quinquies a 11-octies

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«*11-bis.* Al fine di favorire la rigenerazione urbana quale complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie su aree e complessi edilizi caratterizzate da uno stato di degrado urbanistico edilizio o socio economico, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, di seguito "Fondo", con dotazione pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino all'anno 2034, a valere sulle risorse di cui al comma 11. Ai fini di cui al presente comma, la rigenerazione urbana persegue una o più delle seguenti finalità:

a) favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado, o abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la sostituzione, la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo;

b) favorire la sostenibilità ecologica, la presenza di aree verdi e alberature, e l'incremento della biodiversità negli ambiti urbani oggetto di rigenerazione urbana;

c) contribuire al contenimento del consumo di suolo e migliorare la permeabilità dei suoli;

d) ridurre dei consumi idrici ed energetici mediante l'efficientamento delle reti pubbliche e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

e) favorire l'integrazione sociale, culturale e funzionale mediante la formazione di nuove centralità urbane, la compresenza e l'interrelazione di residenze, attività economiche, servizi pubblici e commerciali, attività lavorative, servizi e attività sociali, culturali, educative e didattiche promosse da soggetti pubblici e privati, nonché spazi ed attrezzature per il tempo libero, per

l'incontro e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze dei soggetti con disabilità;

f) tutelare i centri storici dalle distorsioni causate dalla pressione turistica e dalla diminuzione dei residenti;

g) tutelare i centri urbani dal degrado causato dai processi di desertificazione delle attività produttive e commerciali;

h) favorire l'innalzamento del livello della qualità della vita per i residenti e i fruitori, valorizzando e rivitalizzando gli spazi verdi pubblici, allo scopo di migliorarne la fruibilità, la qualità ambientale, la sostenibilità e la biodiversità;

i) favorire l'accessibilità e l'integrazione delle infrastrutture della mobilità veicolare, e dei percorsi perdonali e ciclabili con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana e, più in generale, con le politiche urbane della mobilità sostenibile e con la rete dei trasporti collettivi;

l) favorire nelle aree oggetto di rigenerazione urbana elevati *standard* di efficienza idrica ed energetica degli edifici, la riduzione dei consumi idrici ed energetici e la diffusione capillare dell'infrastrutturazione digitale;

m) favorire la partecipazione attiva degli abitanti alla progettazione e gestione dei programmi di intervento.

11-*ter*. Le risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis* sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano predisposto un Piano comunale di intervento di rigenerazione urbana, approvato dal consiglio comunale, che definisce gli obiettivi generali che l'intervento di rigenerazione urbana intende perseguire, in un determinato ambito urbano, in termini di messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di realizzazione di insediamenti multifunzionali in grado di offrire contemporaneamente servizi pubblici e privati utili alla collettività e propedeutici alla integrazione sociale e con i territori circostanti, di rivitalizzazione del sociale ed economica, di riduzione del consumo del suolo e di permeabilità dei suoli, di bilancio energetico e idrico, di razionalizzazione del ciclo dei rifiuti, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, cii accessibilità con mezzi pubblici, di percorsi pedonali e ciclabili e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano comunale definisce, altresì, l'insieme organico degli interventi necessari al conseguimento dei predetti obiettivi e la stima dei relativi costi. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spesi, di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo. Il decreto ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi che sono da queste destinate, unitamente alle proprie risorse stanziate, ai Piani comunali selezionati all'esito dei bandi regionali.

11-quater. Ai fini di cui al comma 11-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle-aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree di cui al presente comma, il Comune, o i Comuni interessati, procedono, tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvato in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*.

11-quinquies. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti dai Piani comunali:

a) all'imposta di cui all'articolo 95;

c) alla Tari di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, cella legge 27 dicembre 2013, n. 147;

11-sexies. I Comuni, per gli interventi di rigenerazione, possono deliberare la riduzione, in misura superiore al 50 per cento, dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico.

11-septies. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana, il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è ridotto al 10 per cento.

11-octies. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

8.48

CONZATTI

Sostituire i commi 24 e 25 con i seguenti:

«24. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia è istituito nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

24-*bis*. Il fondo di cui al comma 24 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

1. progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

2. progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrono all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

25. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 24 e 24-*bis*, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Entro il 30 settembre 2020, i comuni interessati trasmettono i progetti di cui al precedente periodo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del-

l'interno, previa intesa in sede Conferenza unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

8.52

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24, dopo le parole: «ad asili nido», *inserire le seguenti:* «e delle misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo».

8.53

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al comma 24, sostituire le parole: «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » *con le seguenti*: «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito dì cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.55

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.56

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni di euro per l'anno 2020,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 175 milioni di euro per l'anno 2024, di 140 milioni di euro per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

8.57

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante

corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.70

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034« *con le seguenti*: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti*: «è incrementato di 64 milioni per l'anno 2020, di 155 milioni per l'anno 2021, di 305 milioni per l'anno 2022,».

8.76

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» *con le seguenti*: «150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034».

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 23 Fondi da ripartire, *programma* 23.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: -

CS: -

8.83

DI NICOLA, GRANATO, ORTIS, PIRRO, MARILOTTI, BRIZIARELLI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-*bis*. Per il finanziamento degli interventi urgenti relativi alla messa in sicurezza delle scuole site nelle zone a rischio sismico 1 e 2, è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2020 e di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

27-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27-*bis*, pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi», *con le seguenti*: «2.700 miliardi».

8.86

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-*bis*. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di efficientamento energetico degli immobili di edilizia residenziale pubblica nei comuni delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

e, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per l'anno 2021, di 225 milioni di euro per l'anno 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 341 milioni per gli anni dal 2026 al 2034 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035».

8.88

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Sostuire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

"134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

8.89 (testo 2)

ARRIGONI, TOSATO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

2) alla lettera b, dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

b)*1; al comma 14 dopo le parole:* «efficientamento energetico» *inserire le seguenti:* «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;

c) *al comma 16 dopo le parole:* «efficientamento energetico» *inserire le seguenti:* «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»

d) *al comma 29, lettera a, dopo le parole:* «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» *inserire le seguenti:* «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».

8.91

PITTELLA, MANCA

Al comma 29 aggiungere il seguente:

«29-*bis*. Allo scopo di rafforzare la caratterizzazione del territorio in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e le cose dal rischio idrogeologico-ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e l'utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-*bis* della legge 24 giugno 2013, n. 71, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dell'anno 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, inscritto nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 337 milioni di euro per l'anno 2025 e di 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.94

GALLONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-*bis*. Al fine di consentire il completamento del viadotto sulla S.P. m. 24 al Km 35+500, in località Valle Brembilla, è assegnato alla Provincia di Bergamo un contributo straordinario di 360.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 360.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *della missione* «Fondi da ripartire» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

8.95

GALLONE, PAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-*bis*. Al fine di realizzare il Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario dal disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia, è assegnato alla Regione Lombardia, un contributo straordinario di 300.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 300.000.

8.103

RICCARDI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della *ex* SP 29 a seguito del movimento franoso del Ruinon, nel comune di Valfurva (SO), è autorizzata la spesa complessiva di 170 milioni di euro per gli anni 2020-2024 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per una quota pari a 10 milioni per l'anno 2020, per una quota pari a 20 milioni per l'anno 2021, per una quota a pari a 40 milioni per l'anno 2022, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2023 e per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro il 31 marzo 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse e di individuazione del soggetto attuatore degli interventi».

8.105

PIRRO, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, NOCERINO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Allo scopo di assicurare lo sviluppo uniforme delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di garantire il completamento dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per il 2021 e 12 milioni per il 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «209 milioni» *e le parole:* «305 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «295 milioni per il 2021 e 293 milioni per il 2022».

8.116 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«*30-bis.* Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle ammi-

nistrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono assegnati ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

30-ter. Per le finalità di rilancio degli investimenti infrastrutturali di cui al comma 30-*bis*, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

8.116

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«*30-bis.* Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti'»;

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della nor-

mativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

8.117 (testo 2)
FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 30, è inserito il seguente:

«*30-bis.* Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione".

30-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla Tabella 2- Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2313 sono apportate le seguenti variazioni:

2020:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

2021:

CP + 1.000.000:;

CS + 1.000.000.

2022:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

30-quater. Agli oneri derivanti dal comma 30-*ter*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

8.117

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, è inserito il seguente:

«30. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione di lavori pubblici, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

8.119

CRUCIOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, BOTTO, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, BRUZZONE

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«*30-bis*. All'articolo 9-*bis*, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "città di Genova", sono inserite le seguenti: "nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni 2020-2024.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-*bis*, pari a 480 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni

dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui al predetto articolo 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2022, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo investimenti delle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 7."».

Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 7 sostituire le parole da: «941 milioni di euro per l'anno 2021» *fino a:* «1.401 milioni di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «880 milioni di euro per l'anno 2021, 1.095 milioni di euro per l'anno 2022, 1.205 milioni di euro per l'anno 2023, 1.221 milioni di euro per l'anno 2024».

8.129 (testo 2)

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-*bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per il riparto dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.129

DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO, L'ABBATE, MORONESE, PUGLIA

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*30-bis*. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.131 (testo 2)

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-*bis*. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.133

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-*bis*. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con partico-

lare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.134
PAGANO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Per il finanziamento degli interventi relativi a opere messe in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

8.137
DI GIROLAMO, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 30, aggiungere infine il seguente:

«30-*bis*. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;
2022: - 15.00.000.

8.140
CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 30, aggiungere, in fine, il seguente:

«30-*bis*. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.0,0.000;
2022: - 15.00.000.

8.146
FERRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«32. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n.311, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per il 2020.»

Conseguentemente all'art. 99 comma 2 sostituire le seguenti parole «214 milioni di euro» *con le parole* «211 milioni di euro».

8.0.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

8.0.1

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazio-

ne delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.».

8.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 1º gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera *b)*, e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

8.0.5

CAMPARI, ZULIANI, TOSATO, BORGONZONI, CORTI, SAPONARA, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

8.0.7

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 8-*bis.*

(Fondo prima casa piccoli comuni e contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contrastare il grave fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni italiani, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo, denominato "Fondo Prima Casa Piccoli Comuni", con una dotazione pari ad euro cinque milioni per l'anno 2020 e ad euro cinque milioni per ciascuno gli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato ad agevolare l'acquisto della prima casa attraverso la concessione di contributi a giovani coppie residenti in comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che intendono stabilire la loro residenza in un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse.

4. Agli oneri recati dai commi precedenti si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

8.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata

in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis"».

8.0.14

RIPAMONTI, BRUZZONE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Modifiche al decreto legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati *ex* art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto

2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale" sono soppresse.».

8.0.19 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

8.0.19

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

"*h-bis)* concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento

e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;"».

8.0.24

ARRIGONI, FERRERO, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Nel comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e dopo le parole: "la predetta data" sono inserite le seguenti parole: ", ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza"».

8.0.27

RICCIARDI, MATRISCIANO, DE LUCIA, ANGRISANI, GIANNUZZI, GAUDIANO, PUGLIA, MAUTONE, VACCARO, LA MURA, CAMPAGNA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza, riqualificazione e monitoraggio di viadotti in calcestruzzo armato precompresso)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di viadotti in calcestruzzo armato precompresso, nonché di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità di cui all'articolo 14 del decreto-legge

28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, con dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;
2022: - 7.000.000.

8.0.29

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'arti-

colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

8.0.30
BONINO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2019". Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato "Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica" destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».

8.0.31 (testo 3)

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Incentivi alla mobilità sostenibile e condivisa)

1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2020, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020 per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici fino ad 1 kw di potenza. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 3 e precedenti.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.

4. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stanziato un milione di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 11 è ridotto di 17 milioni di euro a decorrere dal 2020.

8.0.31 (testo 2)
COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*
(Revisione vincoli sanzioni al codice della strada)

1. Per gli interventi di installazione della cartellonistica necessaria alla regolazione della circolazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 4 giugno 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 102 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e stanziato un milione di Euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del ministero delle infrastrutture sono stabilite le regole di accesso al finanziamento da parte dei Comuni. I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019 sono equiparati ai velocipedi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 9

9.4
CASTELLONE, MAUTONE, FLORIDIA, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, ANGRISANI, Giuseppe PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, viene esteso ai fini della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficenti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, del riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed alla razionalizzazio-

ne, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, nonché alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70. Le risorse di cui al precedente comma 1, nelle Regioni che non abbiamo sviluppato adeguatamente la predetta offerta assistenziale, vengono destinate prioritariamente agli interventi di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

9.5
DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis).* Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.

9.8
ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione».

9.0.3

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Fondo indennizzo risparmiatori e Arbitro per le controversie finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 502-*ter*, aggiungere il seguente:

"502-*ter*.1. Resta fermo il diritto per i risparmiatori di cui al comma 494 all'integrale liquidazione del risarcimento riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici a valere sulle risorse del FIR"».

9.0.5

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "95 per cento"».

Art. 10

10.6 (testo 2)
COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, il fondo denominato "Salva-opere" di cui all'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un importo pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000.

10.0.2 (testo 2)
BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, AUGUSSORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.
(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n, 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già individuato ai sensi del Decreto n. 15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 11

11.1

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dello sviluppo economico»;

c) al comma 3, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *sono sostituite dalle seguenti:*«Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» *e le parole:* «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» *sono sostituite dalle seguenti:* «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» *sono sostituite dalle seguenti:* «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.2

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» *con le seguenti:* «370 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.354 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

*b) dopo l'***articolo 26**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Incremento della dotazione del fondo per gli IPCEI)

1. Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale e europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assume la denominazione di "Fondo IPCEI", può intervenire per il sostegno finanziario delle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

2. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che parteci-

pano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui al presente articolo. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

3. Per le finalità definite dal presente articolo, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di 90 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per il 2022. Al finanziamento dei medesimi progetti possono concorrere ulteriori risorse anche regionali e derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei».

11.3

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «470 milioni» *con le seguenti:* «420 milioni»;

b) dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Per il rafforzamento degli interventi per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi diretti alla spesa».

11.7

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A valere sul fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il triennio 2020-2023 per consentire la riqualificazione del parco aeroportuale e infrastrutturale dell'aeronautica militare secondo moderni *standard*, anche di efficienza energetica da attuarsi anche sugli alloggi per le famiglie e del personale».

11.23

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«*12-bis.* Nel quadro delle politiche di implementazione del "*Green New Deal"* e delle misure per il contenimento delle emissioni climalteranti ed inquinanti nelle Città Metropolitane, ai titolari di licenza di pubblico esercente operanti nelle città metropolitane e che svolgono attività di trasporto in Conto Proprio che rottamano i veicoli di classe Euro 4/IV o inferiori è riconosciuto, per ciascun veicolo rottamato, un credito di euro 2.000 utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli commerciali ad emissioni ridotte e ad alimentazione alternativa, ai sensi del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, di recepimento della Direttiva 2014/94/EU.

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-*bis*, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022.».

11.29

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Pia-

no Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.35

ROMEO, RIVOLTA, TOSATO, STEFANI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, BERGESIO, CASOLATI, MONTANI, PIANASSO, BORGONZONI, CAMPARI, Pietro PISANI, SAPONARA, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-*bis*. Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-*ter*, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.0.1 (testo 2)

PARAGONE, BOTTO, CORRADO, MARINELLO, PAVANELLI, LANZI, LANNUTTI, GIANNUZZI, GRANATO, ROMANO, CAMPAGNA, ANGRISANI, DESSÌ, LA MURA, VANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i commi 59 e 60 sono abrogati.

2. All'articolo 35, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 61 a 64 e da 66 a 71, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero, sono riforniti progressivamente ed in via esclusiva, sino al soddisfacimento completo del proprio fabbisogno di energia elettrica verde acquistata sulla piattaforma di mercato per i contratti di lungo termine ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le necessarie disposizioni al fine di assicurare, dal 1º gennaio 2020, il servizio di salvaguardia ai soggetti di cui al periodo precedente sprovvisti di fornitore dì energia elettrica, che esplicitamente scelgono di non rifornirsi di energia verde dalla piattaforma, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. In relazione all'evoluzione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto dell'esito di monitoraggi sull'andamento del mercato al dettaglio e sulla sussistenza in tale mercato di effettive condizioni di concorrenza, da effettuare almeno con cadenza biennale, con propri decreti, anche mediante indirizzi rivolti alle imprese che erogano il servizio di tutela, può adeguare, con particolare riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalità di erogazione del regime di cui al presente comma".

3. Gli acquirenti titolari di un codice identificativo del punto di fornitura (POD), in quanto clienti finali, sono esentati dal pagamento degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione istituiti con: le delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in proporzione alla percentuale di

energia acquistata sulla piattaforma di cui all'articolo 18, comma 1, del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2019, n. 186 e nel rispetto del limite massimo del proprio fabbisogno di energia elettrica da prelevare dalla rete. Per beneficiare di tale esenzione gli acquirenti devono stipulare, tramite la piattaforma di cui al periodo precedente, contratti di durata non inferiore a 10 anni.

4. L'offerta massima di acquisto che può essere presentata sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, non può superare la soglia del 15 per cento del prezzo medio dei Mercato del Giorno Prima - MGP il mese precedente la data di offerta.

5. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) può richiedere, ai titolari degli impianti e agli acquirenti che intendono presentare offerte di acquisto o di vendita sulla piattaforma, una fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari a 2 mesi del valore annuale della transazione.

6. I pagamenti delle transazioni concluse sulla piattaforma, ai sensi del comma 3, sono garantite dal GSE con oneri ripartiti tra tutti i relativi partecipanti in proporzione alla quantità di energia venduta e acquistata.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5,8 miliardi a decorrere dall'anno 2020 si provvede nel limite di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2016 - Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150».

11.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazio-

ne finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione dì barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».

11.0.20

SANTILLO, MININNO, LEONE, FLORIDIA, MORONESE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*

«Art. 11-*bis.*

(Interventi di bonifica da amianto delle navi militari)

1. All'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: "edifici pubblici contaminati da amianto", sono inserite le seguenti: "comprese le navi militari,".

2. Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

11.0.22 (testo 2)

MORONESE, L'ABBATE, MATRISCIANO, NATURALE, PUGLIA, ANGRISANI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 11-*bis.*

*(*Ecobonus *per le strutture recettive)*

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata e sviluppare un turismo sempre più sostenibile nelle destinazioni turistiche, in via sperimentale per il periodo d'imposta 2020, alle imprese ricettive turistico e alberghiere esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 10.000 euro nel periodo d'imposta sopra indicato per gli interventi di cui al comma 2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a: l'acquisto di apparecchiature di compostaggio, acquisto di cassonetti speciali per la raccolta dei rifiuti, acquisto di impianti di naturizzazione dell'acqua finalizzato all'eliminazione della plastica e più in generale ogni altro acquisto riconducibile ad obiettivi concreti in tema di sostenibilità ambientale.

3. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo; con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge a marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i con hotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 12.000.000;
2022: - 6.000.000.

11.0.23

MORONESE, L'ABBATE, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*

«Art. 11-*bis.*

(Stanziamenti per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autoriz-

zata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

4. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 30.000.000;

2021: - ;
2022: -.

11.0.31

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Mi-

nistro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

11.0.32 (Testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES

All'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Per studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. Il 50 per cento dei risparmi derivanti dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi come definita dalla proposta di cui al comma 2, confluisce nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. La commissione di cui al comma 2 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

5. Alla Commissione di cui al comma 2, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, viene assegnata una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *è apportata la seguente modifica:*

2020: - 2.000.000

11.0.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e per la definizione di agevolazioni per l'innovazione e gli investimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro l'anno 2030 è costituita presso il Ministero dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, una Commissione per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione entro il 31 ottobre 2020 del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra.

2. La proposta elaborata dalla Commissione deve:

a) indicare misure per rafforzare le azioni per il clima nel rispetto delle indicazioni dello *Special Report* dell'IPCC 1,5ºC;

b) contenere una proposta di revisione del PNIEC per innalzare gli impegni di riduzione delle emissioni al 2030 del 55% e delineare una strategia a lungo termine per la decarbonizzazione al 2050;

c) indicare misure per la promozione degli investimenti pubblici per la riconversione ecologica e la decarbonizzazione;

d) individuare piani per la riconversione dei siti industriali, dei settori produttivi e delle centrali fossili;

e) formulare politiche per la creazione di nuova occupazione sostenibile e dignitosa, la protezione sociale, la riqualificazione e la ricollocazione lavorativa per i lavoratori coinvolti nella decarbonizzazione dell'economia, politiche di sviluppo delle nuove competenze, politiche di salute e sicurezza sul lavoro, politiche attive del mercato del lavoro;

f) individuare le risorse economiche necessarie per accompagnare la transizione ecologica e prevedere la sostituzione dei sussidi ambientalmente dannosi con interventi strutturali di riduzione delle produzioni e dei consumi inquinanti, nonché misure per il monitoraggio dei risparmi conseguiti.

3. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'Ambiente, di tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro dello Sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro per l'Ambiente e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle Università e dei ricercatori.

4. La Commissione opera senza ulteriori oneri per la pubblica amministrazione».

11.0.39 (testo 2)

RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-bis.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: "e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti"».

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-*bis*.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari compe-

tenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

11.0.42

GIROTTO, SANTILLO, DELL'OLIO, ANASTASI, BOTTO, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile)

1. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile, i finanziamenti agevolati di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 possono essere integrati, nei limiti delle disponibilità assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, di una quota di contributo a fondo perduto, non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, idonee ad assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. In ogni caso, la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non può superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

2. La concessione dei contributi di cui al presente articolo può essere disposta a valere su risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei, anche di competenza regionale, nonché a valere su risorse destinate all'intervento sulla base di specifiche disposizioni normative. In sede di prima applicazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

Art. 12

12.6

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, Marco PELLEGRINI

Al comma 1, le parole: «alimentati ad energia elettrica o ibrida,» *sono sostituite dalle seguenti:* «alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno,».

12.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» *inserire le seguenti:* «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».

12.17

Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PESCO, BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la promozione del trasporto sostenibile con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 finalizzato al riconoscimento di contributi per l'acquisto di biciclette e *cargo bike* e di biciclette elettriche e *cargo bike* elettriche a pedalata assistita.

3-*ter.* Il contributo è riconosciuto nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di Iva:

a) fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica;

b) fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica;

c) fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, ovvero una *cargo bike* elettrica, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw

la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h;

3-*quater*. I contributi sono riconosciuti secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e comunque nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - ;
2022: - .

12.19
SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 3,8 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 36 della legge 5 agosto del 1978, n. 457, quanto a 16,2 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - .

12.23 (testo 2)

PAVANELLI, PIRRO, BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-*bis*. Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1 º gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e "Ciclobus". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.500.000.

12.23

PAVANELLI, PIRRO, BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2020 a ogni comune con almeno centomila abitanti, come da rilevazione ISTAT al 1º gennaio 2019, è assegnato in via sperimentale un contributo pari a cinquantamila euro finalizzati alla realizzazione di percorsi di *Green mobility* denominati "Piedibus" e Ciclobus. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione del contributo di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;
2022: - 2.500.000.

12.0.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «14 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.2

ANASTASI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per l'anno 2020. In assenza di rottamazione, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - .

12.0.4 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 15,000.000;
2022: - .

12.0.4

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

1. Il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto anche per gli anni 2020 e 2021.

2. Le eventuali risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono utilizzate per concedere il contributo statale di cui al comma precedente per l'anno 2020.

3. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di ulteriori 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 5.000.000;
2022: -.

12.0.5

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche alle agevolazioni fiscali sulle infrastrutture di ricarica privata per famiglie e aziende)

1. All'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "dal 1º marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1º gennaio 2020";

2) la parola: "dieci" è sostituita dalla parola: "tre";

3) le parole: "nella misura del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"*2-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle infrastrutture di ricarica installate in ambito privato non accessibile al pubblico di potenza pari a 3,7 kW, che consentano la ricarica in modo 3 secondo le Norme IEC 61851 -1;

2-*ter*. Per le piccole e medie imprese, le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 2-*bis* si applicano su un ammontare di spesa fino a 100.00 euro comprensiva dei costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 100 kW e dei costi collegati al passaggio dalla bassa alla media tensione";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"*3-bis.* Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14, comma 2-*ter*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui comma 3, si applicano in quanto compatibili, le modalità attuative definite con

il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, n. 165110."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

12.0.6

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli con emissioni di CO_2 fino a 60 g/km)

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la tabella di cui alla lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

CO_2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

2) la tabella di cui alla lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

CO_2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-60	1.500

2. Al comma 1041, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Eventuali risorse residue provenienti dalle annualità precedenti sono riassegnate alle annualità successive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

12.0.7

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 80 milioni di euro per il 2020, in 80 milioni di euro per il 2021 e in 80 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fon-

do di cui al comma 1 del precedente articolo 11. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2020-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.0.11

GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici)

1. Dopo la lettera *g)* dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 è inserita la seguente lettera:

"*h)* le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

2. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.».

12.0.12

GALLONE, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica)

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica sia in bassa che in media tensione destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo del 16 dicembre 2016 n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica e che assicurino un costo medio dell'energia elettrica non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti».

12.0.24

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 219-*bis*. - *(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). - 1.* Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio di plastica e di favorire la rigenerazione per il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

2. Dopo l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Art. 219-*ter*.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, i comuni, la distribuzione organizzata, aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

3. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

4. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

5. I produttori, gli utilizzatori e la distribuzione organizzata aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.31

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Risorse per la digitalizzazione della logistica)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche tramite la digitalizzazione della logistica del paese, a decorrere dal 2020, il 3 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è destinato al finanziamento delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

12.0.33 (testo 3)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

12.0.33 (testo 2)

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione europea, alle cate-

gorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 35.000.000;

2021: - ;
2022: - .

12.0.33

FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, CAMPAGNA, ANGRISANI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere, infine, il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la regione Siciliana)

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condi-

zione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera *A* del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato relativo ai collegamenti fra Roma e Milano con Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai cittadini residenti nel territorio della regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a) studenti universitari fuori sede;

b) disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00;

d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

3. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con. il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a:

a) alla quantificazione dello sconto;

b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 35.000.000;

2021: - ;
2022: -.

12.0.34

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Risorse per la continuità territoriale della Sicilia)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486, è sostituito dal seguente:

"486. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla regione siciliana una somma di 30 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «184 milioni di euro per l'anno 2020».

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

12.0.36

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente*:

«Art. 12-*bis*.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metro-

politane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

Conseguentemente All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1,* tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

12.0.54
TOSATO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis.*

(Modifica alle norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)

1. All'articolo 7 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. L'area che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio è dichiarata immune secondo ragionevoli previsioni dal pericolo di frane e valanghe, per caratteristiche naturali, tenuto conto delle cartografie pubbliche degli ambiti di rischio. Tale dichiarazione è resa da professionisti di com-

provata esperienza. Qualora l'area ricada in siti a rischio, le dichiarazioni sono rese tenuto conto anche dei progetti delle opere e dei piani di difesa, secondo quanto sotto riportato:

a) per quanto riguarda gli aspetti geologico e geotecnico si applica la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme tecniche di applicazione; comunque devono essere adottati idonei interventi di stabilizzazione e/o di protezione;

b) per quanto riguarda la materia nivologica:

1. sono adottati interventi di difesa atti ad evitare che le valanghe investano gli elementi dell'impianto (comprese le funi, i veicoli, le zone da percorrersi in caso di evacuazione verticale, la pista di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento) mediante opere di stabilizzazione del manto nevoso, di deviazione o di arresto delle valanghe stesse;

2. in alternativa a tali interventi di difesa, solo per i periodi di fuori servizio, si ammette che gli elementi strutturali fissi dell'impianto, le funi e i veicoli possano essere investiti dalle valanghe naturali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per la Sospensione Temporanea dell'Esercizio in caso di pericolo di valanga, detto P.I.S.T.E.) o artificiali (secondo quanto previsto dal Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle Valanghe, detto P.I.D.A.V.), se i medesimi sono dimensionati per resistere alle azioni indotte da tali fenomeni. In tal caso, la scelta progettuale dell'intervento e/o la determinazione degli effetti della valanga sugli elementi strutturali fissi dell'impianto devono essere documentate e giustificate da un professionista di comprovata esperienza in materia; va inoltre dimostrato che le funi non fuoriescano dalle loro sedi a seguito delle azioni previste per tale evento, includendo in esse la spinta della fase aeriforme della valanga;

3. qualora il rischio di valanga interessi le zone da percorrersi in caso di evacuazione della linea con calata a terra, le piste di risalita delle sciovie e le relative vie di allontanamento, è ammessa anche, quale intervento di tipo preventivo, la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio, da attuarsi secondo un piano di difesa dal pericolo di valanghe;

4. l'adozione dei piani di cui ai numeri 2) e 3), redatti da professionista di comprovata esperienza, è subordinata alla validazione, da parte degli organi localmente competenti, se previsto, o dall'Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

5. l'esercente nomina un responsabile della gestione del piano, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso di attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruolo ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazio-

ne Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate e riconosciute;

6. la responsabilità del piano di difesa dal rischio di valanghe è dell'esercente e del responsabile della gestione del piano.

6-*bis*. Le dichiarazioni di immunità dal pericolo di frane o valanghe sono validate dalle autorità che ai sensi delle normative di settore sono competenti per l'assetto del territorio.

6-*ter*. La conformità al progetto delle opere di difesa realizzate, già validato ai sensi del precedente capoverso, è confermata dal certificato di regolare esecuzione e dal collaudo statico, ove ricorre".»

12.0.56

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di revisioni periodiche dei veicoli a motore)

1. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Alle le revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

a) per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 te i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

b) per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei

requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

«9-*bis*. Le imprese di cui al comma 8, lettera *b)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le -modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale

alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2»;

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

h) al comma 17 le parole: «produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa» sono sostituite dalle seguenti: «alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

12.0.58

TOSATO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)

1. All'articolo 178, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

12.0.61
COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 50 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

Art. 13

13.1
ROMANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, MININNO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano di applicarsi le misure in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-*ter*. A decorrere dal termine di cui al comma 1-*bis*, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di dotarsi di un piano triennale per la formazione. Il piano definisce i contenuti delle attività formative e per lo sviluppo professionale del personale dipendente.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2020, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono utilizzare il personale in quiescenza cessato dal servizio da non oltre sei mesi, che abbia dato la propria disponibilità, in incarichi di tutoraggio anche a favore del personale nuovo assunto e per incarichi omogenei a quelli rivestiti prima della cessazione dal servizio.

1-*quinquies*. Gli incarichi di cui al comma 1-*quater* sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Nelle more della realizzazione dei sistemi di classificazione professionale delle amministrazioni pubbliche, all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «Per il triennio 2018-2020», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021».

Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* si attuano nel limite di spesa annuo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente:

a) alla rubrica, dopo le parole: «Rinnovo contrattuale», *inserire le seguenti:* «, ed altre misure finanziarie in materia di pubblico impiego»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

13.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-*bis*. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti*: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.10

ALFIERI, ASTORRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra le ipotesi non ricomprese nelle disposizioni di cui al primo periodo sono da intendersi anche i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 8 agosto 200, n. 267».

13.0.1 (testo corretto)

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) un percentuale non superiore al 3 per cento è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1 per cento a misure di *welfare* integrativo;

e) una percentuale non superiore al 20 per cento a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispet-

torato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1º gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1º gennaio 2020:

a) all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro, le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800 euro" e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400 euro";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera *d)*, numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere *e)* e *g)* sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «3 miliardi» *con le seguenti:* «2.500 miliardi»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «114 milioni».

13.0.1

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, MININNO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 tutte le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, dalla revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché, fatto salvo l'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal pagamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di settanta milioni annui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale di ruolo dell'Ispettorato. In relazione alle somme di cui al presente comma:

a) una percentuale non superiore al 3% è destinata all'incremento dei Fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;

b) una percentuale non superiore all'1% a misure di *welfare* integrativo;

c) una percentuale non superiore al 20% a misure, anche a carattere indennitario, da definire con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, finalizzate ad un più efficiente impiego del personale ispettivo di ruolo dello stesso Ispettorato e ad una maggior efficacia della attività di vigilanza anche attraverso l'utilizzo di autovetture a noleggio in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A far data dal 1º gennaio 2021 le somme di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Le somme sono trasferite all'Ispettorato nazionale del lavoro in quattro rate trimestrali di pari importo subordinatamente alla verifica, da effettuarsi sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle effettive entrate del bilancio dello Stato realizzate nel trimestre di riferimento. Fermo restando l'importo massimo da trasferire di 70 milioni di euro annui, qualora le entrate effettive di ciascun trimestre di riferimento siano inferiori all'importo da trasferire, si procede al conguaglio della differenza nei trimestri successivi.

3. A far data dal 1º gennaio 2020:

a) al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole: "da 100 a 750 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 240 a 1.800 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 3.600 euro", le parole: "da 1.000 a 5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.400 a 12.000 euro", le parole: "da 100 a 600 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 720 euro", le parole: "da 400 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 480 a 1.800" e le parole: "da 800 a 4.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 960 a 5.400";

2) al comma 4, le parole: "da 50 a 150 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 120 a 360 euro", le parole: "da 300 a 1.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "da 720 a 2.400 euro" e le parole: "da 900 a 1.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "da 2.160 a 3.600" euro;

b) al comma 4-*bis* dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: "A tal fine", fino alla fine del comma, sono soppresse.

c) al decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l'articolo 14 è abrogato;

d) all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";

e) all'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

1) alla lettera *d)*, numero 1), le parole: ", e all'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66" sono soppresse;

2) le lettere *e)* e *g)* sono soppresse;

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «3 miliardi» *con le seguenti:* «2,5 miliardi»;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «114 milioni».

13.0.2

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

(Misure in materia di contratti per la docenza e il tutoraggio della SNA)

1. All'articolo 11, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. Per le specifiche esigenze formative e di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione per un contingente di personale non superiore a 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio autonomo».

13.0.10

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, ORTIS, DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

Art. 14

14.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «di 48 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 200 milioni di euro»;

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 152 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 tutti gli importi del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

14.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «di 48 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 200 milioni di euro».

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».

14.6

DONNO, MATRISCIANO

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la promozione delle attività periodiche di aggiornamento operativo-professionale e di mantenimento di uno stato psico-fisico adeguato da parte delle forze della Polizia di Stato. Ai contributi relativi al Fondo di cui al periodo precedente accedono le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) previsione di un numero minimo di ore giornaliere di attività fisica o sportiva per un adeguato allenamento e mantenimento fisico adeguato alle funzioni di polizia attribuite al personale;

b) controlli medici periodici per la verifica dello stato di salute del personale in forza alla Polizia di Stato;

c) verifiche con cadenza biennale del livello di efficienza psicofisica raggiunta.

2-*ter.* Le modalità di accesso al riparto delle risorse di cui al comma 2-*bis*, le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità attuative

delle lettere *a), b)* e *c)* del comma 2-*ter* sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.9

DONNO

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere i seguenti:

«2-*bis.* Ai soli fini della progressione di carriera, per i vice ispettore della Polizia di Stato vincitori del 9º corso di formazione, la decorrenza degli effetti giuridici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori è retrodatata al primo gennaio 2005.

2-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

14.0.1

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Scorrimento graduatorie assunzioni allievi agenti Polizia di Stato)

Alla lettera *b)*, dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato nel limite massimo di 2.000 unità, mediante scorrimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere *b)* e *c)* del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;

c) previa verifica del requisito di cui alla lettera *b)*, nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b)*;

d) previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"».

14.0.4 (testo 3)

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

*(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "*Ranger*" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquistare obiettivi" e "*ranger*" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "*ranger*" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2020, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*.

3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

———————

14.0.4 (testo 2)

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, PUCCIARELLI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

*(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "*Ranger*" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquistore obiettivi" e "*ranger*" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "*ranger*" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate».

14.0.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal

1º settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».

14.0.10

NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 14-*bis*.

(Polizia locale)

1. All'articolo 7, comma 2-*ter*, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono inserite le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

Art. 15

15.5

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

"Art. 231-bis. - *(Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)* - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

15.0.2

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Lavoro straordinario Polizia locale)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla

misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

15.0.4

CARBONE, DE SIANO, CESARO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».

15.0.5

MATRISCIANO, GUIDOLIN, DONNO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, MORONESE, DE LUCIA, DI GIROLAMO, PUGLIA, PIRRO, BOTTO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Tutela assicurativa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, n. 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario, come individuato dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

2. L'obbligo di assicurazione per il personale di cui al comma 1 è attuato dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965

n. 1124 nonché al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1986, n. 46.

3. Per il personale di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dalla normativa vigente. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 3, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.

5. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, con particolare riferimento al regime transitorio ed alla istruttoria dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Conseguentemente

a) all'articolo 31, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» *con le seguenti*: «2,5 miliardi»;

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti*: «114 milioni».

———————

Art. 16

16.1

RAUTI, PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili,».

Art. 17

17.1 (testo 2)

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1.* Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddi-

to di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

17.1

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - «1.* Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al medesimo comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

17.6 (testo 2)
CIRIANI, RAUTI

L'articolo, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1.* Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "142 milioni";

b) le parole: "305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite con le seguenti: "161 milioni per l'anno 2021 e 89 milioni per l'anno 2022";

c) le parole: "375 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "159 milioni per l'anno 2023 e 159 milioni per l'anno 2024";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "124 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni"».

17.6
CIRIANI, RAUTI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale apparte-*

nente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.7

PINOTTI, VATTUONE, PARRINI, D'ARIENZO, BOLDRINI, TARICCO

Al comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» *sostituire le parole:* «25 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «70 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:

«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 169 milioni euro per l'anno 2020, di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 330 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 295 milioni euro per l'anno 2025 e di 376 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

17.8 (testo 3)

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui ai commi successivi. Conseguentemente, a parziale copertura degli interventi finalizzati all'armonizzazione,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;

b) 140 unità non prima del 1º settembre 2020;

c) 430 unità non prima del 1º aprile 2021.

Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-*ter.* Per la copertura dei posti di cui al comma 1-*bis* nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-*quater.* Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-*bis*, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-*quinquies.* Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

a) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

b) euro 37.565.000 per l'anno 2021;

c) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;

d) euro 42.320.000 per l'anno 2025;

e) euro 42.770.000 per l'anno 2026;

f) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

g) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
h) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-*sexies*. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, pari a:

38.785.000 per l'anno 2020;

63.235.000 per l'anno 2021;
67.345.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
67.990.000 per l'anno 2025;
68.440.000 per l'anno 2026;
68.540.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
68.620.000 per l'anno 2030;
68.770.000 a decorrere dall'anno 2031.

Si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.8 (testo 2)

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Conseguentemente,» *con le seguenti:* «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui al comma successivo. Conseguentemente, per le finalità di cui al periodo precedente,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

a) 430 unità non prima del 1º maggio 2020;

b) 140 unità non prima del 1º settembre 2019;
c) 430 unità non prima del 1º aprile 2020.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-*ter*. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-*bis* nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-*quinquies*: Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
k) euro 43.100.000 per l'anno 2031;
l) euro 42.750.000 annui a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies: Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

*Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-*bis *a 1-*sexies *si provvede:*

- per 12 milioni di euro mediante la stabilizzazione nel bilancio dello Stato delle entrate derivanti dai servizi di prevenzione e dalle attività di controllo svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la quota non destinata al finanziamento degli specifici trattamenti economici accessori del personale del Corpo medesimo;

- per 30 milioni di euro mediante l'incremento della contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 1328 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura di 0,25 centesimi di euro a passeggero dell'addizionale sui diritti d'im-

barco sugli aeromobili e di 10 milioni di euro dell'apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato;

- per 3 milioni di euro mediante quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità;

- per 5 milioni di euro mediante i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle spese per i servizi logistici.

Nel caso in cui dall'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del Fondo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17.19

GARAVINI, SUDANO, GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di. vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-*ter*. Per la copertura dei posti di cui al comma precedente si provvede mediante il ricorso per il cinquanta per cento dei posti alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4 serie speciale, n. 90, del 15 novembre 2016, e per il restante cinquanta per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

1-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.015.392;

2021: - 35.076.666;
2022: - 42.092.000.

17.21 (testo 2)
CIRIANI, RAUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1 settembre 2020 e di ulteriori 500 unità non prima del 30 aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-*ter*. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

1-*quater*. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari ad euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del

reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

17.21

CIRIANI, RAUTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. Al fine di garantire gli standard operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità non prima del 1º settembre 2020 e di ulteriori 500.unità non prima del 30 aprile 2021. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016.

1-quater. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi l-*bis* e l-*ter*, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 7.015.392 per l'anno 2020, di euro 35.076. 666 per l'anno 2021 e euro 42.092.000 a decorrere dal 2022.».

17.0.1

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

Art. 17-*bis.*

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.4

CIRIANI, RAUTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.»

17.0.10 (testo 2)

VONO, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Al fine di garantire gli *standard* operativi, i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a

decorrere dal 1º gennaio 2020. Per la copertura della dotazione organica di cui al periodo precedente, il Ministero degli Interni è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale, anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazioni previste dalla normativa vigente.

2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi, la dotazione di cui al comma 1 è destinata all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì per il quale è in corso la procedura di inserimento nella tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.900.000;

2021: - 2.900.000;
2022: - 2.900.000.

17.0.10

VONO, CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi nell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì, per il quale è in corso la procedura di inserimento nella Tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1º gennaio 2020. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 3 milioni di euro per l'acquisto di mezzi antincendio aeroportuali.

2. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le

esigenze accessorie del personale nonché per la manutenzione dei mezzi e per gli estinguenti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.900.000;

2021: - 5.900.000;
2022: - 5.900.000.

17.0.18

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.».

17.0.22 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

2. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio\».

17.0.22

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

1-*ter*. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.23

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Indennità supplementare per il personale militare delle forze speciali dell'esercito "Acquisitore obiettivi" e "ranger")

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità anfibie, per incursori subacquei, 'Acquisitori Obiettivi' e 'Ranger'";

b) al comma 2, dopo le parole: "presso centri e nuclei aerosoccorritori,", inserire le seguenti: "nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali";

c) in fine, aggiungere il seguente comma:

"Per il personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Inoltre, al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze Speciali già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, articolo 6".

2. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, sopprimere il comma 9.

3. All'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1997, n. 171, dopo le parole: "del brevetto militare di incursore", aggiungere le seguenti: ", nonché al personale dell'Esercito 'Acquisitore Obiettivi' e 'Ranger' in servizio presso gli Enti di Forze Speciali ovvero che operano per finalità delle Forze Speciali".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a euro 4 milioni e 150 mila per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.24 (testo 2)

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, delta legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione

delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

17.0.24

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti,

con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8 Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 45 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.»

Art. 18

18.4

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PIRRO, ROMANO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3-*bis*. All'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni" sono sostitute dalle seguenti: "due anni".

3-*ter*. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.13

PARRINI, PINOTTI, VATTUONE, COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO, DE BONIS

Dopo il comma 3, aggiungere infine i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei

requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare" sono soppresse.

3-*ter*. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso.».

18.14

D'ALFONSO, FERRAZZI, VATTUONE, ASTORRE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)* capoverso, dopo le parole: "procede all'assunzione," aggiungere le seguenti: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo";

b) al comma 1, lettera *c)* capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020";

c) al comma 2, lettera *b)* capoverso, sostituire: "31 dicembre 2017", con: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000».

18.18

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Alla lettera *b)* del comma 760 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 154, sostituire le parole: "A decorrere 1º gennaio 2020" con: "A decorrere 1º luglio 2020"».

18.23

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Presso le regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 numero 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 è di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

18.0.1

GASPARRI, TESTOR

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio dì particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

GASPARRI, TESTOR

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia dì specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n, 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante Corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.3

GASPARRI, TESTOR

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 18-*bis.*

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze amate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000,000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.4

ROJC

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 18-*bis.*

(Misure per la riqualificazione del personale civile dell'amministrazione difesa)

1. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retri-

butiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento.

2. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.

3 Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 1 e 2 è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel triennio 2018-2020, nonché gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell' articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis e all'articolo 930, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Gli effetti economici e giuridici derivanti dalle procedure di cui ai commi 1 e 2 si producono a decorrere dalla loro completa definizione».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 151 milioni euro per l'anno 2020, di 242 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 312 milioni euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 277 milioni euro per l'anno 2025 e di 358 milioni di euro a decorrere dall'armo 2026».

———————

18.0.7

DAMIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 18-*bis.*

1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-*bis*, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.14 (testo 2)

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazio-

ne n. 2011/2215, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: "249 unità" sono sostituite dalle seguenti: "299 unità";

b) alla lettera *d)*, il numero "1" è sostituito dal seguente: "3";
c) alla lettera *e)*, il numero "3" è sostituito dal seguente: "6";
d) alla lettera *g)*, il numero "139" è sostituito dal seguente: "164";
e) alla lettera *h)*, il numero "39" è sostituito dal seguente: "51";
f) alla lettera *i)*, il numero "39" è sostituito dal seguente: "47".

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º settembre 2020. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 350.772,83 per l'anno 2020, euro 1.917.765,58 per l'anno 2021, euro 2.229.029,60 per l'anno 2022, euro 2.367.204,20 per l'anno 2023, euro 2.399.330,15 per l'anno 2024, euro 2.441.069,43 per l'anno 2025 e euro 2.460.296,10 a decorrere dall'anno 2026».

Conseguentemente, alla tabella A, *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 350.773;

2021: - 1.917.766;
2022: - 2.460.297.

18.0.14

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Incremento extraorganico Comando carabinieri per la tutela ambientale)

1. Al fine di fronteggiare la recente emergenza relativa al fenomeno dei roghi tossici dei rifiuti, nonché vigilare sulla chiusura o messa a norma delle discariche oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 marzo 2019 nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2215, all'articolo 828, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 1 è sostituito dal seguente: "È costituito un contingente di personale

dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 299 unità, da collocare in soprannumero rispetto anorganico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 3;
e) capitani: 6;
f) ufficiali inferiori: 25;
g) ispettori: 164;
h) sovrintendenti; 51;
i) appuntati e carabinieri: 47.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 30 unità del ruolo ispettori e in 20 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1º settembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 350.772,83;

2021: - 1.917.765,58;

2022: - 2.229.029,60.

18.0.17
DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere *b)* e *c)* del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: *a)* a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; *b)* limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; *c)* previa verifica del requisito di cui alla lettera *b)*, nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b)*; *d)* previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.18

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, MOLES, MODENA, GALLONE, BERARDI, LONARDO, PAROLI, BATTISTONI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 18-*bis.*

1. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1º gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n, 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale

- n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

18.0.22
DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanzieri bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «199 milioni», *le parole*: «305 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «290 milioni», *le parole*: «375 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «360 milioni», *le parole*: «340 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «225 milioni», *e le parole*: «421 milioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «406 milioni».

18.0.24
PACIFICO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*
(Trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti)

1. I dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di pensioni di invalidità o di privilegio, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale di venti anni e, comunque, sino al settantaseiesimo anno di età.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al personale militare e delle Forze di polizia di Stato, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia di ruolo che volontario.

3. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio. Per coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge residua un periodo di servizio inferiore a sei mesi possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

18.0.30

DAMIANI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2021".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».

18.0.31

BINI, MANCA, COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni in materia di graduatorie per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate per la copertura dei posti messi a concorso, nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, in ragione dell'avvenuta cessazione dal servizio di personale dipendente ovvero delle previsioni assunzionali previste dal Piano triennale del fabbisogno di personale, fermo restando il rispetto dell'ordine di merito. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'utilizzazione delle graduatorie pubblicate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, purché ancora vigenti ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 365 è abrogato».

18.0.36

CASTELLONE, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

18.0.52

MORONESE, SANTILLO, DELL'OLIO, FLORIDIA, L'ABBATE, NATURALE, DI GIROLAMO, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

Art. 18-*bis.*

(Commissari straordinari in campo ambientale)

1. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo e secondo periodo, del citato articolo 20".

2. Per il Commissario straordinario del Governo nominato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2019 per il recupero dei rifiuti plastici pressati perse dalla motonave "IVY" in prossimità dell'isolotto di Cerberi, nelle acque del golfo di Follonica, non si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 20 luglio 2004, n. 215».

18.0.69

GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis*.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali

e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.78 (testo corretto)

AUDDINO, CORRADO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, GIANNUZZI, VACCARO, CASTELLONE, ANGRISANI, PUGLIA, LA MURA, MAUTONE, URRARO, DE LUCIA, GAUDIANO, PRESUTTO, DI MICCO, RICCIARDI, MORONESE, SANTILLO, CIOFFI, ORTOLANI, GRASSI, CASTIELLO, ORTIS, DI GIROLAMO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato comma 446.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono:

a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal Decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali.

3. Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, gli enti territoriali e gli enti pubblici interessati sono autorizzati a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000;
2022: - 25.000.000.

18.0.85 (testo 2)
MORRA, MORONESE, PUGLIA, GRANATO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la

sanzione di cui all'art. 47, comma 1-*bis* ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";

2) all'articolo 47:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'art. 4-*bis*, comma 2.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

2. I maggiori proventi derivanti dal comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

18.0.85

MORRA, MORONESE, PUGLIA, GRANATO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-*bis* ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

2) All'articolo 47:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*ter*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione del 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento"

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"».

18.0.86

GASPARRI, TESTOR

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge l2 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.88

CANDURA, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.92
DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 36.»

Art. 19

19.32
COMINCINI, CONZATTI, FARAONE, PARENTE

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«2-*bis) dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

"1.1. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 65 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno ai 15 per cento delle spese complessive sostenute"».

All'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «incrementata al 90 per cento» *con le parole:* «incrementata al 65 per cento».

Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «213,6 milioni di euro per l'anno 2020»

e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

19.37

MARINO, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

«3.1-*bis.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99 comma 2"».

19.39 (testo 2)

MANCA, FERRARI, COLLINA, LAUS

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* al comma 2, dopo la lettera *b-bis*, aggiungere la seguente:

"*b-ter)* per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 19 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"»;

e al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "La detrazione si applica per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili certificati sulla base della classe 5 stelle di prestazione emissiva di cui alla Tabella 1, Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 e solo in sostituzione di impianti alimentati a biomassa di classe inferiore"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 *con le seguenti:* «è incrementato di 182 milioni di euro per l'anno 2020, di 273 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 343 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 308 milioni di euro per l'anno 2025 e di 389 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.39

MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserita la seguente: "*c)* per l'acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a 6 litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto, cassette di scarico e sanitari con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri, sostenute dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 202 milioni di euro per l'anno 2020, di 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 328 milioni di euro per l'anno 2025 e di 409 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

19.56

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.59

LOREFICE, GIROTTO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» *con le seguenti:* «282 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020; -;
2021: - 50.900.000;
2022: - 43.200.000.

19.77

ANASTASI

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 12 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14, commi 2-*quater* e 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto esclusivamente in caso di utilizzo di soli prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2- s1, d0, di reazione al fuoco».

19.79

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 34 è abrogato».

19.85

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

19.0.3 (testo 2)

NASTRI, DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art.19-*bis.*

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'ABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari ed euro 2.000 milioni per il triennio 2020 - 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

19.0.3

NASTRI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

"3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato , gli interventi, e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari

importo, ai sensi, dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti' con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-*octies* è sostituito dal seguente:

"1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per le finalità di cui al presente comma, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti Spa, possono attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire il rimborso anticipato dal fornitore, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con TABI, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico".

3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 dell'articolo 14 e 1-*octies* dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come sostituiti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli anni 2020 e 2021;

c) quanto a 400 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

d) quanto a 200 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono emanati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a quanto indicato, dalla presente lettera. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, ed entro il 15 marzo 2020 per l'anno successivo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e la riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.4

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:

"3.1-*bis*. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo. Alla sezione dedicata sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1º gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

———————

19.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'Immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduti».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di

222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro peri il 2025, di 344,6 milioni di euro peri il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.15

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-*bis)* coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;".

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

19.0.24

GIROTTO, GUIDOLIN, ANASTASI, DELL'OLIO, DE PETRIS, BOTTO, GRANATO, L'ABBATE, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

1. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*bis*. Gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, possono fruire della detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;
2021: - 40.000.000;
2022: - 20.000.000.

19.0.25

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Fondo per la crescita sostenibile)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n, 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi per la riconversione e la riqualificazione produttiva

delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni*:

2020:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2021:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

2022:
CP: - 50.000.000;
CS: - 50.000.000.

19.0.30

CENTINAIO, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 19-*bis*.

(Credito di imposta perla qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: quanto a 200 milioni per l'anno 2020 e 240 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2; quanto a 40 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.0.41

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 7.000.000.

19.0.46

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, MARILOTTI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Misure in materia di detrazioni per i pannelli solari)

1. Al comma 3-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari", sono sostituite con le seguenti: "La cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari è possibile per i soli soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a)* e comma 5, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

19.0.48 (testo 2)
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.48
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-*ter* sono abrogati.».

19.0.49 (testo 2)

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni di euro per il 2026, 21,8 milioni di euro per il 2027, 6,5 milioni di euro per il 2028, 6,2 milioni di euro per il 2029, 2,7 milioni di euro per il 2030 e 0,5 milioni di euro per il 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.49

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

19.0.55

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.57

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifica alla disciplina sulla detrazione di imposta per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati.».

19.0.58 (Testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi l, 2 e 3 sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *sono apportate le seguenti modifiche:*

2020: - 15.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

19.0.58
ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.60 (Testo 2)
NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 19-*bis.*
(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze *sono apportate le seguenti modifiche:*

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

Art. 20

20.4

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» *con le seguenti:* «Le suddette risorse sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.6

BITI, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo Sport» *con le seguenti:* «Le risorse sopra indicate sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, subordinatamente a un atto di indirizzo del Governo, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne dovrà individuare i criteri e le modalità di gestione».

20.9 (testo 2)

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Eventi commemorativi Nuoro)

1. Aggiungere infine il seguente comma:

«5-*bis*. In occasione della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese, al Comune di Nuoro è destinata la somma di 120.000 euro per l'organizzazione di eventi sportivi commemorativi "Nuoro2020"».

Conseguentemente, l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

20.9

CUCCA, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. In occasione degli eventi sportivi in preparazione alle Olimpiadi che si terranno a Tokio nel 2020, al Comune di Nuoro è destinata la somma di euro 120.000 per l'organizzazione in concerto con la SSD Nuoro *Softball* delle manifestazioni "Nuoro 2020" in occasione del 60º anniversario delle Olimpiadi di Roma del 1960, in ricordo della ricorrenza del conferimento della medaglia di bronzo al pesista nuorese Sebastiano Mannironi.».

Conseguentemente l'articolo 99, comma 2 è ridotto di euro 120.000 per l'anno 2020.

20.0.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m)*, dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" sono aggiunte le seguenti: "ai formatori e";

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: "e per le bande musicali";

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle bande musicali".

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle bande musicali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.4

TRENTACOSTE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, BOTTO, CROATTI, CAMPAGNA, D'ANGELO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Disposizioni in materia di enoturismo)

1. Al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, alla Tabella A - Parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "127-*duodevicies)*", è inserito il seguente: "127-*duodevicies*.1) le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 503, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applica l'aliquota di cui al numero 127-*duodevicies*.1) della Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

20.0.6

DE LUCIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, GRANATO, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Istituzione del Fondo per la promozione della pratica sportiva di base)

1. Allo scopo di incentivare la pratica sportiva quale strumento di partecipazione e di inclusione sociale dei cittadini di tutte le età, compresa quella scolare, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani e ai soggetti con

disabilità, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per la promozione della pratica sportiva di base", con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel triennio 2020-2022. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione del Fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

Art. 21

21.0.7

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, Compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» *con la seguente:* «2.800» *e la parola:* «5.000» *con la seguente:* «4.800».

Art. 22

22.1

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Botto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - *(Impresa 4,0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) - 1.* Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continui-

tà aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:

a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) dei fabbricati e delle costruzioni;

d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)*, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge il dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del co-

sto fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloudcomputing*, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio perle successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si Verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi -controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali 0 un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «euro 3 miliardi» *con le seguenti:* «2.329 miliardi»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «14 milioni».

22.15 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

22.15

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.17

MANCA, FERRARI, TARICCO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-*ter*. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.26

MANCA, FERRARI, TARICCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

22.33

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "*software*, sistemi, piattaforme applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e

accessi non autorizzati *(cybersecurity)*" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.48

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-*bis*. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-*ter*. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 17-*bis* e 17-*ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli armi 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.56

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, i seguenti:

«17-*bis*. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

17-*ter*. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

22.0.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annes-

so alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.15

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e svilup-

po sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m)*, *q)* e *j)* del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capi-

tali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* o alle spese indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostan-

zialmente migliorati. Per prodotto 0 processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* o alle spese indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo 0 in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'impo-

sta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero alla lettera *c)*; si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*.

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti

e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello sviluppo economico potrà anche

ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 435.700.000 per l'anno 2021 ed euro 653.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «14 milioni».

22.0.16

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nei registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10 per cento dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza.»

22.0.17

ZAFFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Agevolazione fiscale alle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti speciali)

1. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 alle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali o agricole è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese del personale relative all'attività di recupero.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti le spese.

3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.»

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni di euro 2020» *rispettivamente con:* «194 milioni di euro 2020».

22.0.18

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI,

GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.0.21

VACCARO, BOTTICI, CAMPAGNA, ANGRISANI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro cinquecento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

3. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della, fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;
2022: - 80.000.000.

22.0.22

L'Abbate, Di Girolamo, Angrisani, Ortis, Gaudiano, Ricciardi, Mollame, Drago, Mininno

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Fondo Blue Economy*)*

1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione in campo energetico ed ambientale, promuovere l'uso sostenibile delle risorse, nonché la tutela delle risorse e degli ecosistemi marini, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo Blue Economy con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato in via prioritaria allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dell'energia legate alla *blue economy*:

a) in grado di contribuire a realizzare una economia prospera, moderna, competitiva e che apportino un contributo alla riduzione delle emissio-

ni climalteranti per unità di energia prodotta secondo un calcolo che dovrà essere effettuato con metodologie che tengano conto dell'intero ciclo di vita, fino alla dismissione finale;

b) che sperimentino, implementino e aumentino le nuove applicazioni industriali e soluzioni seguendo gli obiettivi della blue economy, affinché possano essere pronti per il mercato;

c) che, oltre a verificare l'efficienza e l'efficacia tecnica, tenga conto degli impatti ecologici, sociali ed economici della tecnologia presa in considerazione, con riferimento all'area geografica in cui la tecnologia viene applicata;

d) che adottino un approccio sistemico finalizzato all'analisi delle risorse naturali e dei flussi di materia ed energia presenti sul territorio e promuova il loro ottimale utilizzo in un'ottica di circolarità e di rete tra diverse attività economiche di produzione e consumo, verificando lo sviluppo della resilienza del territorio stesso.

3. Al fine di garantire la transizione energetica alle fonti rinnovabili, l'accesso al fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione di progetti in aree interessate dalla presenza di centrali termoelettriche alimentate con carbone o altre fonti fossili.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di intervento, i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i criteri per l'eventuale revoca degli stanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 11.

22.0.24 (testo 2)

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis*.

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumen-

tali nuovi, con emissioni di CO_2 fino a 60 g/km, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera *a)*, n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 23.500.000;

2021: - 23.500.000;

2022: - 23.500.000.

22.0.24

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Super-ammortamento per autovetture e veicoli commerciali e industriali)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con emissioni di CO_2 fino a 60 g/km, dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziari.

2. Non ricadono nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera *a)*, n. 1 e n. 2.

3. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 23

23.1

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Romagnoli, Guidolin, Romano, Nocerino, Matrisciano, Campagna, Di Girolamo, Puglia, Bottici, Botto

*Sostituire l'***articolo,** *con il seguente:*

«Art. 23.

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti

svantaggiati 0 ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giungo 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e perii pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» *con le seguenti:* «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 50.000.000;
2022: -.

23.4 (testo 2)
CONZATTI, COMINCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* al comma 79, primo periodo, le parole: "piccole imprese" sono sostituite dalle parole: "piccole e micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-*bis*. Fra le spese di formazione relative alle micro imprese sono ammesse al credito, fermo restando il limite massimo annuale previsto dal comma 79, anche quelle sostenute dai rispettivi titolari, nei limiti dell'importo massimo di euro settemila per impresa richiedente e per un biennio, relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno biennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale"».

23.4

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis)* al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-*bis*. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle Regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.7 (testo 2)

MANCA, FERRARI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"» e alla lettera *b)*, sostituire le parole:« 150 milioni» con le seguenti:« 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» *con le seguenti:* «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020,».

23.7

MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.15

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«*1-bis*. All'allegato A di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, al numero VIII, dopo la parola: "*Marketing*", sono inserite le seguenti: "e vendita anche in relazione al settore del veicolo elettrico";

b) alla lettera *b)*, dopo il numero IX, è aggiunto, in fine, il seguente: "X. Software ed analisi dati nel settore dell'elettrificazione del veicolo";

c) alla lettera *c)*, dopo il numero LXXXVIII è aggiunto, in fine, il seguente: "LXXXIX. Tecniche e tecnologie di produzione nei processi di elettrificazione dei veicoli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 50.000.000.

23.16

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«*1-bis*. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spe-

sa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.00.000;

2021: - 7.500.000;
2022: - 7.500.000.

23.0.2

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art.23-*bis.*

1. Al fine di prevedere la formazione di diplomati e laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

23.0.13

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Incentivi a favore del risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;

- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;

- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 24

24.0.4

BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, CASOLATI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023";

b) al comma 774, le parole: "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 24-*bis *pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

24.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-*bis*. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-*ter*. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-*bis* quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.20 (testo 2)

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 24-*bis.*

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

24.0.20

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 24-*bis.*

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

24.0.24

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE, DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,"».

24.0.35

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, FANTETTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

24.0.48 (testo 2)

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Procedure per favorire l'insediamento di imprese nelle aree territoriali colpite dal sisma del 2016)

1. Al fine di favorire nuovi investimenti e l'insediamento di imprese nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* « è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.48

VERDUCCI, TARICCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Procedure per favorire l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese)

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le finalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono espletate procedure che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e degli articoli 36 e 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, favoriscano l'accesso delle micro-imprese e delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo per quelle del cratere sismico di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. A tal fine, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti il cui relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità dì partecipazione da parte delle suddette imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

24.0.61

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Istituzione della ZES nell'area di Venezia e Rovigo)

1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza

con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nei porti ricomprese nella ZES di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2021.

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nei porti di cui al comma 4, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

24.0.68
PINOTTI, VATTUONE, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Al fine di garantire la piena ripresa economica a seguito dell'evento calamitoso riguardante il crollo del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, nel Fondo centrale di garanzia presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese colpite dal crollo. La garanzia può coprire fino all'80 per cento del finanziamento concesso da una banca convenzionata, così come può, in misura dell'80 per cento, la controgaranzia ad una garanzia rilasciata da un confidi convenzionato per un finanziamento concesso da parte di una banca convenzionata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

24.0.72
PAGANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Al fine di fronteggiare esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di origine naturale verificatesi nella regione Abruzzo il 10 agosto 2019, il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 225 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 25

25.1

SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, ANGRISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. - *(*Bonus *facciate) - 1*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *i)* del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, finalizzati al recupero o restauro delle facciate principali degli edifici prospicienti spazi pubblici o direttamente in vista di essi, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Vengono raddoppiati i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, anche in modo cumulativo agli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazioni edilizie e per l'efficientamento energetico, a condizione che siano specificate le opere finanziabili con divietò di sovrapposizioni per le lavorazioni economicamente computate ai fini dell'utilizzo di ogni incentivo. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-*bis*."».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole*: «214 milioni» *con le seguenti*: «164 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti*: «255 milioni»;

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

25.23 (testo 2)
VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.23
VITALI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti*: «e di isolamento termo-acustico».

25.35 (testo 2)
URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», *sono inserite le seguenti:* «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

25.35

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo le parole: «incrementata al 90 per cento», *sono inserite le seguenti*: «negli interventi edilizi di manutenzione ordinaria rientrano i lavori di pulitura, tinteggiatura e verniciatura dei serramenti esterni, quali cancelli, ringhiere, serrande, avvolgibili, persiane e scuri.».

25.44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obbiettivi dì risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42».

25.52 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-*ter*. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-*quater*. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, *1*-ter *e 1*-quater*, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99 comma 2.*

25.52

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-*ter*. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-*quater*. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, *1*-ter *e 1*-quater, *pari a:* «80 mila euro per l'anno 2020, 41 milioni di euro per l'anno 2021, 63 milioni per l'anno 2022, 48 milioni per gli anni dal 2023 al 2030 e 36 milioni di euro l'anno 2031».

25.0.6 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.6

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

25.0.7

BINI, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 25-*bis.*

*(*Bonus *verde)*

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per fanno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.».

Art. 26

26.1

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 105 milioni per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni per l'anno 2025» *con le seguenti:* «di 150 milioni per l'anno 2020, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 75 milioni per l'anno 2025».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementato di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 347 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 312 milioni di euro per l'anno 2025».

26.8

MANCA, FERRARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Ministero delio sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 6 marzo 2017, il comma 2 è abrogato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 204 milioni di euro per Tanno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.10

CASINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività, a carattere nazionale, di vigilanza, coordinamento ed informazione nel settore delle aperture di credito a fini sociali per i soggetti che non presentano i requisiti di bancabilità, con particolare riguardo all'imprenditorialità femminile, per l'anno 2020 è corrisposto all'Ente nazionale per il microcredito un contributo straordinario di 300.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti modifiche:*

2020: - 300.000.

26.11

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-*bis*. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

4-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera *d)*, comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2009.

4-*quater*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

26.0.1 (testo 2)

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantitile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario

finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

6. In caso di cessione a terzi dei mini *band* o dei portafogli di mini *band* su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini *bond* e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dì 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.1

FERRARI, RAMPI, ROSSOMANDO, MANCA, TARICCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure per il sostegno all'accesso al credito per le PMI)

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti.".

3. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il

superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

4. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantitile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

5. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantirle, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

6. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dì 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

———————

26.0.9

FERRARI, COLLINA, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Utilizzo da parte del lavoratore di aziende in crisi della liquidazione anticipata Naspi per la sottoscrizione del capitale di una cooperativa)

1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma precedente, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

26.0.12

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo.

3. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al comma 1 e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «164 milioni» *e:* «305 milioni» *con le seguenti:* «255 milioni».

26.0.15 (testo 2)

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A - annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-*bis)*. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 10 per mille"».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 7.500.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

26.0.15

PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, LANNUTTI, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO, BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Cambiale digitale)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A - annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-*bis)* Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 3 per mille".».

26.0.17 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, PIRRO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22.

giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documenta-

zione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «174 milioni» *e le parole:* «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»*;*

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

26.0.22

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis.*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 27

27.2

MIRABELLI, MORONESE, DE PETRIS, COMINCINI, Assuntela MESSINA, MANCA, L'ABBATE, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» *aggiungere le seguenti:* «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

27.0.2

BOTTICI, FENU, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 494, dopo le parole: "per atto tra vivi" sono aggiunte le seguenti: "nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018

rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute";

b) al comma 496, dopo le parole: "del costo di acquisto," sono aggiunte le seguenti: "in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di più acquisti" e dopo le parole: "inclusi gli oneri fiscali" sono aggiunte le parole: "sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni,";

c) al comma 502-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare."».

27.0.6

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'articolo 10, comma 1, quarto periodo, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite con le seguenti: "duecentoquaranta giorni"».

27.0.7

BOTTICI, FENU, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 501, è inserito il seguente:

"501-*bis.1*. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all'esame delle domande."».

27.0.8

BOTTICI, FENU, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 493 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145)

1. Il termine previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, scade il 18 aprile 2020».

27.0.9

BOTTICI, FENU, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PUGLIA, BOTTO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 27-*bis.*

(Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono assegnati 3 milioni di euro.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 494 è inserito il seguente:

"494-*bis.* I beneficiari delle prestazioni FIR di cui al comma 2, che risultano essere in attesa della concreta erogazione, anche parziale, delle prestazioni FIR, possono accedere al beneficio di cui all'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

Conseguentemente all'articolo 93, comma 2, le parole: «15 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «16 per cento».

Art. 28

28.5 (testo 3)
GRASSI, PIRRO

Sostituire i commi da 1 a 10, con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferi-

mento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.5 (testo 2)

GRASSI, PIRRO, GRANATO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:*

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnicooperativa e gestionale, Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali.

Dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.»;

b) *al comma 16, sostituire le parole:* «16 milioni» *con le seguenti:* «36 milioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.5

GRASSI, PIRRO, GRANATO, MARILOTTI

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale del comitato di cui al comma 2.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca (CICR), dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CICR promuove il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, considerando, tra gli altri, gli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione definiti dal PNR, gli obiettivi di politica economica del Governo funzionali alla produttività e alla competitività del Paese, nonché criteri di adeguata rappresentatività ed avvicendamento dei settori scientifici. Il CICR favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la struttura di governo e lo statuto del CICR, garantendo l'indipendenza e la terzietà degli organi direttivi da individuare secondo criteri elettivi, di merito nonché di rotazione dei settori disciplinari, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della ricerca scientifica.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) sono trasferite al CICR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Comitato Interministeriale di Coordinamento della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione».

28.8

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Sostituire i commi da 1 a 10 con il seguente:

«1. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 25 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro dal 2022, da iscrivere su apposito fono dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

28.15

CASTELLONE, CASTIELLO, GRANATO, FLORIDIA, PUGLIA, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Organizzazione e management degli enti di ricerca";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Entro il 31 marzo 2020, gli enti di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, definiscono nello statuto e nel regolamento di organizzazione e funzionamento il management scientifico e gestionale dell'ente articolato nella Direzione generale, nei Dipartimenti scientifici con compiti di coordinamento scientifico di Strutture di ricerca dotate di autonomia scientifica e gestionale, nel Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e relative Unità di gestione. Il Dipartimento dei servizi generali dell'Ente e le Unità svolgono funzioni di raccordo degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente cui partecipano unitamente alle Strutture di ricerca per le materie di studio e applicazione.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Alla data di entrata in vigore degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti tutti gli incarichi in essere decadono e saranno svolti per un periodo transitorio fino, al completamento delle procedure di individuazione dei Responsabili di cui al comma 1-bis.";

d) al comma 3 sostituire le parole: "della relativa dirigenza" con le seguenti: "dei Responsabili di cui al comma 1-bis";

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli incarichi di direzione ai Direttori dei dipartimenti scientifici, ai Direttori delle Strutture di ricerca, al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione sono conferiti

a ricercatori e tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca pubblici dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale. Qualora non sussistano presso gli Enti sufficienti risorse, di personale con qualifica di ricercatore e tecnologo dotate di alta qualificazione ed esperienza scientifico-tecnologica e/o organizzativo-gestionale, gli incarichi al Direttore del Dipartimento dei servizi generali di Ente e ai Responsabili delle unità di gestione possono essere conferiti anche a dirigenti amministrativi nei ruoli del singolo ente. Gli incarichi sono a tempo pieno, durano quattro anni e possono essere confermati una sola volta per la medesima unità. Gli incarichi sono conferiti previa valutazione comparativa vòlta ad accertare il possesso della comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione di strutture complesse ovvero nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente."».

28.21

DE POLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 50 milioni di euro da ripartire, con DPCM, volto a finanziare la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per il finanziamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Città di Venezia nel mese di novembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni;*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

28.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 13, sostituire le parole: «30 milioni di euro»*, con le seguenti:* «38 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.29 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-*ter*. Della quota di cui al comma 14-*bis*, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione del-

le politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

14-*quater*. La dotazione del Fondo di cui al comma 14-*bis* è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.29

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponi-

bili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-*ter*. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente».

28.30

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'art 5, comma 1, lettera *a)*, della Legge 537/1993, è incrementato di ulteriori euro 20 milioni per il 2020 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2021, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari e associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'art.24 comma 6, secondo e terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostiturie il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.32

RONZULLI, ANGRISANI, BINI, BERTACCO, SAPONARA, BINETTI, SEGRE, UNTERBERGER, BOLDRINI, D'ANGELO, FLORIDIA, GIRO, MALAN, MANTOVANI, MATRISCIANO, MAUTONE, PILLON, GRASSI, FEDELI, DAMIANI, SBROLLINI, VONO, RIVOLTA

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera *e)* del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica nel limite di spesa di 11 milioni di euro per Panno 2020;

b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020, al 2022, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

28.34 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

«16-*bis*. Per l'anno scolastico 2020-2021 i posti riservati al potenziamento delle scuole dell'infanzia sono aumentati di 3 .000 unità che si vanno ad aggiungere e quelle già attivate dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca per l'anno scolastico 2018-2019 per il medesimo grado di scuola. I posti aggiuntivi sono ripartiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra le varie regioni con gli stessi criteri previsti per l'anno scolastico 2018-2019. In nessun caso i posti per il potenziamento della scuola dell'infanzia devono essere sottratti alle scuole di diverso ordine e grado.

16-*ter* Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n.232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge, 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.

16-*quater*. Per il triennio 2020-2022 è assegnato un contributo annuo di 500.000 euro per la Scuola di Scienze Sissa di Trieste».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-bis, *16*-ter *e 16*-quater *pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, 125,5 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

28.40

IORI, VERDUCCI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico, da destinare si predetti gradi di istruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 204,70 milioni di euro per l'anno 2020, di 274,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 270,58 milioni di euro per l'anno 2022, di 340,58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 305,68 milioni di euro per l'anno 2025 e di 386,58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.46 (testo 2)

VERDUCCI, IORI, MANCA

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» *con le seguenti:* «32 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2011» *con le seguenti:* «è incrementato di 198 milioni di euro per l'anno 2020».

28.48

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 16, sostituire le parole: «di euro 16 milioni», *con le seguenti:* «di euro 76 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 43, a comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», *con le seguenti:* «100 milioni di euro».

28.49

MONTEVECCHI, GRANATO, FLORIDIA, RUSSO, BOTTICI, MARILOTTI

Al comma 16, sostituire le parole: «16 milioni» *con le seguenti:* «32 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «198 milioni».

28.61

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente comma:

«16-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 598 è sostituito con il seguente:

"598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale sociopedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti professionali di cui al comma 594, abbiano almeno dieci anni di servizio";

b) al comma 599 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "I soggetti di cui al presente comma possono altresì continuare ad esercitare la professione socio-pedagogica anche in caso di cambio di ente gestore e godono dei diritti previsti dalle clausole di salvaguardia. Il mancato possesso della qualifica non è ostativo per la stipula di un nuovo contratto con un ente gestore subentrante nel medesimo servizio"».

28.64

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale"».

28.65

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 760 e 761 sono abrogati».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000
2021: - 15.000.000

2022: - 15.000.000.

28.73

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, dell'informatica, della meccatronica o della salute è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca un Fondo, di seguito denominato "Fondo Erasmus Italia", con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da 3 a 6 mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a venticinque o ventotto anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione *(master)* di 1º o 2º livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

16-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 16-bis, sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ad euro 32.000 oppure avere un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro annui;

b) essere uno studente in regola con la durata legale corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento

del ventottesimo anno di età per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 3 mesi, al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una Tesi di laurea specialistica o magistrale;

c) essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, sia essa italiana o comunitaria, non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1º livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese;

d) essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria, ottenuta non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2º livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*bis* e 16-*ter* pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.74

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori

e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-*ter* è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

16-*ter*. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

16-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-*ter* deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».

28.78

GRANATO, DRAGO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, LA MURA, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle famiglie e agli enti pubblici territoriali per i servizi di trasporto scolastico, contribuendo alla riduzione delle eventuali quote di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo perequativo per il trasporto scolastico in favore dei comuni con minore gettito fiscale, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.

16-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione ed erogazione delle risorse di cui al comma 16-*bis*.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000;

2022: -10.000.000.

28.88

MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, GRANATO, MARILOTTI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis.* A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato nella misura di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e rifinanziato nella misura di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del Fondo medesimo».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «213 milioni» *e le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «302 milioni».

28.90 (testo 2)

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-*ter*. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati.

16-*quater*. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 66 è sostituito dal seguente: "66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto";

b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto al-

l'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo";

c) al comma 70:

1) al primo periodo, le parole: "del medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: "di un medesimo ambito territoriale" sono soppresse;

d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

e) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

*"*73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1º settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale";

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

"74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

"79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso";

h) al comma 109, lettera *a)*, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso";

i) al comma 109, lettera *e)*, le parole: "per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle seguenti: "per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle"».

28.90

GRANATO, ANGRISANI, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, ROMANO, CROATTI, DONNO, TRENTACOSTE, VANIN, MARILOTTI, DE PETRIS

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-*bis.* A decorrere dall'anno 2020, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, integrano le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono utilizzate in via esclusiva ai fini del rinnovo contrattuale del personale docente delle istituzioni scolastiche e educative.

16-*ter*. I commi da 126 a 130 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati».

28.91 (testo 2)

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-*bis*. Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo immigratorio e con insistiti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021».

Conseguentemente:

1) all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 140 milioni per l'anno 2025 e di 221 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

2) alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

28.91

ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, MAUTONE, DI MICCO, GAUDIANO, RICCIARDI, VACCARO, PUGLIA, MARILOTTI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* Dall'anno scolastico 2020-2021, nelle istituzioni scolastiche a rischio, a forte processo immigratorio e con insistiti e acclarati fenomeni di dispersione scolastica, i posti di sostegno attribuiti in organico di fatto vengono trasformati in organico di diritto fino a un limite di 5.000 unità, nel limite di spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.

16-*ter.* Sino ad agosto 2020 ai componenti dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è riconosciuto l'esonero dall'insegnamento. All'articolo 20, comma 4, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: "e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e a euro 1,9 milioni nell'anno 2020 e a euro 5,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 16-*bis*, pari a 67 milioni di euro per l'anno 2020 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:*

1) per una quota pari a 13,21 milioni per il 2020 e una quota pari a 9,51 milioni a decorrere dal 2021 mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 16-ter.

2) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

3) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni" con le seguenti: "210,21 milioni" e: "305 milioni" con le seguenti: "164,51 milioni".

28.92

QUARTO, L'ABBATE, DI GIROLAMO, SANTILLO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis.* Per le attività di pianificazione e programmazione e relativi piani di gestione, ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2007/60, del decreto legislativo 152 del 2006 e legge 221 del 2015, ivi comprese le attività di studio, monitoraggio e rilievi delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all'arti-

colo 63 del decreto legislativo 152 del 2006, è autorizzata la spesa annua di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

28.98

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis.* È data facoltà agli studenti universitari che sono in regola con i pagamenti delle tasse e che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti dai rispettivi corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale».

28.102 (testo 2)

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, COLTORTI, MARILOTTI

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-*ter*. All'onere derivante dal comma 16-*bis*, pari a 19 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.102

CASTELLONE, GRANATO, FLORIDIA, MATRISCIANO, PUGLIA, PIRRO, COLTORTI, MARILOTTI

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, i seguenti:

«16-*bis*. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-*ter*. All'onere derivante dal comma 16-*bis*, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.0.5 (testo 2)
GIRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.
(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 il rapporto di impiego del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica musicale e coreutica è disciplinato in regime di diritto pubblico. In via transitoria fino all'adozione di una specifica disciplina normativa, che regoli il predetto rapporto in modo organico ed in conformità all'articolo 33, sesto comma della Costituzione ed alle disposizioni della legge 21 dicembre 1999 n. 508 non espressamente incompatibili con il regime di diritto pubblico ed in prima applicazione senza determinare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, continua a trovare applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018"».

28.0.5
GIRO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.
(Sistema pubblicistico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. A decorrere daranno accademico 2020/2021 il trattamento giuridico ed economico dei professori delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è disciplinato, in analogia con il sistema universitario, in regime di diritto pubblico secondo le modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dell'articolo 2 commi 1 e 4 della legge 21 dicembre

1999, n. 508. In prima applicazione il trattamento economico dei professori non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.».

28.0.15 (testo 2)

CATTANEO, RUBBIA, SEGRE, GRANATO, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI, BONINO, STEGER, CALIENDO, ERRANI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, CALANDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziate per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a partire dell'autorizzazione di spesa del 2021 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i

valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua princìpi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. Della Commissione è membro di diritto, il presidente del Comitato scientifico della Fondazione Human Technopole di cui all'articolo 17 dello Statuto.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

28.0.15

GRANATO, CATTANEO, SEGRE, PESCO, CASTELLONE, DELL'OLIO, DI MARZIO, ENDRIZZI, GALLICCHIO, LEONE, MARINELLO, MAUTONE, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, Giuseppe PISANI, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, PAVANELLI, GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, QUARTO, NOCERINO, VANIN, DI

MICCO, BOTTO, ANGRISANI, LANNUTTI, BOTTICI, BINETTI, BOLDRINI, LANIECE, DURNWALDER, SERAFINI, ERRANI, STEGER, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Vincolo parziale di destinazione delle risorse stanziate per la Fondazione Human Technopole a favore della ricerca pubblica del Paese)

1. Il 60 per cento delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole di cui al comma 121 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è vincolato:

a) alla creazione e implementazione presso la stessa Fondazione di più *facilities* infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nelle scienze della vita, biomolecolari e dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica dei Paese per aumentarne la competitività;

b) al sostegno dei costi delle parti tecnologiche dei progetti selezionati da svilupparsi nelle *facilities* della Fondazione;

c) al sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione Human Technopole a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca a una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al comma successivo.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatoti esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni in Università, IRCCS, e Enti pubblici di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua princìpi e criteri di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione.

5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti a Università, IRCCS ed Enti pubblici di ricerca italiani che intendano sviluppare

la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tatto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle risorse, competenze tecnologiche, infrastrutture e dotazioni delle *facilities* della Fondazione Human Technopole, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso.

6. La Fondazione Human Technopole adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione Human Technopole conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico delle *facilities* della Fondazione Human Technopole che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione.».

28.0.17

IORI, VERDUCCI, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. I suddetti 1.000 posti sono aggiuntivi rispetto a quelli già assegnati alla scuola dell'infanzia ai sensi del comma 7, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le regioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 202,785 milioni di euro per l'anno 2020, di 258,670 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,842 milioni di euro per l'anno 2022, di 329,842 milioni di euro per ciascuno degli anni

2023 e 2024, di 294,842 milioni di euro per l'anno 2025 e di 375,842 milioni di euro-annui a decorrere dall'anno 2026».

28.0.18

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

28.0.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Insegnamento dell'educazione alimentare nei programmi scolastici)

1. Allo scopo di contrastare la diffusione dell'obesità infantile, è introdotto, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, l'insegnamento dell'educazione alimentare, come materia di studio obbligatoria.

2. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento dell'educazione alimentare, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.

3. Lo studio dell'educazione alimentare, oltre alla normale didattica in aula, può comprendere attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate presso centri di ricerca ed istituzioni.

4. L'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza che squilibri ed eccessi alimentari determinano malattie degenerative e dismetabolismi.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il contenuto dei programmi di insegnamento dell'educazione alimentare.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n, 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione alimentare e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

7. all'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima».

28.0.26

ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguente:*

Art. 28-*bis.*

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.

28.0.28

IORI, ERRANI, FARAONE, ZANDA, VERDUCCI, CERNO, SBROLLINI, PRESUTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Disposizioni in materia di infrastrutture europee delle scienze umane, sociali e digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale)

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dalla "*European*

Strategy Forum on Research Infrastructures" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata la spesa di 4,8 milioni annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'articolo 2, comma 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

28.0.29

SACCONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno l'*hub* delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico nella *roadmap* della "*European Strategy Forum on Research Infrastructures*" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 4,8 milioni annui, per un triennio, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle

scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022," *con le seguenti:* "di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,"».

28.0.31

MARILOTTI, ANGRISANI, DE LUCIA, FENU, GRANATO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 2 8-*bis*.

(Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento)

1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.35 (testo 2)

VERDUCCI, IORI, MANCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori)

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «11 milioni di euro per l'anno 2020, 135 milioni di euro per l'anno 2021 e 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

28.0.37 (testo 2)

RUSSO, ANGRISANI, MARILOTTI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AF AM, a decorrere dall'anno 2020, è incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

2. Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni dell'AFAM dagli effetti attuativi della *no tax* area di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento è ripartito tra le istituzioni statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della sopra citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico è rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.

4. Gli incarichi d'insegnamento, di cui al comma 3, non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento, di cui al comma 3, non da luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *sono sostituite dalle seguenti:* «di 202,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 293,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 363,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 328,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 399,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

28.0.38

GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente logge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.44

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Incremento ore percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, con effetti dall'esercizio finanziario 2020, sono attuati per una durata complessiva:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali e nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli Istituti tecnici;

b) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 18,8 milioni nel 2020 e di 56,5 milioni a decorrere dal 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

28.0.48

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente:

"5-*quinques*. I soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, sono immessi in ruolo a decorrere dal 1º gennaio 2020, con la qualifica di collaboratore scolastico, con le modalità e la procedura prevista dal predetto articolo 1.

5-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 5-*quinquies*, le risorse previste dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sono incrementate a decorrere dal 2020 di 4.679.000 di euro e l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione Siciliana è aumentato di 119 unità".»

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delie finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 4.679.000;
2021: - 4.679.000;
2022: - 4.679.000.

28.0.53

MANCA, IORI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo 62**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Comandi di docenti e dirigenti scolastici presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: -;
2021: - 2.500.000;
2022: - 4.500.000.

28.0.54 (testo 2)

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*: 1. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, pari ad euro 1,81 milioni per l'anno 2020, euro 2,72 milioni per l'anno 2021 e 2,72 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

28.0.54

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022"».

28.0.60

BERARDI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

28.0.61

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Contributi alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

1. Il fondo di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

28.0.63 (testo 2)

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "214 milioni" sono sostituite con le seguenti: "114 milioni";

b) le parole: "305 milioni" sono sostituite con le seguenti: "205 milioni";

c) le parole: "375 milioni" sono sostituite con le seguenti: "275 milioni";

d) le parole: "340 milioni" sono sostituite con le seguenti: "240 milioni";

e) le parole: "421 milioni" sono sostituite con le seguenti: "321 milioni"».

28.0.63

RAUTI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 28-*bis.*

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.68

IORI, GRANATO, SBROLLINI, LANIECE, CANGINI, VERDUCCI, RAMPI, MANCA, MONTEVECCHI, ANGRISANI, VANIN, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Coordinatori di struttura educativa)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto."».

28.0.77

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziate a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali dì politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

28.0.80

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 28-*bis*.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, sono stanziate a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Art. 29

29.0.4 (testo 2)
D'ALFONSO, FENU

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis.*

1. Al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai fini di cui al comma 1, per la scelta del contraente, le amministrazioni procedenti provvedono a definire i singoli adempimenti di propria competenza, attraverso il responsabile unico del procedimento, disponendo, per ogni fase procedurale prevista dalla legge, di un termine massimo di sessanta giorni, elevabile a novanta giorni, per una sola volta, in caso di particolare complessità, con salvezza dei termini più brevi laddove espressamente previsti. Decorsi i termini stabiliti, in caso di inerzia, si configura un'ipotesi di responsabilità da ritardo in capo al responsabile unico del procedimento per il risarcimento di eventuali danni cagionati, fatte salve le ulteriori ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

29.0.4

D'ALFONSO, FENU

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo n. 50 del 2016)

1. Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo, entro sessanta giorni dalla data di sua approvazione, estendibili a novanta giorni per motivate ragioni da parte del responsabile della procedura, nonché uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. In caso mancata attivazione da parte del soggetto responsabile entro i predetti termini, l'organo collegiale competente di riferimento nomina, entro i successivi sessanta giorni, un commissario *ad acta* per l'adempimento del bando di gara"».

Art. 30

30.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 289, 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 777,2 milioni di euro per

l'anno 2022, di 968,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.256 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1. 040,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 289,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 777,2 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 593,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 881 milioni di euro per l'anno 2024, a 700,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 619,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 325,5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 111,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 14,5 milioni di euro per l'anno 2020.

30.0.6

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.».

30.0.27

PARENTE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Disposizioni di agevolazione per le imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e da piani di recupero occupazionale)

1. All'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 26-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

"*c)* imprese esercenti attività di *call center*, le quali, a decorrere dal 1º gennaio 2020, saranno tenute alla contribuzione di cui agli artt. 5 e 23";

2. All'articolo 41 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 41 sostituire le parole: "per gli anni 2019 e 2020" con le parole: "per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022", e sostituire le parole: "superiore a 1.000 unità" con le parole: "superiore a 500 unità";

b) al comma 3 dopo le parole: "non continuativi" aggiungere infine il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7 dopo le parole: "per l'anno 2020" aggiungere: ", 2021 e 2022".

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novem-

bre 2019, n. 128 rimangono destinate alle specifiche situazioni occupazionali esistenti, rispettivamente, sul territorio della regione Sardegna e sul territorio della regione Sicilia».

30.0.29 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ripristino IRI)

1. L'articolo 1, comma 1055 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.986.600.000;

2021: - 1.238.100.000;
2022: - 1.263.600.000;
2023: - 1.250.000.000;
2024: - 1.253.100.000;
2025: - 1.255,300.000.

30.0.29

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ripristino IRI)

1. L'articolo 1, comma 1055 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.986.600.000;

2021: - 1.238.100.000;
2022: - 1.263.600.000;
2023: - 1.250.000.000;
2024: - 1.253.100.000;
2025: - 1.255.300.000.

30.0.33 (testo 2)

MININNO, ANGRISANI, CRUCIOLI, DI GIROLAMO, GRANATO, ORTIS, LUCIDI, DE LUCIA, TRENTACOSTE, FENU, ROMANO, LEONE, L'ABBATE, NATURALE, ROMAGNOLI, BOTTO, LICHERI, MATRISCIANO, FERRARA, Marco PELLEGRINI, GIANNUZZI, PRESUTTO, MOLLAME, Giuseppe PISANI, ABATE, MAUTONE, MARINELLO, PUGLIA, GAUDIANO, RICCIARDI, GALLICCHIO, GUIDOLIN, NOCERINO, DRAGO, QUARTO, DI MICCO, CORRADO, AUDDINO, PIRRO, GARRUTI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 30-*bis*.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

1. In relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per

gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede:

a) il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento che rappresenteranno, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento;

b) l'annullamento di eventuali sanzioni già comminate, tranne che nei casi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) la cancellazione degli interessi di mora eventualmente già maturati alla data della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso; fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione, del progetto e della sua effettiva realizzazione, da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite per le agevolazioni di rispettiva competenza le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle

iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo.

6. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo di garanzia con una dotazione di 3 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello Sviluppo. Economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

30.0.34
FAGGI

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 30-*bis.*
(Rivalutazione dei beni d'impresa)

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di even-

tuali addizionali nella misura del 5 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 7.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura dell'8 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6. In caso di opzione per il regime speciale di cui all'art. 1, commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296/2006 che dia luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1, comma 126, con gli effetti e le opzioni di cui ai commi da 127 a 130 della medesima legge, prima che il valore fiscale dei beni rivalutati ai sensi delle disposizioni precedenti sia divenuto efficace, il credito derivante dai pagamenti eventualmente effettuati ai sensi delle presenti disposizioni può essere immediatamente compensato con il debito per la predetta imposta d'ingresso.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2021.

10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 3.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, pari a 8,4 milioni per l'anno 2023, pari a 5,7 milioni per l'anno 2024, pari a 5,8 milioni per l'anno 2025 e pari a 6 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «302 milioni e 500 mila», *le parole:* «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «366 milioni e 600 mila», *le parole:* «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «396 milioni e 300 mila», *le parole:* «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «334 milioni e 200 mila» *e le parole:* «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «415 milioni.

30.0.35

ANASTASI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 30-*bis.*

(Modifiche alla disciplina dei PIR)

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1 º gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,0 in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 25 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di

imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018, in quanto compatibili.

4. Agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge n. 145 del 2018».

Art. 31

31.4

LUPO, SANTILLO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» *con le seguenti:* «2,5 miliardi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-*bis.*

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: "47. A decorrere dal 1º gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con, modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1º gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimen-

tare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29,1 nella misura del 70 per cento".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per quota parte mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «44 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

31.7

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, a decorrere dal 1 luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies*.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma 3-*bis*, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma 3-*bis*, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*quater*. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma 3-*bis* per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del

contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.

3-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma 3-*bis*, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3-*sexies*. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinquies* anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma 3-*bis* provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1º luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

3-*septies*. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma 3-*bis* spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 202.0 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1º luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità dì attuazione del presente comma.

3-*octies*. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-*novies*. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti *de minimis* ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE».

31.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies.* Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo».

31.0.1 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere in seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Promozione delle Accademie di Belle Arti)

1. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

31.0.3

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet*)*

1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall'autorità competente ovvero

debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l'illegittimità della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

3. Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall'utente.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"*1-bis.1.* Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio";

b) al comma 1-*quinquies*, le parole: "del comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1-*bis* e 1-*bis.1*";

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "1, 1-*bis*" sono inserite le seguenti: "1-*bis.*1".

5. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

31.0.5

BALBONI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Abrogazione del reddito di cittadinanza)

1. L'articolo 1, comma 255 del 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

Conseguentemente, il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziate per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

31.0.12 (testo corretto)

FENU, LEONE, PUGLIA, BOTTO, MARILOTTI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, di nuova costruzione o ristrutturati, con un investimento superiore al 50 per cento del valore catastale risultante dei fabbricati stessi, o con un investimento che permette la certificazione di detti fabbricati nelle classi energetiche "A" e "B", ai sensi delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della relativa normativa regionale, locati da imprese, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del Capo VI, del Titolo I. Le spese e gli altri componenti negativi sono ammessi in deduzione"».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

Art. 32

32.6

TAVERNA, SANTILLO, DELL'OLIO, FERRARA, MATRISCIANO, LA MURA, PUGLIA, BOTTO

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» *con le seguenti:* «188.895.000 euro».

32.13

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «114 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «205 milioni».

32.14

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata, per l'anno 2020, a bandire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concorsi per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 213.048.333 per l'anno 2020, di euro 302.145.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 372.145.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di euro 337.145.000 per l'anno 2025 e di euro 418.145.000 a decorrere dall'anno 2026».

32.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, BAGNAI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere i seguenti:*

«TITOLO V-BIS.

MISURE STRAORDINARIE PER LA CRESCITA

''Art. 32-*bis*.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Art. 32-*ter*.

(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo

2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:

a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre.2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempe-

stivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

16. Ai soli fini del presente articolo:

a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;

b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante. utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono Versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico"».

32.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«TITOLO V-BIS.
MISURE PER LE EMERGENZE

''Art. 32-*bis*.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese nei mesi di ottobre e novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle aree interessate a cui destinare le risorse.

4. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione

non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale.".*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431,della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«TITOLO V-BIS.

MISURE PER LE EMERGENZE

''Art. 32-*bis*.

1 Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Venezia nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina del commissario delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di

erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale."»*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo

1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«TITOLO V-*bis*

MISURE PER LE EMERGENZE

''Art. 32-*bis.*

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Matera nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 400 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi

comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Commissario Delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge stilla *Gazzetta ufficiale*"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

32.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Riconversione industriale)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ", dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone" sono soppresse».

32.0.6

ROSSOMANDO, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Proroga del credito d'imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore)

1. L'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1º gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 185 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

32.0.8

LANZI, GUIDOLIN, PUGLIA, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo periodo, le parole: "per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,", sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta 2019 e 2020," e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» *con le seguenti*: «290 milioni di euro per l'anno 2020 e 285 milioni di euro per l'anno 2021».

32.0.12

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.0.15 (testo 2)

MOLES

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunto il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

1. Al fine di assicurare il gettito di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3 per la cessione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta per materia nel senso che la stessa si intende riferita,

per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.15

MOLES

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.21

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

1. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1º gennaio 2019».

32.0.48

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Modificazioni al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *p)*, del comma 1, dell'articolo 2, le parole: "alla data del 31 dicembre 2015" sono soppresse;

b) al comma 3, dell'articolo 26, le parole: "detenute al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

32.0.49

CONZATTI, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato".

2. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico»;

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.52

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e di 60 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.53

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000", sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 500";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

c) al comma 7, il quarto periodo è sostituito con il seguente: "I benefici di cui al comma 3 e al presente comma rientrano tra le prestazioni già finanziate con il contributo ordinario di cui all'articolo 23 del presente decreto legislativo".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 32 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

32.0.59 (testo 2)

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro

40 milioni a decorrere dall'anno 2022. Una quota dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, è destinata all'incremento delle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.59

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, TAVERNA, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per l'anno 2021, di 265 milioni di euro per l'anno 2022, 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

32.0.62

FERRARA, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a 32 segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono subordinate alla positiva verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'adeguatezza delle facoltà assunzionali maturate comunicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.027.403;

202.1: - 4.109.611;
2022: - 7.191.819.

32.0.76

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello quali-

tativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la-registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinquies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contrarli di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

32.0.85

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, MARILOTTI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Misure in materia di cartolarizzazione)

1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "1 e 1-*bis* del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera *''*;

b) dopo le parole: "inferiore ad euro 2 milioni," sono aggiunte le seguenti: "direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario fi-

nanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,";

c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies* della presente legge".

2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "derivanti da aperture di credito" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

b) al comma 4-*ter*:

1) dopo le parole: "derivanti da aperture di credito in qualunque forma" sono aggiunte le seguenti: "o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative";

2) dopo le parole: "contrattualmente previste. Gli incassi" sono aggiunte le seguenti: "e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti";

3) dopo le parole: "da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,";

4) dopo le parole: "cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione" sono aggiunte le seguenti: "se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti"».

32.0.86

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Cartolarizzazione dei crediti con finanziamento e trasferimento rischio su società)

1. All'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma z-*quater*, le parole: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7", sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7.1.";

b) al comma z-*octies*, le parole: ", anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura: concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun-patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa".

c) al comma z-*novies*, la parola: "suddetta", è sostituita dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera *a)*".

2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.90 (testo 2)

CONZATTI, FEDELI, COMINCINI, BOTTICI, MAIORINO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere si a effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio. 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora

la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

3. All'articolo ,148-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi" sono inserite le seguenti: ", purché non superiore a tre,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "La CONSOB stabilisce tali limiti", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,".

3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.90

CONZATTI, COMINCINI, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati conse-

cutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base à proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

3. Ai fini della verifica dell'attuazione del presente articolo è stanziato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022 al Dipartimento delle Pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

32.0.101 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Introduzione della flat tax *al 2 3 per cento)*

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1*. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13 .000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28 .000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede, quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax* 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro).

4. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 99, sopprimere il comma 2, sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.101

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Introduzione della flat tax *al 23 per cento)*

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1*. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 50.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

a) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle. disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;

b) quanto a 25.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Entro la data del 15 gennaio 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 25.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 25.000 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da as-

sicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. *(flat tax 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro)*.

3. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

32.0.110

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza e la modernizzazione del Paese)

1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di scrittura privata, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito detratto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili"».

32.0.114

GIACOBBE, ALFIERI, GARAVINI, ALDERISI, CARIO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2020 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.500.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

32.0.119 (testo 2)

BRIZIARELLI, PILLON, CANDIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, da ripartirsi annualmente mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Conferenza Stato-città e autonomie locali.

2. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due città dell'intero territorio nazionale, sono considerati interventi prioritari di cui al comma 1, quelli delle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi, già oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riservata alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati e a effettuare direttamente il monitoraggio attraverso la strumentazione installata esistente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99».

32.0.119

BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento del territorio a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione del presente articolo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.129

CENTINAIO, RUFA, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

l. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'associazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire

tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

32.0.130

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art.32-*bis.*

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver cessato o sospeso la propria attività;

b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;

c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;

d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;

e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e ii recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1º o 2º livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana

o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto. il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

32.0.131

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art 32-*bis.*

(Detassazione Start Up *innovative)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo StartItalia" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;

b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;

c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, meccatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.134

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano)

1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

32.0.135

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(*Fondazione* Human Technopole)

1. Il comma 121, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e per 84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 ai fini: *a)* della creazione e implementazione presso la Fondazione di più *facilities* infrastrutturali nelle scienze biomolecolari ad alto impatto tecnologico e nella scienza dei dati, complete delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro funzionamento, di libero accesso alla comunità scientifica del Paese per aumentarne la competitività nelle materie delle scienze della vita; *b)* del sostegno delle spese di mobilità di quanti compiono la loro ricerca avvalendosi di tali *facilities*. All'onere di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

2. L'individuazione delle infrastrutture tecnologiche di cui al comma 1 avviene da parte degli organi della Fondazione *Human Technopole* a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunità scientifica nazionale. L'accesso alle *facilities* individuate è libero e si realizza mediante sottomissione competitiva di progetti di ricerca ad una "Commissione indipendente per la valutazione", di cui al seguente comma.

3. La "Commissione indipendente per la valutazione" è istituita secondo le migliori pratiche internazionali della valutazione tra pari individuando i valutatori esclusivamente tra scienziati senza affiliazioni, incarichi o collaborazioni di Università, IRCSS, e enti di ricerca italiani. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione sono a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, con decreto interministeriale di natura non regolamentare da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce i criteri e le procedure per la composizione, anche numerica, della Commissione di cui al comma 3 e individua princìpi e criteri

di valutazione dei progetti di ricerca sottoposti alla medesima Commissione. 5. Alla "Commissione indipendente per la valutazione" spetta il compito di valutare i progetti di ricercatori o gruppi di ricercatori afferenti ad Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca del Paese che intendano sviluppare la parte tecnologica della propria idea di ricerca in tutto o in parte avvalendosi, nei limiti del comma 1 del presente articolo, delle infrastrutture e dotazioni della Fondazione *Human Technopole*, concorrendovi mediante bandi annuali competitivi di accesso e mediante richieste di valutazione diretta.

6. La Fondazione *Human Technopole* adotta una contabilità separata sull'utilizzo delle risorse di cui al primo comma del presente articolo e relaziona, con cadenza biennale, delle attività svolte e programmate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero della salute per la successiva trasmissione alle Camere.

7. Ai fini degli esiti della ricerca, i ricercatori che ai sensi del presente articolo svolgono in tutto o in parte i progetti di ricerca presso la Fondazione *Human Technopole* conservano l'affiliazione dell'Ente scientifico di provenienza; il personale tecnico e scientifico della Fondazione *Human Technopole* che abbia partecipato direttamente all'implementazione del progetto di ricerca concorre al prodotto scientifico con la propria affiliazione».

32.0.139

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inseguire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

32.0.142

FANTETTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Riconoscimento, tutela e promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "*Italian Sounding*"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.

2. Per "ristorante italiano" si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geogra-

fica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto "pizza" o il prodotto "gelato", definendoli come "italiani", si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.

3. È istituito, presso il MiPAAF, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:

a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI);

b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE);

c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF);

d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT);

e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione ita-

liana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MiPAAF, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui sopra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fomite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.

6. È istituita la "Conferenza annuale - Stati generali - della ristorazione italiana nel mondo", quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di "Ristorante italiano nel mondo", di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle 'imprese e. dei prodotti agricoli e agroalimentari del MiPAAF».

32.0.143

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis.*

(Lavoro accessorio)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessoriò.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 8 e seguenti sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e .delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

9. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 8, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i da-

ti anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività dì lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui al presente articolo, sono destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 100.000 euro annui per le annualità 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 100.000 euro per le annualità 2020-2022.

32.0.151

FEDELI, VALENTE, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE, L'ABBATE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 32-*bis*.

(Piano straordinario di trasformazione del sistema moda italiana)

1. Al fine di promuovere, incentivare e agevolare la trasformazione delle produzioni del sistema moda italiana secondo i principi dell'economia circolare, alle aziende del sistema moda italiana che avviano processi di trasformazione dell'impresa, implementando processi produttivi circolari e sostenibili, sono riconosciuti i benefici previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

2. La trasformazione delle produzioni in senso circolare e sostenibile è realizzata in attuazione di un progetto di economia circolare e rigenerativa, nel rispetto delle nonne regolamentari e secondo le più avanzate tecnologie disponibili.

3. Il progetto di economia circolare e rigenerativa deve essere redatto secondo le disposizioni regolamentari di cui al successivo comma 8 e depositato presso la competente CCIAA. Tale progetto definisce un sistema abilitante per la trasformazione circolare delle lavorazioni tessili e costituisce bene immateriale dell'azienda.

4. Le attività formative in materia di economia circolare sono ammesse ai benefici di cui al comma 46, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205.

5. Nei casi in cui il progetto di economia circolare sia attivato da *Start Up* o PMI, le stesse sono assimilate a *Start Up* o PMI innovative e sono disciplinate ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 18 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

6. I tessuti e le fibre risultanti dalle lavorazioni, al netto dello smaltimento dei materiali tecnicamente inutilizzabili, sono classificati "materia prima tessile recuperata".

7. La materia prima tessile recuperata deve:

a) avere un impiego successivo tecnicamente certo e individuato da impegni o rapporti contrattuali;

b) essere impiegata nello stesso processo produttivo o in uno successivo, anche da parte di terzi, secondo le normali pratiche industriali;

c) rispettare tutti i requisiti di legge previsti per il successivo uso specifico.

8. Alle transazioni commerciali di materia prima tessile recuperata si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di circolarità sulla base ai quali valutare le iniziative ammissibili ai benefici di cui al presente articolo e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare, le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Art. 33

33.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* al comma 1, le parole: «autorità delegata per coesione», sono sostituite dalle seguenti: «e la coesione territoriale»;

b) *alla lettera b), capoverso* «7», *lettera* b), *sostituire le parole:* «sentite», *con le seguenti:* «d'intesa con».

33.0.4

COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-*ter* della legge n. 130 del 2018 sono estese, nel limite massimo di un milione di euro annui, al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

Art. 34

34.5
SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 2, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Art. 35

35.2
ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Art. 36

36.1 (testo 2)

GUIDOLIN, VANIN, MATRISCIANO, ENDRIZZI, GIROTTO, PESCO, ANGRISANI, SANTANGELO, BRIZIARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera *a)*, premettere la seguente:

«0*a)* all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche dalle regioni su cui insiste una o più aree di crisi complessa individuate ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina dei benefici fiscali e delle semplificazioni di cui all'articolo 5."»;

2) dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"»;

b) a*ggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«1-*bis*. Le modalità di istituzione di una ZES di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, e sottoposti a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per l'anno 2021, di 130 milioni per l'anno 2022 e di 200 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2.014 n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

36.2 (testo 2)

FLORIDIA

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* all'articolo 4, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4, può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.2

FLORIDIA, BRIZIARELLI

Al comma 1, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0*a)* all'articolo 4, il comma 4-*bis* è sostituito con il seguente:

"4-*bis*. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio pari al numero di aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2, fino ad un massimo di tre"».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

36.12

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2020-2022 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

1-*ter*. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma 1-*bis*, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

1-*quater*. L'agevolazione di cui al comma 1-*bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

1-*quinquies*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

1-*sexies*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

1-*septies*. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1-*bis*, i presidenti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - previa intesa rispettivamente con i presidenti delle regioni Veneto e Liguria - adottano, i provvedimenti necessari all'eventuale integrazione dei relativi siti retroportuali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

36.14

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento".

1-*ter*. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "nelle zone assistite delle regioni" sono inserite le seguenti: "Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,".

1-*quater*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte. In fine, le seguenti parole: "e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento"».

Conseguentemente:

a) *nella rubrica, dopo la parola:* «Zes», *inserire le seguenti:* «e Zls»;

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

36.21

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decre-

to - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del punto franco di cui al presente articolo"».

36.0.3 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

36.0.3

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)* del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo Il del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili».

36.0.4 (testo 2)

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *e)*, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

36.0.4

VONO, MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni ulteriori relative alle ZES per il settore dei trasporti)

1. All'articolo 5 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, al termine del comma 2, sono inserite in fine le seguenti parole: "Si rendono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *e)*, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. L'efficacia di cui al precedente comma, è a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con quanto disposto dall'articolo 1, commi 108, 109 e 110 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

36.0.8

SCHIFANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Zona Franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dell'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e s.m.i., e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e s.m.i.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del!'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

36.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali non predefinite)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3 lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera *c)*".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.11 (testo 2)

L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Moronese, Ortis, Matrisciano, Guidolin, La Mura, Puglia, Botto, Campagna

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie

di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si

provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-*quinques*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100 per cento, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.".

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

8. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'art. 36, comma 1, lettere *d), f), o)* e *cc)* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020, di 263 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 173 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 138 milioni per l'anno 2025 e di 219 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»;

b) *alla* Tabella A, *voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

36.0.11

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Zone economiche ambientali - ZEA)

1. Al fine di implementare il sistema delle aree protette nazionali quali contesti di mitigazioni dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di condizioni favorevoli, in termini sociali, culturali, economici, finanziari e amministrativi, dei cittadini e delle imprese che operano in tali aree ovvero che intendano ivi trasferirsi, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

2. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale secondo modalità eco-compatibili, possono usufruire delle tipologie di agevolazioni di cui al presente articolo. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento;

c) le attività oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per le finalità di cui al comma 1, alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto per gli investimenti sostenuti o avviati negli anni 2020 e 2021 nell'esercizio dell'attività d'impresa, pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 20.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, entro il termine di- sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 3.

5. Per sostenere l'attività produttiva eco sostenibile in ambito ZEA, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a concedere alle micro piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura dell'ottanta per cento degli investimenti fino a 30.000 euro effettuati all'interno del territorio delle ZEA. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento e sono concessi per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Gli importi derivanti dalla restituzione da parte dei beneficiari dei finanziamenti di cui al precedente periodo sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-*quinques*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di quindici punti percentuali, fino ad un massimo del 100 per cento, per interventi realizzati su edifici localizzati in Comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione dei Comuni di cui al presente comma.».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «174 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «265 milioni».

36.0.12

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis.*

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale (ZES) per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara».

36.0.13

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.36-*bis.*

1. Al fine di sviluppare l'interscambio commerciale dell'Italia meridionale e di potenziare l'operatività degli *hub* portuali del meridione a vantaggio della economia del territorio; al fine di implementare altresì il numero dei viaggiatori da e per il sud Italia, si rendono opportuni ed indifferibili lavori di ristrutturazione nel porto di Barletta.

2. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2020 e 5,5 milioni di euro per il 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante la riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del MEF».

36.0.15

AUDDINO, MATRISCIANO, PUGLIA, GRANATO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Rafforzamento sistema imprenditoriale dell'area di Gioia Tauro)

1. Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 4.000.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

36.0.16 (testo 2)

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Interventi per la città di Matera colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019 e per il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre

2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

36.0.19

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, SANTILLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 36-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 11, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Sono applicabili per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *e)*, del decreto interministeriale del 24 settembre 2010 e relativi allegati".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a valere sulle dichiarazioni dei redditi presentate dalle aziende nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede nel limite di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, commi da 108 a 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Art. 39

39.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si

sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto infine il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.5

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«8. La gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii. è affidata all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. che, per tale attività, si avvale della Banca Mediocredito Centrale S.p.A. e di altre società interamente partecipate. Si prevede che la predetta Agenzia stipuli all'uopo apposita Convenzione con la Banca Mediocredito Centrale S.p.A. della durata di 10 anni, rinnovabili. La gestione del Fondo realizzata dall'Agenzia medesima ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede l'Agenzia e le risorse sono accreditate su un'apposita contabilità separata».

39.0.1

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo sì applica con riferimento alle corrotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.2

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che 1'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.4 (testo 2)

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale complessa)

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonchè i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre

2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1, sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1, non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonchè accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. All'articolo 3, comma 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "In ogni caso, laddove il maggior reddito determini il superamento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare. La prestazione comunque decade laddove il superamento del valore del reddito familiare sussista anche dopo il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato"».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

39.0.4

CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Misure in favore di lavoratori nelle aree di crisi industriale-complessa)

1. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

2. I lavoratori di cui al comma 1 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

3. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i princìpi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Qualora i lavoratori di cui al comma 1 non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 2, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

6. I lavoratori di cui al comma 1 stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

a) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

b) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

c) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

d) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

7. Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. I centri per l'impiego le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

9. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 1, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

11. L'esonero di cui al comma 10 è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

39.0.6

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. All'articolo 24-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente comma:

"8-*bis*.1. Possono altresì optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, alle medesime condizioni e modalità, i cittadini stranieri di ceppo italiano che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2"».

39.0.7

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

1. All'articolo 24-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", con popolazione non superiore a 20.000 abitanti" sono soppresse».

39.0.8

DRAGO, MATRISCIANO, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 e dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2020. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all'articolo 4 della stessa ordinanza.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

3. I contributi di autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 dicembre 2019.

4. Il termine di sospensione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 2019.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2020.

6. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Cata-

nia, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei comuni indicati allo stesso comma 6.

8. La sospensione di cui al comma 6 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

9. I soggetti indicati al comma 6 e 7 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 6, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 6:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 9.

12. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 6 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «114 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «205 milioni».

39.0.49 (testo 2)
FERRO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di cui al comma 1-*bis*, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasse pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per rimpianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure previste dal comma 1.

1-*ter*. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

39.0.49

FERRO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché'alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasse pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per l'impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto».

39.0.56

SICLARI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis*.

(Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Quale misura compensativa per il danno da inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico viene istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale sull'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni. La tassa sarà pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», *con le seguenti:* «153 milioni» *all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole:* «3 miliardi», *con le seguenti:* «2.939 milioni di euro».

39.0.59

RUSSO, ORTIS, DE LUCIA, NOCERINO, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, VANIN, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, MARILOTTI, LA MURA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 39-*bis.*

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise; Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «301 milioni».

Art. 40

40.9

TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*1-bis*. La dotazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.12

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, NANNICINI, LAUS, BOLDRINI, BINI, TARICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

40.13

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

1-*ter*. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1-*bis* e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni per l'anno 2021 e 55 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede

a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.16

CUCCA, VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il fondo di cui all'art. 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato di ulteriori 24 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 24.000.000;

2021: - 24.000.000;
2022: - 24.000.000.

40.0.1

COMINCINI, RENZI, FARAONE, CONZATTI, GINETTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 40-*bis.*

*(*Start up *a vocazione sociale)*

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate *start up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega per un periodo non inferiore ad un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. La qualifica si determina con il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) è costituita da non più di sessanta mesi;

b) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

c) a partire dal secondo anno di attività della *start-up* a vocazione sociale, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi attraverso l'impiego prevalente di personale, a qualsiasi titolo, con disturbi dello spettro autistico;

f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 40-*ter*.

(Disposizioni fiscali)

1. La retribuzione percepita dal lavoratore assunto dalla *start-up* ai sensi del comma

2. dell'articolo 40-*bis*, non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'INPS la variazione della propria situazione reddituale, per attivare fa procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'Inps accertata, su comunicazione dell'interessato; la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap per 5 esercizi successivi alla data di inizio di attività; sono computate tra le spese deducibili le spese per affitto o acquisto di immobili destinati in via strumentale all'attività di impresa, per un periodo di 7 esercizi.

3. Le spese per l'equipe scientifica e gli operatori medico-sanitari e di sostegno ai dipendenti, nella misura non inferiore al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* a vocazione sociale, sono qualificate ai fini tributari come spese in ricerca e sviluppo.

4. Le spese per consulenze specialistiche e di collaborazione per soggetti specializzati nella cura e ausilio dei soggetti autistici sono integralmente deducibili dal reddito di impresa per un periodo di 7 esercizi.

5. La *start-up* a vocazione sociale di cui all'articolo 40-*bis*, dal momento della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del citato decreto legge 18 ottobre 2019, n. 179, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* a vocazione sociale e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della *start-up* è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*quater*.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up *sociali)*

1. La retribuzione dei lavoratori assunti da una organizzazione di cui all'articolo 40-*bis*, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Art. 40-*quinquies*.

(Incentivi all'investimento in start-up *a vocazione sociale)*

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *startup* a vocazione sociale per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 50.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* sociali, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* sociali per cinque esercizi successivi al investimento stesso.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 150.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un milione di euro, si provvede a decorrere dal 2021 e per ciascuno degli anni 2021-2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 3.

Art. 40-*sexies*.

(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso, a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore d con disturbi dello spettro autistico, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta

procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12/03/1999, n. 68.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale ulteriori rispetto alle somme dì cui all'articolo 4. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (53)

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2020 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 40-*septies*.

(Appalti e concessioni riservate)

1. Alle *start-up* a vocazione sociale si applicano le disposizioni in materia di riserva in materia di appalti dell'articolo 112 del Codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 18 e successive integrazioni e modificazioni».

40.0.4

CANGINI, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Interventi per le persone con disabilità)

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare degli articoli 9 e 20 della medesima Convenzione, in materia di accessibilità e mobilità personale, che dettano principi volti ad assicurare alle persone con disabilità la mobilita personale con la maggiore indipendenza possibile e la piena accessibilità ai trasporti, e tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della medesima Convenzione, è attribuito, decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo iniziale di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGALT), finalizzato prioritariamente a:

a) promuovere azioni istituzionali a carattere generale, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, di sensibilizzazione e informazione sulla mobilita personale delle persone con disabilità;

b) promuovere azioni istituzionali, anche in collaborazione con gli enti pubblici e privati di volta in volta interessati, volte 8.d informare e favorire la cultura dell'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità sulle strade e nel trasporti per favorire la mobilità delle persone con disabilità;

c) promuovere l'accesso e l'informazione per l'uso degli ausili per una mobilita di qualità delle persone con disabilità;

d) promuovere l'uso di strumenti, tecnologie di supporto e forme di assistenza, finalizzati alla migliore mobilità e indipendenza delle persone con disabilità;

e) fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione e informazione sulle tecniche di mobilità;

f) promuovere azioni di sensibilizzazione culturale verso gli enti che producono ausili, strumenti, accessori è tecnologie di supporto alla mobilità , sugli aspetti della mobilita delle persone con disabilità ;

g) agevolare l'apprendimento, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione alternativi e migliorativi delle abilita all'orientamento e alla mobilita delle persone con disabilità».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.7

CARBONE, DE SIANO, CESARO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di due milioni di Euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, tra le quali:

a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;

b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;

c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare la seguente variazione in diminuzione:*

2020: - 2.000.000.

40.0.8

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Contributo straordinario per l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di Fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale tra le quali:

a) manifestazioni e iniziative per la Giornata Nazionale del Braille;

b) diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida;

c) valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2020: - 2.000.000.

40.0.9

MANCA, FERRARI, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti)

1. In occasione dei cento anni di fondazione, all'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, per l'anno 2020, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio Nazionale, per le manifestazioni ed iniziative per la Giornata Nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica e addestramento del cane guida e per la valutazione e monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 0;
2022: - 0.

40.0.13

ROJC, BOLDRINI, BINI, COLLINA, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis.*

(Incremento della dotazione del Fondo persone con disabilità grave - "Dopo di noi")

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole. "e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in 56,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

40.0.16 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies)*, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, al comma 1, lettera *i-septies)*, sostituire le parole: "2.100 euro" e: "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e: "70.000 euro"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

40.0.23

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 sono stanziati 10 milioni di euro annui per il 2020, 2021 e 2022. Al maggiore onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Agli ausili acquistati, per le finalità di cui al comma 40-*bis*, da parte delle scuole o di istituzioni pubbliche operanti nel settore dell'istruzione (es. CTS, USR, MIUR) per essere assegnati ad uso esclusivo ad alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 si applica l'aliquota Iva agevolata al 4 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanza*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000;

2022: - 1.800.000.

40.0.27 (testo 2)

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-*bis*. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, possono dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.

8-*ter*. Per le finalità di cui al comma 8-*bis*, ai comuni è riconosciuto un contributo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «209 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

40.0.27

BOTTICI, MATRISCIANO, MORONESE, RUSSO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 40-*bis*.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «209 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Art. 41

41.1 (testo 2)

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, PILLON

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 31.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 27.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma2;

b) quanto a 1.956 miliardi di euro per il 2021 e 1.756 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 3.438 milioni di euro per il 2020, 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 2.381 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 2.416 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.335 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

d) quanto 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione il fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.1

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.844 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.044 milioni di euro annui per l'anno 2022 e a 5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. È riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili per l'anno 2020, aumentato a 250 euro mensili a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3-*bis*. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 3, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è computato ai fini. della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

3. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 2 non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)* e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno

ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 21.100 milioni di euro per l'anno 2020 e 24.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 3, nonché, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 3.644 milioni di euro per l'anno 2021, 3.833 milioni di euro per l'anno 2022 e 5.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 2, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rimodulare l'importo mensile dell'assegno universale unico di cui al comma 2.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99, e quanto a 2.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

41.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro.

01-*bis*. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 01, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

01-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 01-*septies*. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

01-*quater*. Il contributo di cui al comma 01, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

01-*quinquies*. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 01, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

01-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui

al comma 01, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 01-quinquies e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi. 01-septies. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 01, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 01-quinquies, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.».

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«*6-bis.* Le risorse di cui al comma 1 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 5, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.».

41.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole* «1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.», *con le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e di requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.11

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2020, si applicano a regime le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020 - 50.000.000;

2021 - 50.000.000;

2022 - 50.000.000.

41.12 (testo 2)

DELL'OLIO, MAIORINO, MATRISCIANO, GALLICCHIO, PIRRO, Marco PELLEGRINI

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a) *sostituire le parole:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;

b) *alla lettera* b) *sostituire le parole:* «, a cinque giorni per l'anno 2019 e à sette giorni per l'anno 2020» *con le seguenti:* «, a cinque giorni per l'anno 2019, a sette giorni per l'anno 2020, a nove giorni per l'anno 2021 e a undici giorni per l'anno 2022»;

c) *alla lettera* c) *sostituire le parole:* «per gli anni 2018, 2019 e 2020» *con le seguenti:* «per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

41.14

FEDELI, VALENTE, NANNICINI, ALFIERI, CIRINNÀ, Assuntela MESSINA, BOLDRINI, ROJC, FERRAZZI, D'ALFONSO, PITTELLA, TARICCO, GIACOBBE

Al comma 4, lettera b), *sostituire la parola:* «sette» *con la seguente:* «dieci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione.*

2020: - 50.000.000;

2021: - ;

2022: - .

41.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», *con le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».

2) *alla lettera* c), *sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», *con le parole:* «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

b) *sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.19

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Al comma 5, lettera b)*, sostituire le parole:* «fino a 25.000» *con:* «fino a 60.000» *e le parole:* «fino a 40.000» *con:* «fino a 80.000».

Conseguentemente al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «190 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «290 milioni»;

b) *le parole:* «211 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «311 milioni»;

c) *le parole:* «222 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «322 milioni»;

d) *le parole:* «244 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «344 milioni»;

e) *le parole:* «255 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «355 milioni»;

f) *le parole:* «267 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «367 milioni»;

g) *le parole:* «279 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «379 milioni»;

h) *le parole:* «291 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «391 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «114 milioni»;

b) *le parole:* «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «205 milioni»;

c) *le parole:* «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «275 milioni»;

d) *le parole:* «340 milioni» sono sostituite con le seguenti: «240 milioni»;

e) *le parole:* «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «321 milioni»;

41.20

RIZZOTTI, STABILE

Al comma 5, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza di centri di custodia oraria, il buono di cui al primo periodo è corrisposto in misura pari a 500 euro su base annua e parametrato a undici mensilità"».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 65 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto

nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nei limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2020, forme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici».

Conseguentemente, ridurre di 75 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

41.27

LEONE, ANGRISANI, LANNUTTI, MARINELLO, LA MURA, ORTIS, FENU, ABATE, CAMPAGNA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di famiglie monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per gli interventi in favore dei minori di famiglie monoparentali", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno delle annualità del triennio 2020, 2021 e 2022.

6-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento, nella misura del 50%, di interventi, volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori e, con limitatamente alle finalità appena indicate, dei componenti le loro famiglie. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie per le stesse disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento del restante 50% degli interventi di cui al presente comma.

6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

41.29

DELL'OLIO, FLORIDIA, DE LUCIA, GALLICCHIO, PUGLIA, GRANATO, Marco PELLEGRINI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«*6-bis*. L'assegno di cui al comma 2, è riconosciuto, altresì, nel periodo successivo all'inserimento nel nucleo familiare, per ogni figlio adottato dal 1º gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, al fine di garantire il necessario sostegno per le attività di logopedia, psicomotricità, psicoterapia. La richiesta di accesso al fondo è subordinata alla presentazione di certificato medico che attesti la necessità delle attività di cui al periodo precedente.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità applicative del comma *6-bis*».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

41.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, quantificati in 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.31

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6, aggiungere in fine i seguenti:

«*6-bis*. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-*bis*, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse».

41.32

BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 3 del decreto legge 126 del 2019 è aggiunto il seguente comma:

"3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1º grado, con

la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente"».

41.33

GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1 milione di euro", sono sostituite con le seguenti: "3 milioni di euro";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "della presente disposizione", sono inserite le seguenti: "che dovranno prevedere misure incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni".

c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui alla medesima legge 1º ottobre 2018, n. 117, si applica decorsi quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente periodo e comunque successivamente alla definizione delle modalità di fruizione del contributo di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», *con le seguenti:* «212 milioni di euro».

41.43

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per

il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», *con:* «164 milioni».

41.45

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c)* della legge 27 dicembre 2013, n. 1.47, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2020 di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», *con le seguenti:* «114 milioni di euro».

41.47

CORBETTA, ORTIS, PIRRO, NOCERINO

Dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:

«6-*bis)* L'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis*, pari ad euro 50.000.000 per l'anno 2020, 10.000.000 euro per l'anno 2021 e 10.000.000 euro per l'anno 2022, alla Tabella A, voce:* Ministero della giustizia*, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

41.49 (testo 2)
DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 25.000.000;
2022: - 25.000.000.

41.49
DELL'OLIO, FLORIDIA, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

41.54 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. All'articolo 16, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "durante i tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "durante i 12 mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi", sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: "nei quattro mesi successivi", sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 1.800 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.54

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. All'articolo 16, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *e)*, le parole: "durante i tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "durante i 12 mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti: "dodici mesi";

c) all'articolo 20, comma 1, le parole: "nei quattro mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei dodici mesi"».

41.60

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *f-quater)*, è inserita la seguente:

"*f-quinquies)* le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-bis dell'articolo 95;";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato."».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.61 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 ggiungere, i seguenti commi:

«6-*bis*. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

''Art. 15-*bis.*

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1".

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.61

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Dopo l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

''Art. 15-*bis*.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto de Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo

del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

41.62 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-*bis*. All'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-*bis*, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.62

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di dà inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.63 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *c)*, sostituire il periodo da: "950 euro" sino a: "n. 104" con il seguente: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.63

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, FAZZOLARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *c)*, sostituire il periodo da: "950 euro" sino a: "n. 104" con il seguente: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.64

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal l° gennao 2019"..

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

41.66

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies)* pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

41.0.1

BONINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 41-*bis*.

(Abolizione del reddito di cittadinanza, reintroduzione del reddito di inclusione - Rei, aumento del Fondo per la lotta alla povertà e al-

l'esclusione sociale e istituzione dei Fondi Per l'alloggio degli studenti e Per il Voucher *Universale per i servizi alla persona e alla famiglia)*

1. A partire dal 1º gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le relative dotazioni di spesa. A decorrere dalla stessa data, per perseguire politiche di contrasto della povertà tornano in vigore le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative al reddito di inclusione, abrogate dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1:

a) il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2020 è aumentato di 3.500 milioni di euro annui;

b) è istituito un Fondo per l'alloggio degli studenti, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui, destinato a finanziarie borse di studio, basate sul merito, per le spese di alloggio degli studenti universitari. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e di erogazione del Fondo;

c) è istituito un Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per il finanziamento degli interventi disciplinati all'articolo 41-*ter*.

Art. 41-*ter*.

(Disciplina del voucher *universale per i servizi alla persona e alla famiglia)*

1. Il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire a un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 può essere utilizzato:

a) dalle famiglie per l'acquisto agevolato dei servizi per la persona e per la famiglia;

b) dalle imprese e da coloro che esercitano attività autonome e professionali per l'erogazione agevolata di prestazione di *welfare* aziendale ai propri dipendenti;

c) dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sociali obbligatorie e facoltative, di servizi per la persona e per la famiglia a favore di persone bisognose e svantaggiate o di altri destinatari delle politiche assistenziali e del lavoro;

d) dalle imprese, dalle fondazioni e dagli enti bilaterali di emanazione contrattuale a favore dei propri associati o clienti, anche per l'assistenza alle persone indennizzate a seguito di incidenti.

3. Il *voucher* di cui al comma 1 agevola l'acquisto dei servizi descritti nell'allegato A annesso alla presente legge e le altre prestazioni assistenziali e formative previste dalle regioni ai sensi dei commi 13, 14 e 15. L'allegato A può essere aggiornato con il decreto di cui al comma 44.

4. I servizi alla persona e alla famiglia possono essere erogati da:

a) lavoratori dipendenti, anche in regime di somministrazione, e occasionali;

b) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in più di una regione, accreditate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrati nell'albo di cui al comma 21;

c) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in una sola regione e da essa accreditate.

5. Le regioni provvedono alla formazione dei lavoratori e del personale dei soggetti indicati al comma 4 per adeguare e innalzare il livello delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica alle persone non autosufficienti.

6. Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni in materia di servizi socio-assistenziali e in concorso con le stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce che siano assicurati in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e gestisce gli albi e i registri regionali di cui al comma 20 e l'albo nazionale di cui al comma 21.

7. Il *voucher* di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 è emesso da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che prevedono nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione, selezionate con gare europee a evidenza pubblica, ed è rimborsato dagli stessi emettitori a coloro che hanno reso le prestazioni in conformità a quanto previsto dalla presente legge. I lavoratori dipendenti possono riscuotere il *voucher* di cui al comma 1 anche presso istituti bancari convenzionati.

8. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) "*voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia", di seguito denominato "*voucher*": il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile, avente le caratteristiche di cui ai commi 16, 17, 18 e 19, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002

del codice civile, il diritto a ottenere esclusivamente i servizi e le prestazioni indicate dal comma 3;

b) "società emettitrice": la società di emissione in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione;

c) "*welfare* aziendale": le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a favore della generalità o a categorie omogenee di dipendenti;

d) "servizi competenti": i servizi pubblici e privati per il lavoro ovvero i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal comma 33 della presente legge, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) "servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti": i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi di cui alla lettera A3 dell'allegato A;

f) "organizzazioni senza scopo di lucro": gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono, in forme giuridiche diverse, attività di carattere sociale che hanno come scopo prevalente il soddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti.

9. Per le famiglie che utilizzano il *voucher* sono riconosciute le detrazioni per oneri fiscali di cui all'articolo 15, commi 1-*quinquies* e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 10.

10. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento dei servizi per la persona e per la famiglia attraverso il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro in presenza di un figlio o di una persona di età superiore a 65 anni a carico del contribuente e a 8.000 euro in presenza di una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a carico del contribuente. La detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 40 per cento e gli importi massimi di cui ai periodi precedenti sono aumentati del 10 per cento per i contribuenti di sesso femminile che svolgano in forma continuativa attività di lavoro dipendente o parasubordinato o esercitino arti, professioni ovvero attività organizzate in forma di impresa.

1-*sexies*. Qualora l'assistenza personale sia rivolta a una persona titolare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la detrazione di cui al primo periodo del comma 1-*quinquies* è ridotta nella misura dell'indennità stessa.

1-*septies*. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-*quinquies* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta al contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-*octies*. Le detrazioni previste dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del presente articolo non sono cumulabili con le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le detrazioni di cui al comma 1, lettera *i-septies)*, del presente articolo e del comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

11. Il *voucher* è utilizzato per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia, pubblici o accreditati, in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

12. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b)* è abrogata.

13. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere l'utilizzazione del *voucher* per l'erogazione alle persone bisognose e svantaggiate di servizi per la persona e la famiglia, secondo modalità stabilite con legge regionale e con altri provvedimenti amministrativi. In tale caso, i voucher possono essere integrati con un contributo statale a valere sul Fondo di cui al comma 40, in misura e secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 41.

14. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano anche ai servizi competenti e ai soggetti accreditati dalle regioni per le politiche del lavoro o formative che erogano il *voucher* per i servizi di conciliazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocamento o di formazione.

15. I *voucher* di cui ai commi 13 e 14 utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per erogare servizi di assistenza familiare e di conciliazione non hanno natura retributiva né di compenso e non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

16. Il *voucher* è nominativo, non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

17. Le società emettitrici garantiscono che il voucher non sia falsificabile e che il suo utilizzo possa essere tracciato.

18. Il *voucher* può essere emesso anche in forma dematerializzata per via elettronica.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di emissione del *voucher*, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 44.

20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, stabilisce con il decreto di cui al comma 44 i requisiti comuni per l'iscrizione agli albi e ai registri regionali dei collaboratori domestici e degli assistenti personali, anche al fine di creare un registro nazionale pubblico consultabile via *internet*.

21. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3, di seguito denominato "albo nazionale".

22. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente via *internet* al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi e di prestazioni.

23. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 44.

24. Nell'albo nazionale confluiscono i dati anagrafici delle imprese accreditate dalle regioni di cui al comma 26.

25. Possono essere pagati con il *voucher* solo i servizi e le prestazioni di cui al comma 3 offerti dai soggetti iscritti all'albo nazionale, dagli enti pubblici e dai soggetti privati convenzionati.

26. Le regioni abilitano i servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti gestiti da privati, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sede esclusivamente nella stessa regione a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3.

27. Le regioni accreditano i soggetti di cui al comma 26 che possiedono i requisiti stabiliti al comma 23, e secondo criteri stabiliti con legge regionale.

28. I dati anagrafici dei soggetti accreditati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle regioni all'albo nazionale.

29. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli indirizzi tecnici del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, il sistema telematico per la gestione del *voucher* da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici e degli assistenti personali.

30. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al datore di lavoro in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

a) iscrizione e informazioni sui contratti;

b) comunicazione dell'assunzione e della cessazione del collaboratore domestico o dell'assistente personale;

c) acquisto attraverso accredito in banca del *voucher*;

d) accredito dei voucher ricevuti dai soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2;

e) predisposizione della busta paga del collaboratore domestico o dell'assistente personale e del saldo in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

f) pagamento con il *voucher* del collaboratore domestico, dell'assistente personale o dei servizi forniti da imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni iscritte all'albo nazionale;

g) calcolo e pagamento dei contributi sociali del lavoratore dipendente;

h) acquisto di *voucher* cartacei.

31. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al lavoratore in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

a) iscrizione e consulenza contrattuale;

b) accredito dei *voucher* presso la propria banca;

c) verifica del pagamento dei contributi sociali;

d) riepilogo mensile delle retribuzioni.

32. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso il sistema di cui al comma 29 il codice fiscale del lavoratore e la sua retribuzione anche nel caso in cui provveda direttamente al pagamento del collaboratore domestico o dell'assistente personale con il *voucher*.

33. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-bis)* promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi per la persona e per la famiglia, attraverso l'istituzione di appositi sportelli per le persone in stato di disoccupazione, in particolare immigrate, disponibili a svolgere attività di collaboratori domestici e assistenti personali, offrendo almeno i seguenti interventi:

1) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, compilazione della scheda anagrafico-professionale e sua

trasmissione per via telematica, se disponibile, all'albo o al registro regionale dei collaboratori domestici e degli assistenti personali;

2) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale".

34. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa gli standard relativi ai profili professionali e alla tipologia e durata della formazione per i soggetti iscritti agli albi o ai registri regionali e all'albo nazionale.

35. I collaboratori domestici e gli assistenti personali possono, inoltre, richiedere la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e non formali o informali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

36. Le competenze certificate secondo le modalità di cui al comma 35 sono considerate quali requisiti di ingresso all'esercizio della professione qualora corrispondenti agli standard nazionali fissati ai sensi del comma 1.

37. Con il decreto di cui al comma 44 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi alla persona e alla famiglia iscritte all'albo nazionale di un marchio di qualità per i servizi erogati, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli istituti di certificazione della qualità.

38. Il marchio di qualità di cui al comma 37 è riconosciuto in caso di offerta di servizi alla persona e alla famiglia di alta qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone disabili e agli anziani non autosufficienti, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 44.

39. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base a quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 44, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

40. Ai fini del finanziamento delle disposizioni di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41. I criteri di riparto tra le regioni del Fondo di cui al comma 40 e le modalità di accesso al cofinanziamento dei voucher sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione dei singoli interventi e delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, sull'emersione del lavoro non regolare eventualmente correlato all'attuazione della presente legge, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della medesima legge.

43. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 42 sono resi disponibili, in forma anonima, a fini di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo di tali dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare, le attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di:

a) promuovere l'utilizzo del *voucher*;

b) indire le gare e stipulare le convenzioni di cui al comma 7;

c) promuovere la formazione dei collaboratori domestici e degli assistenti personali per le persone non autosufficienti;

d) valorizzare i servizi alla persona e alla famiglia;

e) assicurare nel territorio nazionale, in cooperazione con le regioni, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;

f) gestire e pubblicizzare gli albi e i registri regionali e l'albo nazionale;

g) gestire il marchio di qualità di cui al comma 37;

h) definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione del sistema telematico di cui al comma 29;

i) redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti da trasmettere alle Camere.

45. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante il Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, come istituito e finanziato dall'articolo 41-*bis*, comma 2, lettera *c)*».

Allegato A

(Articolo 41-ter, comma 3)

Servizi alla persona e alla famiglia

A1 - Attività effettuate dal lavoratore nel domicilio del datore di lavoro:

Cura della casa e lavori domestici

Piccoli lavori di giardinaggio
Piccoli lavori di riparazione e di *bricolage*
Custodia dei bambini
Sostegno scolastico e corsi a domicilio
Assistenza informatica e *internet*
Assistenza amministrativa
Assistenza, anche specialistica, alle persone anziane e non autosufficienti, con l'esclusione delle attività mediche
Assistenza, anche specialistica, alle persone disabili, comprese le attività d'interpretazione del linguaggio dei segni
Sorveglianza dei malati con l'esclusione dei trattamenti medici
Cure fisioterapiche ed estetiche per le persone non autosufficienti
Manutenzione e vigilanza temporanea dell'abitazione, anche secondaria

A2 - Attività effettuate dal lavoratore anche fuori dal domicilio del datore di lavoro:

Preparazione dei pasti, comprensiva della spesa

Consegna dei pasti o della spesa
Raccolta e consegna dei vestiti stirati
Aiuto alla mobilità e al trasporto di persone non autosufficienti
Guida del veicolo delle persone non autosufficienti per il trasferimento dal domicilio al lavoro, al luogo di vacanze e per gli obblighi amministrativi
Accompagnamento dei bambini, degli anziani e dei disabili fuori dal domicilio (passeggiate, accompagnamento ad asili nido, scuola dell'infanzia o attività sportive, mezzi di trasporto e altro)
Cura e passeggio degli animali domestici con esclusione delle attività veterinarie

A3 - Attività effettuate in strutture esterne:

Asilo nido o nido d'infanzia (compresa mensa)

Nido condominiale o familiare (compresa mensa)
Scuola dell'infanzia (compresa mensa)
Spazio gioco per bambini
Centro infanzia e *atelier* (attività ricreative e formative per bambini fino a 6 anni)
Doposcuola e centro culturale e ricreativo per ragazzi fino a 14 anni

Centro sportivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
Centri diurni per anziani, anche non autosufficienti
Centri sportivi e fisioterapici per anziani, anche non autosufficienti.

41.0.7

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Misure a sostegno della genitorialità dei dipendenti pubblici e privati)

1 Al fine di proseguire gli interventi a sostegno alla genitorialità e di superare la disparità di trattamento con i lavoratori del settore privato, le misure di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, per l'anno 2020, anche a favore dei dipendenti pubblici.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, valutati complessivamente in 60 milioni di euro per l'anno 2020,

a) *al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «174 milioni»

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 20.000.000.

41.0.8

RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente articolo:*

«Art. 41-*bis.*

(Rifinanziamento autorizzazioni di spesa in favore delle famiglie)

1. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, comma 349 della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 146.425 euro per l'anno 2021 e 224.077 euro per l'anno 2022.

2. La dotazione del Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015 è incrementata di 542.679 euro per l'anno 2020, di 610.105 euro per l'anno 2021 e 933.656 euro per l'anno 2022.

3. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; è incrementata di 630.754 euro per l'anno 2020, di 709.122 euro per l'anno 2021 e 1.085.185 euro per l'anno 2022.

4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementata di 32.519.725 euro per l'anno 2020, di 2.516.015 per l'anno 2021 e di 3.850.310 per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare !e seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 33.693.158;

CS: - 33.693.158.

2021:

CP: - 3.981.667;

CS: - 3.981.667.

2022:

CP: - 6.093.228;

CS: - 6.093.228.

41.0.10

SBROLLINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

Art. 41-*bis.*

(Misure per il sostegno delle adozioni internazionali)

1. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

41.0.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Fondo per le adozioni internazionali)

1. La dotazione del Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99.».

41.0.13

SBROLLINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari op-

portunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

41.0.14 (testo 2)

DRAGO, CASTELLONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e disposizioni in materia di assegno di mantenimento)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*g)* le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza (articolo 1, comma 1, lett. c)*)*

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, 0,70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

4. Allo scopo di contrastare il fenomeno delle separazioni fittizie e limitare l'illegittimo accesso ai benefici fiscali e socio-assistenziali conseguenti alla condizione di coniuge separato, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per separazione consensuale fra coniugi che sospetti la strumentalità della separazione anche attraverso il rilievo della sussistenza di uno o più fattori di rischio quali la permanenza dei coniugi nella casa coniugale, la presenza di forti squilibri nel livello dei redditi percepiti dai coniugi, l'affido esclusivo della prole al coniuge con redditi inferiori, è tenuto a segnalare la circostanza ai competenti organi. Questi ultimi, nei casi ritenuti a rischio, possono disporre, con provvedimento notificato ai coniugi, la sospensione del diritto di esercitare la deduzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura massima del 50 per cento dell'importo. Il beneficio sospeso è fruito nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio o, a scelta del soggetto, nel periodo di imposta in cui è pronunciata la sentenza di divorzio e nei quattro successivi».

41.0.14

DRAGO, CASTELLONE, MONTANI, SAVIANE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*g)* le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 3".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza (*articolo 1, comma 1, lettera* c)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,40 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti tre figli, o, 70 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti quattro figli, 1,00 in caso di nuclei familiari in cui siano presenti cinque figli, maggiorati di ulteriori 0,25 per ogni figlio successivo al quinto;

b) ulteriore maggiorazione di 0,45 per ogni figlio di età inferiore a cinque anni compiuti;

c) ulteriore maggiorazione di 0,30 per ogni figlio di età compresa fra cinque anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti;

d) ulteriore maggiorazione di 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e inferiore a ventisei anni compiuti, impegnati per la maggior parte dell'anno solare in un percorso di istruzione o formazione;

e) ulteriore maggiorazione di 0,10 per ogni figlio di età almeno pari a ventisei anni compiuti;

f) 0,50 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;

g) 0,10 per le famiglie con figli, nel cui nucleo familiare sia presente un solo genitore.

Nessuna maggiorazione è riconosciuta per il figlio che possieda un reddito, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, superiore a 8.174 euro, da rivalutare annualmente, a partire dal 2020, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 4, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.».

41.0.17

LOMUTI, MONTEVECCHI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-*bis*, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1º settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento, se successiva. Il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o di decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7 ,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente

all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, inclusi quelli defunti alla data del 26 agosto 2004".

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "ed in mancanza, ai genitori" sono inserite le seguenti: "e ai fratelli e sorelle";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1º gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 1º gennaio 2014";

2) al comma 3-*ter*, sono soppresse le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1º gennaio 2014";

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

e) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - *1*. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della presente legge spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento, calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2020, di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente» *di cui all'articolo 99 della presente legge, alla voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti riduzioni:*

anno 2020: euro - 9 milioni;

anno 2021: euro - 7 milioni;
anno 2022 e a regime: euro - 5 milioni.

41.0.20

DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

E, di conseguenza, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»; *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.750 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.21

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

41.0.22

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nei percorsi universitari)

1. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario . delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di

2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo. 99, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

41.0.26 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

''Art. 11-*bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

e) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare la dichiarazione dei redditi o apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ride-

terminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma"».

41.0.26

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

''Art. 11-*bis*.

(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella «condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico; 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare la dichiarazione dei redditi o apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3 .000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che co-

stituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

41.0.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Disposizioni in materia di assistenti domiciliari all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

41.0.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Disposizioni a sostegno dello studio e della pratica della musica per le famiglie a basso reddito)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2020, dall'imposta lorda è prevista una detrazione relativa agli oneri sostenuti dal contribuente per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i minori di età compresa tra 5 e 18 anni, ad attività musicale eseguita presso:

a) i conservatori e le istituzioni riconosciuta da AFAM sulla base della legge 21 dicembre 1999, n.508 e successive modificazioni;

b) le scuole di musica iscritte ai registri regionali;

c) i cori, le bande e le associazioni di promozione sociale che risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lettera *e)* della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per favorire la pratica della musica", con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, si provvede a definire l'aliquota della detrazione, il massimo dell'ISEE per il quale interviene per la detrazione ed il valore massimo di tale detrazione».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.35 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Fondo per i consumatori familiari)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.35

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Fondo per i consultori familiari)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.37

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Disposizioni a tutela del coniuge a carico)

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, l'assegno per il nucleo familiare è erogato direttamente al coniuge dell'avente diritto.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

41.0.40 (testo 2)

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis.*

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking*)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie

di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato fino a 500 mila euro per l'anno 20720. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.40

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 41-*bis*.

(Obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale anti violenza e stalking*)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e *stalking*, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nelle farmacie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475, è esposto il cartello di cui al comma

1 del presente articolo con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 42

42.6

SCHIFANI, FLORIS, MODENA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera *c)*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «14 milioni»;

b) *sostituire le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «105 milioni»;

c) *sostituire le parole:* «375 milioni» *con le seguenti:* «175 milioni»;

d) *sostituire le parole:* «340 milioni» *con le seguenti:* «140 milioni»;

e) *sostituire le parole:* «421 milioni» *con le seguenti:* «221 milioni».

42.7 (testo 3)
Assuntela MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera *c)*».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 144 milioni di euro per l'anno 2020, di 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 270 milioni di euro per l'anno 2025 e di 351 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.7 (testo 2)
Assuntela MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera *c)*».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,

di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

42.7

Assuntela MESSINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*».

42.8 (testo 2)

RUSPANDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera *c)*».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 190 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

42.8

RUSPANDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis*. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*».

42.0.8 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, ROMEO, LUNESU

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Extra-gettito canone RAI e Fondo per il pluralismo)

1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*.

2. All'articolo 1, comma 160, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

3. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.

4, Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

42.0.9

LANNUTTI, PARAGONE, ORTIS, NOCERINO, PESCO, DELL'OLIO, GIANNUZZI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, BRIZIARELLI, ANASTASI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

42.0.10

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI,

PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN, TESTOR

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Fondo per la videosorveglianza)

1. L'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-*septies*. - *(Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1.* Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a)*, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a)*, e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

42.0.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

(Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di

20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a)*, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a)*, e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: *a)* le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attra-

verso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; *b)* i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; *c)* i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; *d)* le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; *e)* le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

42.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

(Patente del buon cittadino)

1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato "Patente del buon cittadino", presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

2. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.

3. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:

1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;

2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;

3) donazione volontaria di sangue;

4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;

5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;

6) assenza di sanzioni amministrative, quali:

a) violazione del codice della strada;

b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;

c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;

e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.

7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, *car sharing*, *bike sharing* e abbonamento al trasporto pubblico;

b) elaborare un modello di *rating* prestazionale perla valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:

1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;

2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati sevizi sociali di natura educativa e assistenziale;

3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;

4) sconti sulle tariffe comunali;

5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;

c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

42.0.17 (testo 2)

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

*(*Welfare *aziendale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f-quater)* è inserita la seguente:

"*f-quinquies)* le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici

legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, nel limite di 3.000 euro per ciascun periodo d'imposta";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter)* le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 8.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

42.0.17

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis.*

*(*Welfare *aziendale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f-*quater)* è inserita la seguente:

"f-*quinquies)* le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289";

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-*ter)* le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione

medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore"».

42.0.18

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 42-*bis*.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede:

a) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

b) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.*

Art. 43

43.9

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'articolo 43, comma 1, premettere alle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale» *le seguenti:* «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».

43.0.4

DE LUCIA, ANGRISANI, GRANATO, LA MURA, RUSSO, RICCIARDI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis.*

(Istituzione del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito il «Fondo per il funzionamento dei piccoli musei» con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

43.0.11 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento delle rievocazioni storiche con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente variazione:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

43.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Rifinanziamento del Fondo per la Rievocazione Storica)

1. Il Fondo per la Rievocazione Storica, istituito con legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, è finanziato con una dotazione di 2 milioni annui a decorrere dal 2020 inseriti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente variazione:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

43.0.12

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) Il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore" sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle

scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto, o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

Art. 44

44.3

ROMEO, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici,», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico,».

2-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.5

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

44.8

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, BRIZIARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.».

44.25

FERRARA, DE LUCIA, MARILOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4-*ter*. Agli oneri derivanti di cui al comma 4-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

44.30

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» *con la seguente*: «14»;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -100.000.000.

44.32

MALAN, SACCONE

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022 è assegnato un finanziamento a favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo» di Roma, con autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro annui.

4-*ter*. Il soggetto di cui al comma 4-*bis* presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» *con le seguenti*: «209 milioni di euro» *e le parole*: «305 milioni di euro» *con le seguenti*: «300 milioni di euro».

44.33

RAUTI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Fino al 31 dicembre 2022 è assegnato un finanziamento a favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo»di Roma, con autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro annui.

4-*ter*. Il soggetto di cui al comma 4-*bis* presenta al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» *con le seguenti*: «209 milioni di euro» *e le parole*: «305 milioni di euro» *con le seguenti*: «300 milioni di euro».

44.34

BOTTO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 luglio 1999, n. 223, è attribuito, in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, un contributo pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;
2022: - 2.500.000.

44.36

LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*ter*. È assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come incrementato dal comma 4 del presente articolo".».

44.46

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: "2018 e 2019", con le seguenti parole: "2020 e 2021"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

44.0.9

MALLEGNI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

44.0.13

BITI, MANCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Contributi per le «Scuole di eccellenza nazionale operanti dell'altissima formazione musicale»)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è per ciascuna annualità incrementata di un milione di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto

del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

44.0.18

MONTEVECCHI, ANGRISANI, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, RUSSO, BOTTO, MARILOTTI, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Misure per favorire il recupero di beni immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico)

1. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, il «Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico», di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ad attività di identificazione e classificazione, topografica e catastale, dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi ove insistano manufatti architettonici di interesse storico, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, oltre che alla individuazione dei soggetti, pubblici o privati, che ne sono proprietari, al fine di predisporre un quadro omogeneo degli elementi conoscitivi utili per la loro successiva catalogazione, nonché per la definizione e programmazione degli interventi da attuare per il recupero dei beni e dei siti catalogati.

3. Le operazioni di cui al comma 2, comprese quelle di catalogazione dei beni e dei siti identificati, sono attuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il medesimo Ministero un'unità di missione ed è definita, altresì, la dotazione organica e strumentale necessaria allo svolgimento delle relative attività. L'unità di missione si avvale, per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2, del personale avente le competenze adeguate alle suddette attività presente nelle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo o anche nelle società partecipate del Ministero, che siano a intero capitale pubblico e già operanti presso il Ministero. Per le medesime operazioni il Ministero può sottoscrivere convenzioni con Università pubbliche.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 è 3, è prevista la creazione di una banca dati denominata «Mappa del recupero», organizzata per ambiti territoriali, anche allo scopo di individuare, per i beni e i siti di proprietà pubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà delle funzioni amministrative, sancito dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, gli enti deputati al finanziamento degli interventi da realizzare e, per i beni e i siti di proprietà privata, i soggetti responsabili della esecuzione degli interventi di recupero, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.» .

44.0.25

CASTIELLO, GRANATO, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

(Interventi in favore della Badia di Santa Maria di Pattano)

1. In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2020 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali quale finanziamen-

to straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene, ovvero per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020; -2.000.000.

44.0.26

PUGLIA, GAUDIANO, GRANATO, DE LUCIA, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

(Interventi in favore della Fondazione Ente Ville Vesuviane)

1. Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché garantire la continuità nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, all'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971, n. 578, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; - 600.000;

2021: - 600.000;
2022: - 600.000.

44.0.29

BRIZIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, 44 è inserito il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del «Volo Turistico», al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggisti-

co, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo emana uno o più decreti al fine di disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,900 milioni di euro per l'anno 2020».

44.0.32

CENTINAIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore";

b) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

Art. 45

45.5

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Al comma 1, dopo le parole: «*alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado *inserire le seguenti:* «e alle università».

45.12

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, à decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 250,000,00;
2021: - 250.000,00;
2022: - 250.000,00.

45.13

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 250.000;

2021: - 250.000;
2022: - 250.000.

45.14

FANTETTI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2020, in favore del predetto IAI allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 250.000,00;
2021: - 250.000,00;
2022: - 250.000,00.

45.16 (testo 2)
TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo dì procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

45.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Modifiche al regolamento decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146 concernente i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)

1. Il comma 1 della Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito negli anni 2019 e successivi secondo le aree e aliquote sotto riportate:

AREE	ALIQUOTE
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* e *b)*.	80 per cento
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *c)* (per emittenti televisive) ed i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*.	10 per cento
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)*.	10 per cento

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

"*2*. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1».

45.0.6

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Istituzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi).

Dopo l'articolo 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, è inserito il seguente:

Art. 1-*bis*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1º settembre dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sono istituiti, inoltre, l'insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi, per sensibilizzare gli studenti ai temi della non violenza, del contrasto ad ogni forma di discriminazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1-*bis* è istituito un Fondo presso il Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione annua di 3 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al predetto fondo da parte delle istituzioni scolastiche, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

45.0.7

MONTEVECCHI, FLORIDIA, GRANATO, GARRUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45.

(Misure in materia di editoria)

1. A decorrere dall'anno 2020, agli studenti iscritti alle scuole pubbliche secondarie di primo e secondo grado che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 100 per cento della spesa sostenuta entro l'anno scolastico precedente alla istanza.

2. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l'assegnazione del contributo di comma 2, per il tramite delle scuole di appartenenza.

3. I contributi sono concessi nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020.

4. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i termini di cui all'articolo 1, comma 810, lettera *b)* nr. 2 e 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le relative riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70».

45.0.9

GARAVINI, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Disposizioni a favore degli italiani all'estero)

A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

a) Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, ai Comitati degli italiani all'estero è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

b) la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore delle camere di commercio italiane all'estero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.700.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

Art. 46

46.2

NENCINI, COMINCINI, CONZATTI

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,», *sono aggiunte le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

b) *al comma 1, eliminare le parole:* «fino al massimo di 8 milioni» *sono sostituite dalla seguenti:* «di 9 milioni»;

c) *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1º maggio 2020».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022.

46.4 (testo 2)

RAMPI

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su Internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» *e sopprimere le seguenti parole:* «fino al massimo».

Conseguentemente:

- *al comma 2, dopo le parole:* «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1º maggio 2020»;

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:*«è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

46.4

RAMPI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, al primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *Internet* di eventi

istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,» *e sopprimere le seguenti parole:* «fino al massimo».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224» *aggiungere le seguenti:* «, dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, a tale scopo utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1. Le successive annualità di cui al comma 1 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1º maggio 2020».

46.0.1

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA, ORTIS, MATRISCIANO, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

(Disposizioni in favore dei lavoratori del settore delle telecomunicazioni)

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

46.0.2
CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis.*

1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Ai giornalisti in servizio presso uffici stampa o agenzie di stampa delle regioni in cui la legge regionale prevede l'applicazione del Contratto Nazionale di categoria, attualmente inquadrati con contratto CCNL enti locali, in virtù della specificità e della flessibilità della propria attività, per garantire pari dignità e fino alla nuova contrattazione collettiva, viene applicato il tariffario previsto dall'attuale CNLG. Sulla scorta del tariffario e in base ai servizi svolti la Giunta regionale determina il trattamento economico di ogni giornalista. Nelle regioni in cui per legge sono istituite le agenzie di stampa, le risorse sono individuate nei capitoli utilizzati anteriormente all'anno 2018"».

Art. 47

47.6 (testo 2)
COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di appartenenza pubblica" aggiungere: "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", inserire le seguenti: "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali".

3-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis, valutati in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

47.6

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole "di appartenenza pubblica" aggiungere: "e di proprietà (titolarità) di persone giuridiche senza scopo di lucro", dopo le parole: "delle istituzioni concertistico orchestrali", inserire le seguenti: "dei complessi strumentali e complessi strumentali giovanili e delle programmazioni di attività concertistiche e corali"».

47.7

COLTORTI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *c)*, le parole: "76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020", sono sostituite dalle seguenti: "126 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: -;
2022: -.

47.9 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n.58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;

b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;

c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Conti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 Giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-*ter*. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza.

3-*quater*. Al fine di aumentare il rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di cui al comma 3-bis, le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul fondo di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere utilizzate, in aggiunta alle prioritarie finalità ivi previste, anche per le spese connesse alla formazione del personale inclusa quella in materia di intelligenza artificiale. Le medesime risorse possono essere utilizzate anche ai

fini dell'adozione delle misure di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, che possono essere esercitate fino al 31 marzo 2023. A tal fine, fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, per le medesime finalità di cui al secondo periodo possono essere utilizzati anche eventuali aumenti dei ricavi o delle entrate accertati in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'anno precedente».

47.9

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. Nell'ambito del rafforzamento dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, la Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione:

a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto;

b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del previsto prospetto;

c) proponga al pubblico transazioni a valere sui Contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Tra le misure che la Consob può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi ricomprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Allo scopo di rafforzare l'attività di vigilanza Consob, anche ai fini del presente comma, la dotazione della pianta organica della citata Autorità è incrementata di 20 unità. Ai relativi oneri di provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni.

3-*ter*. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari al-

lo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore nei Contratti per differenza».

47.0.2 (testo 2)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati) - 1*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;

b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera *d)*, nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai i tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti con i gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità.";

b) all'articolo 6-*bis*, comma 2-*bis*, la parola: "2-*sexies*" è sostituita dalla seguente: "3";

c) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *i)*, le parole: ", nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64" sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64" sono soppresse;

e) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole: "ai gestori dell'identità digitale" sono soppresse;

f) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole: "i fornitori di identità digitali" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64";

g) all'articolo 65, comma 1, lettera *b)*, la parola: "2-*novies''* è sostituita dalla seguente: "7".

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di attributi qualificati dell'identità digitale adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Al fine di garantire lo sviluppo e la gestione del sistema e le successive attività di rilascio e gestione delle identità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.2

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Nuove norme in materia di sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

''Art. 64.

(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati).

1. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

2. Per lo sviluppo e la gestione del sistema SPID, nonché per il rilascio e la gestione delle identità digitali, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

3. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, definisce le caratteristiche e le regole di funzionamento del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema SPID;

b) all'individuazione dei gestori di attributi qualificati dell'identità digitale e alle modalità di acquisizione e gestione di tali attributi qualificati nel sistema SPID;

c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il

sistema pubblico di identità digitale, il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-*bis* e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

d) alle modalità di rilascio e gestione delle identità digitali, anche mediante soggetti terzi ai soli fini dell'identificazione dei soggetti richiedenti l'identità digitale e della consegna delle relative credenziali;

e) ai requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti terzi di cui alla precedente lettera *d)*, nonché le condizioni, anche economiche, del loro rapporto con la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

f) alle modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

g) alle modalità e ai i tempi di adozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del sistema SPID per l'accesso ai servizi erogati in rete;

h) alle modalità e alle condizioni di adesione al sistema SPID da parte di soggetti privati per l'accesso a servizi erogati in rete.

4. I gestori di attributi qualificati dell'identità digitale, individuati con i decreti di cui al comma 3, rendono disponibili sul sistema SPID le informazioni delle quali sono in possesso, con le modalità previste dagli stessi decreti di cui al comma 3.

5. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione delle identità digitali rilasciate dai gestori dell'identità digitale anteriormente alla data in cui la società di cui al comma 2 ne avvia il rilascio, nonché le condizioni e le modalità di definizione dei rapporti coni gestori dell'identità digitale che le hanno rilasciate sino alla stessa data, tenuto conto del numero di identità digitali rilasciate da ciascun gestore e dei relativi investimenti sostenuti. Le identità digitali rilasciate anteriormente alla data di cui al periodo precedente restano valide fino al 31 dicembre 2020.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comportano oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.

8. I soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, che aderiscono al sistema SPID, identificano gli utenti dei propri servizi digitali in rete attraverso l'identità digitale, compresi i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una procedura di identificazione mediante l'esibizione di un documento di identità".

b) all'articolo 6-*bis*, *comma* 2-*bis*, la parola: "2-*sexies*", è sostituita dalla seguente: "3";

c) all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera *i)*, le parole: ", nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64", sono soppresse;

d) all'articolo 29, comma 1, le parole: "o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64", sono soppresse;

e) all'articolo 32-*bis*, comma 1, le parole: "ai gestori dell'identità digitale", sono soppresse;

f) all'articolo 64-*bis*, comma 1-*bis*, le parole: "i fornitori di identità digitali", sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64";

g) all'articolo 65, comma 1, lettera *b)*, la parola: «2-*novies*», è sostituita dalla seguente: «7».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione, del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.6 (testo 2)

MIRABELLI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1-*bis* dopo la parola: "2019" aggiungere le seguenti: "e 1 milione a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

47.0.6

MIRABELLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238)

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 2020 è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «e incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

47.0.7

RAMPI, IORI, VERDUCCI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "la vendita", sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento", sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

47.0.14 (testo 2)

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La società di cui al primo periodo per lo sviluppo della piattaforma si avvale, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma»", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni depositano telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici depositati sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma conserva i documenti informatici depositati dalle amministrazioni, garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità e li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici depositati dalle amministrazioni. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione che ne abbiano fatto richiesta avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto deposito sulla piattaforma dei documenti elettronici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo

comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è depositato sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mancato recapito nell'apposita area della piattaforma.

8. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

9. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni il deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

10. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario, di pari importo per tutte le amministrazioni e per qualsiasi tipologia di atto, sono fissate in misura non superiore ad 1 euro, sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma.

Il regolamento di cui al comma 11 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

11. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e depositano telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici depositati e resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari possono attivare il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo del presente articolo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui, anche in ragione della natura o condizione dei destinatari, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

j) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

k) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

12. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissata la data a partire dalla quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

13. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale l'amministrazione che abbia aderito alla piattaforma di cui al comma 1 è obbligata ad effettuare le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione", a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma e segnalare ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Con lo stesso decreto di cui al comma 13 è disciplinata la composizione del Nucleo di cui al precedente periodo. Ai componenti del Nucleo non è riconosciuto alcun compenso, indennità aggiuntiva, rimborso spese o gettone di presenza. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal Titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-*bis*;

c) agli atti e ai destinatari individuati dai regolamenti di cui al comma 11.

16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

17. Sino alla data individuata ai sensi del decreto di cui al comma 13, le amministrazioni aderiscono facoltativamente alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, secondo quanto previsto dal medesimo decreto di cui al comma 13.

18. Le pubbliche amministrazioni adempiono alle attività e agli obblighi previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

47.0.14

GARRUTI, FLORIDIA, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis*.

(Piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione)

1. Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e per i cittadini, la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge li febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche, avvalendosi, anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti,

della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "gestore della piattaforma", la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge il febbraio 2019, n. 12;

b) "piattaforma", la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

c) "amministrazione", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo. 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dello stesso articolo 52;

d) "destinatari", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e a ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;

e) "delegati", le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) "delega", l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma.

3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, le amministrazioni depositano telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici depositati sulla piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle linee guida adottate in esecuzione dello stesso decreto legislativo. Il gestore della piattaforma conserva i documenti informatici depositati dalle amministrazioni garantendone l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità e li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati ai fini della notificazione dalle amministrazioni. Ciascuna amministrazione, mediante regolamento, individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

4. Il gestore della piattaforma rende disponibili ai destinatari, in apposita area riservata sulla piattaforma, i documenti informatici depositati dalle amministrazioni. Assicura altresì, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12 e al di fuori dei casi di cui al comma 6, il servizio di avvisatura digitale, mediante il quale invia ai destinatari della notificazione avvisi di cortesia, in formato elettronico, dell'avvenuto deposito sulla piattaforma dei documenti elettronici a loro destinati.

5. I destinatari accedono alla piattaforma al fine di prendere conoscenza dei documenti informatici oggetto di notificazione nei loro confronti e resi disponibili sulla piattaforma. Con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 11, i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati, previo consenso di questi ultimi. I delegati, sino alla revoca della delega, accedono alla piattaforma nell'interesse del destinatario delegante ed informano il destinatario sulla esistenza di documenti informatici oggetto di notificazione, dei quali acquisiscono copia che mettono a disposizione del destinatario.

6. Per i documenti informatici da notificare ai soggetti di cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero ai soggetti che, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 12, hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, il gestore della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche, invia i documenti informatici depositati dalle amministrazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta certificata (INI-PEC) o all'indirizzo di posta certificata comunicato dal destinatario nella richiesta di ricezione delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata. Se la casella di posta elettronica risulta satura, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma pubblica per la durata di novanta giorni, in apposita area della piattaforma, un avviso di mancato recapito del messaggio di posta elettronica certificata.

7. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, alla data in cui il documento informatico è depositato sulla piattaforma;

b) per il destinatario, fuori dai casi di cui al comma 6, indipendentemente dalla data di accesso alla piattaforma:

1) alla data del 30 giugno, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;

2) alla data del 30 settembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di aprile, maggio e giugno;

3) alla data del 31 dicembre, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di luglio, agosto e settembre;

4) alla data del 31 marzo, per i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

c) per il destinatario, nei casi di cui al comma 6, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di mancato recapito nell'apposita area della piattaforma.

8. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma il, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, attestazioni opponibili ai terzi in ordine alla data di deposito dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni, alla data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata di cui al comma 6 e alla data di avvenuta pubblicazione dell'avviso di mancato recapito di cui allo stesso comma 6.

9. Il malfunzionamento della piattaforma, qualora renda impossibile alle amministrazioni il deposito telematico dei documenti informatici destinati alla notificazione o ai destinatari e delegati l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici depositati, comporta:

a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o dei destinatari correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadenti nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

10. Le spese di notificazione tramite piattaforma da porre a carico del destinatario sono destinate alle amministrazioni e al gestore della piattaforma. Il regolamento di cui al comma 11 disciplina le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

11. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge. 23 agosto 1988, n. 400 dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

a) è definita l'infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei *test* per la verifica del corretto funzionamento;

b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e depositano telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;

c) sono stabilite le modalità con le quali, il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino della funzionalità della piattaforma;

e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati;

f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari conferiscono o revocano ai delegati la delega di cui al comma 5, secondo periodo;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici depositati e resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari possono attivare il servizio di avvisatura digitale previsto dal comma 4, secondo periodo del presente articolo;

i) sono individuati gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni a cui, anche in ragione della natura o condizione dei destinatari, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo;

j) sono individuati i destinatari che, in ragione di particolari condizioni personali o locali, hanno facoltà di optare per le notificazioni con modalità diverse da quella tramite piattaforma;

k) sono fissate le modalità di determinazione delle spese di notifica e di riparto delle stesse tra le amministrazioni e il gestore della piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10;

l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

12. Con atto della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i *test* e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, è fissata la data a partire dalla quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.

13. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa la data, anche differenziata per singola amministrazione, a decorrere dalla quale l'amministrazione che abbia aderito alla piattaforma di cui al comma 1 è obbligata ad effettuare, le notificazioni esclusivamente utilizzando la piattaforma medesima.

14. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Nucleo per il monitoraggio della utilizzazione e della funzionalità della piattaforma per le notifiche digitali della pubblica amministrazione», a cui è affidato il compito di effettuare il monitoraggio e la verifica dell'utilizzo della piattaforma e segnalare ogni opportuna modifica normativa sulla base dei risultati del monitoraggio. Con lo stesso decreto di cui al comma 13 è disciplinata la composizione del Nucleo di cui al precedente periodo. Il Nucleo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti non è riconosciuta alcun compenso, indennità aggiuntiva, rimborso spese o gettone di presenza.

15. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi;

b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-*bis*;

c) agli atti e ai destinatari individuati dai regolamenti di cui al comma 11.

16. All'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "trascorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trascorso un anno".

17. Sino al 31 dicembre 2020, le amministrazioni aderiscono facoltativamente alla piattaforma. Le amministrazioni che aderiscono alla piattaforma possono effettuare le notifiche anche ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o secondo le modalità previste dalle leggi speciali, sino alla data fissata dal decreto di cui al comma 13. 2 milioni di euro da spendere nel 2020 (200 mila euro per la progettazione, un milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione dell'infrastruttura).

18. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 200 mila euro per

la progettazione, 1 milione per lo sviluppo e 800 mila euro per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente variazione:*

2020: - 2.000.000.

47.0.17

SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, DI GIROLAMO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Disposizioni in favore del Programma di supporto tecnologie emergenti)

1. Al Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 marzo 2019, recante "Approvazione del programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G, in attuazione della delibera CIPE n. 61/2018, lettera *c)"*, come modificato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, sono destinati ulteriori 30 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari a 30 milioni di euro, del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente il Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotto di 30 milioni di euro.

47.0.18

MANTOVANI, BOTTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

(Tutela dei diritti del consumatore nei contratti del software *di dispositivi elettronici)*

1. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori devono assicurare l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti, forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta, a condizione che detti servizi, applicazioni, e contenuti siano leciti, e devono garantire altresì agli utenti il diritto ad eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.

2. Il diritto alla eliminazione di servizi, applicazioni e contenuti è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è competente a valutare le violazioni dei diritti del consumatore, indicati nel comma 1, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e le sanzioni dall'articolo 27 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e opera esclusivamente nei limiti delle risorse ad essa assegnate per la propria attività senza nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La medesima Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la determinazione delle applicazioni e servizi rientranti nella riserva di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle normative e regolamenti europei applicabili».

47.0.21 (testo 2)

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. Al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazio-

ne del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, » *con le seguenti:* «è incrementato di 213,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 304,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

47.0.21

VERDUCCI, MANCA, ERRANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 47-*bis.*

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario dalla fondazione del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2019: - 200.000;

2020: - 200.000;
2021: - 0.

Art. 49

49.1

GARRUTI, ROMANO, MATRISCIANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63," sono soppresse;

b) dopo le parole: "giuridici ed economici", sono aggiunte le seguenti: ", previdenziali e pensionistici".

3-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a euro 25.440.885 per l'anno 2020, euro 25.208.558 per l'anno 2021 a euro 28.282.224 per l'anno 2022, euro 30.136.064 per l'anno 2023, euro 29.706.809 per l'anno 2024, euro 29.150.324 per l'anno 2025, euro 29.669.579 per l'anno 2026, euro 28.110.488 per l'anno 2027, euro 28.625.850 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.2

LOMUTI, NATURALE, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GIROTTO, BOTTO, CRUCIOLI, RICCARDI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di protezione ambientale)

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 6-*bis*.1 è inserito il seguente:

"6-*bis*.*2*. Non è dovuto alcun contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, nonché, nei casi ammessi dalla normativa vigente, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di associazioni di protezione ambientale, qualora sia riconosciuta la legittimazione attiva ad agire".

2. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono altresì agire in giudizio le associazioni di protezione ambientale, diverse da quelle di cui al precedente periodo, che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) finalità statutarie di perseguimento non occasionale di obiettivi relativi alla tutela dell'ambiente, della salute o della qualità della vita;

b) stabile assetto organizzativo;

c) stabile collegamento, anche di natura territoriale, con l'interesse che si assume leso".

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

49.0.6

DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis.*

(Proroga di termini in materia di modifiche alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 500.000 per l'anno 2021, ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, euro 2.000.000 per l'anno 2023 ed euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 50

50.3

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, PUGLIA, GIROTTO

Dopo il comma 4, sono aggiunti infine i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-*bis)* all'articolo 546, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'Ove l'importo del credito precettato sia inferiore ad euro cinquemila il terzo è soggetto agli obblighi di legge nei limiti del doppio del medesimo importo'.";

b) dopo il numero 4, è inserito il seguente:

"4-*bis)* all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: 'L'ordinanza di assegnazione delle somme adottata a norma del presente articolo è notificata al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, il cognome e il codice fiscale del creditore procedente e, se diverso, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo complessivo dovuto, comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo è tenuto ad adempiere l'obbligo risultante dall'ordinanza di assegnazione nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione della stessa, ordinanza; prima che tale termine sia decorso o qualora al terzo non siano state fornite dal creditore procedente le informazioni dovute a norma del primo periodo non può intimarsi l'adempimento mediante precetto'.".

4-*ter*. Ai medesimi fini del comma precedente, all'articolo 164-*ter*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il creditore

che non adempie l'obbligo di cui al primo periodo risponde dei danni cagionati al debitore e al terzo.".

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*quinquies*. Al fine di garantire la tutela del corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e delle esigenze di finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 814, sono aggiunti i seguenti:

"814-*bis*. Con l'obiettivo di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

814-*ter*. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)* dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo I5 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito e che abbia frequentato, anche per la consegna degli invii inesitati, il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma

5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

814-*quater*. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera *a)* di cui al citato decreto legislativo"».

50.0.4 (testo 2)

URRARO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 50-*bis*.

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

"5-*bis)* Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488/1999 e modificata dalla legge 91/2002.

5-*ter)* Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-*quater)* Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedi-

mento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.";

c) all'articolo 227-*ter*, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-*ter*"».

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2026.».

50.0.4

URRARO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art 50-*bis.*

(Disposizioni in materia di contributo unificato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è abrogato;

b) all'articolo 192, dopo il comma 5, sono aggiunti infine i seguenti:

5-*bis)* Il funzionario, nelle ipotesi in cui sorge l'obbligo previsto dall'articolo 14, verifica il pagamento del contributo unificato previsto dalle lettere *a), b)* e *c)*, attesta l'avvenuto pagamento, annulla l'eventuale contrassegno, rifiuta con atto motivato di ricevere gli atti solo in caso di omesso pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 10 o di insufficiente pagamento allorquando lo stesso non corrisponda ad uno degli importi della tabella 1 allegata alla legge n. 488 del 1999 e modificata dalla legge 91 del 2002.

5-*ter)* Nelle ipotesi di cui al comma 6 la parte può proporre reclamo entro sette giorni al Presidente del Tribunale che si pronuncia entro dieci giorni.

5-*quater)* Il Presidente del Tribunale se respinge il reclamo conferma il diniego di iscrizione della causa e notifica il provvedimento all'opponente; Se accoglie l'opposizione ordina al funzionario responsabile l'iscrizione del procedimento e notifica il predetto provvedimento all'opponente. Il provvedimento del Presidente è immediatamente esecutivo ed è ammesso ricorso per Cassazione.

c) all'articolo 227-*ter*, primo comma, dopo le parole: "da cui sorge l'obbligo" sono inserite le seguenti: "nei casi in cui è necessario procedere al recupero del contributo unificato";

d) l'articolo 248 è abrogato;

e) all'articolo 249 dopo le parole: "226 e 227" sono inserite le seguenti: "227-*ter*".

2. Il maggiore gettito derivante dal comma precedente è destinato al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Art. 52

52.0.3

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

(Mantenimento dei mutui relativi ad immobili destinati a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria)

1. All'articolo 19, comma 3. della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

52.0.5

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 52-*bis.*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente articolo:

''Art. 21-*bis.*

1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli organismi di mediazione e dell'Elenco dei formatori per la mediazione tenuti presso il Ministero della giustizia, con decorrenza dal 1º gennaio 2020 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della giustizia preposto a la vigilanza del Registro degli organismi di mediazione dell'Elenco degli enti formatori per la mediazione, al a loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato con decreto dal Ministero della giustizia per i mediatori e formatori per la mediazione, per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione e per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni dì pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamen-

to dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

5. Al fine di incentivare la deflazione straordinaria dei carichi giudiziari, le parti che attivano nel corso degli anni 2020 e 2021 un procedimento di mediazione volontaria o disposta dal giudice di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di una causa civile in materia di diritti disponibili iscritta al ruolo antecedentemente alla data del 31 ottobre 2018 presso un giudice di pace, tribunale o corte d'appello hanno diritto al raddoppio dei benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28".

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari" aggiungere le seguenti: "nonché, in materia di contratti e obbligazioni vane di ogni tipo e natura, di responsabilità *extra* contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese;".

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, l'articolo 17, il comma 5-*ter*, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;
2021: - 2,000.000;
2022: - 2.000.000.

52.0.7 (testo 2)

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

(Nuove disposizioni in materia di rating *di legalità delle imprese)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza", sono soppresse».

52.0.7

MIRABELLI, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 52-*bis.*

(Nuove disposizioni in materia di rating *di legalità delle imprese)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 mila euro"».

52.0.8

BALBONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 52-*bis.*

(Equo compenso)

1. L'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificato dall'articolo 1, commi 487 e 488, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica ai contenziosi tra professionisti ed imprese bancarie e assicurative pendenti in ogni stato e grado alla data della entrata in vigore della legge 27

dicembre 2017, n. 205, ed aventi ad oggetto le convenzioni previste dal comma 1 di tale articolo».

52.0.9 (testo 2)

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis*.

(Disposizioni in materia di nomina dei soggetti incaricati della composizione della crisi d'impresa e della gestione e controllo nelle procedure concorsuali)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 1, le parole: "comma 1, lettere *a)* e *b)*" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*";

b) all'articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.";

c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea le parole: "1º marzo 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: "b) i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;";

d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera *b)*, dopo la parola: "personale", è aggiunta la seguente: ", efficiente".

2. É autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'ampliamento delle iscrizioni in sede di primo popolamento ai sensi del comma 1, lettera *b)* del presente articolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero della Giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 100.000;

52.0.9

PIARULLI, SANTILLO, DELL'OLIO, EVANGELISTA, CRUCIOLI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 52-*bis.*

(Interventi urgenti sulle competenze del Ministero della giustizia in materia di tenuta di albi)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 1, le parole: "comma 1, lettere *a)* e *b)"* sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";

b) all1 articolo 356, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.";

c) all'articolo 357, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea le parole: "1º marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2020";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* i casi e le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;";

d) all'articolo 358, comma 3, alla lettera *b)*, dopo la parola: "personale", è aggiunta la seguente: ", efficiente"».

52.0.14

LOMUTI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, EVANGELISTA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

*(Potenziamento dell'utilizzo di dispositivi elettronici per i controlli di cui all'articolo 275-*bis *del codice di procedura penale)*

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei dispositivi elettronici per l'attuazione delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» *sono sostitute dalle parole*: «204 milioni», *le parole*: «305 milioni» *sono sostitute dalle parole*: «295 milioni», *le parole*: «375 milioni» *sono sostitute dalle parole*: «365 milioni», *le parole*: «340 milioni» *sono sostitute dalle parole*: «330 milioni» *e le parole*: «421 milioni» *sono sostitute dalle parole*: «411 milioni».

52.0.15

VALENTE, FEDELI, ALFIERI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

(Finanziamento Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

52.0.18

CIRINNÀ, MIRABELLI, VALENTE, ROSSOMANDO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 52-*bis.*

(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)

1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021e 2022, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

52.0.20

ROSSOMANDO, GALLONE, PIARULLI, CIRINNÀ, MIRABELLI, MODENA, PAPATHEU, RIZZOTTI, VALENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 52-*bis.*

(Disposizione in materia di assistenza delle vittime di reato)

1. A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e

di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva UE 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

Art. 53

53.1

Marco PELLEGRINI, L'ABBATE, PESCO, MATRISCIANO, DI GIROLAMO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 53-*bis*.
(Programma "Casa Mia")

1. Al fine di garantire i diritti sociali dei cittadini e di ridurre, su tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa e al fine di soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, è promosso il programma pluriennale straordinario, di durata almeno quindicennale, denominato "Casa Mia", aggiuntivo, rispetto alle politiche di edilizia residenziale pubblica attuate dagli enti territoriali. Per l'attuazione delle finalità del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Fondo per il Programma Casa Mia" con una dotazione complessiva di 512,18 milioni per l'anno 2020, 1177,25 milioni per l'anno 2021, 1374,07 milioni per l'anno 2022, 1018,87 milioni per l'anno 2023, 1095,42 milioni per l'anno 2024,1195,04 milioni per l'anno 2025, 1193,29 milioni per l'anno 2026, 1147,15 milioni per l'anno 2027, 1148,36 milioni per l'anno 2028, 1153,04 milioni per l'anno 2029, 1154,6 milioni per l'anno 2030, 1154,64 milioni per gli anni 2031 e 2032, 1151,28 milioni per l'anno 2033 e 1100 milioni per l'anno 2034.

2. Il Programma Casa Mia ha lo scopo di progettare e realizzare alloggi sociali, senza consumo di nuovo suolo rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, favorendo il risparmio energetico e la

realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbanistiche mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

3. Il Programma Casa Mia è finalizzato alla realizzazione di 600.000 alloggi sociali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle diverse situazioni locali di disagio abitativo e seguendo un cronoprogramma da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del successivo comma 15.

4. Una quota di alloggi realizzati, pari al 5% del totale, è destinata alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto.

5. Gli interventi edilizi ammessi per la realizzazione degli alloggi di cui al comma 3 sono i seguenti:

a) sostituzione edilizia, preferibilmente mediante la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, con adeguamento sismico e adeguamento energetico.

c) variazione della destinazione d'uso anche senza opere.

6. Gli interventi di cui al comma 5 interessano edifici di edilizia residenziale pubblica privi di soggetti assegnatari o edifici di altra natura o con altra destinazione, purché rientrino nelle previsioni di cui al successivo comma 8.

7. Gli alloggi realizzati devono rispettare la normativa antisismica e conseguire, come minimo, la classe energetica A.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di interventi di cui al comma 5 e, inoltre, determinano le superfici e/o i volumi complessivi che possono essere ceduti, in tutto o in parte, ovvero trasferiti su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9. I progetti di realizzazione di alloggi devono prevedere, ove non già presenti nel tessuto edilizio nel quale gli stessi ricadono, la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa. Sono esclusi da questi servizi e funzioni le grandi strutture di vendita.

10. Gli interventi di cui al comma 5 non possono realizzarsi su edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree soggette a inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli.

11. Gli alloggi di cui al comma 3 sono assegnati ai beneficiari mediante contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 64, con durata massima quarantennale. 11 canone mensile è comprensivo della componente destinata all'utilizzo dell'alloggio e della componente da imputare al prezzo di acquisto dello stesso ed è calcolato in modo che allo scadere del periodo di quaranta anni il conduttore-assegnatario avrà corrisposto l'intero prezzo dell'alloggio.

12. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del conduttore mentre quelle di manutenzione straordinaria dell'alloggio e delle eventuali parti condominiali, sono a carico del concedente.

13. Agli assegnatari del suddetto alloggio è consentito, in ogni momento, di procedere all'acquisto definitivo dell'alloggio prima del decorso dei quaranta anni, anticipando, in un'unica soluzione, le rate attualizzate del piano quarantennale del pagamento dei canoni.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale. Le Regioni definiscono, altresì, sulla base del costo di costruzione del singolo alloggio, che è comunicato dal Comitato Esecutivo di cui comma 15, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi col contratto di godimento di cui al comma 11. Le Regioni, possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e possono ridurre o annullare gli oneri di urbanizzazione.

15. Il programma ventennale di progettazione e di costruzione di alloggi di cui al comma 3, diviso in piani pluriennali, è predisposto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dal Comitato Esecutivo per il Programma. Il Comitato, istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Comitato è costituito da:

a) un presidente;

b) un rappresentante per il ministero dell'economia e finanze;

c) un rappresentante per il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante per il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) un rappresentante per il ministero dello sviluppo economico;

f) tre rappresentanti dei lavoratori e uno dei pensionati scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

16. I componenti del Comitato Esecutivo sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e trasporti. Il vicepresidente è eletto tra i membri del Comitato».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni» *con le seguenti:* «185 milioni», *le parole:* «1.325 milioni» *con le seguenti:* « 1000 milioni» *e le parole:* «1.401 milioni» *con le seguenti:* «1.000 milioni» *all'articolo 8 sopprimere i commi da 11 a 14, all'articolo 31, al comma 3, sostituire le parole:* «3 miliardi» *con le seguenti:* «2 miliardi».

53.21

LAUS, TARICCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di concorrere al sostegno dell'edilizia residenziale sociale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con dotazione pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire l'attuazione di un programma edilizio finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale attraverso l'erogazione di un contributo fino ad un massimo di 5.000 euro in favore di soggetti che acquistano o sottoscrivono un mutuo per l'acquisto di tali alloggi».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

53.23

MAGORNO, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al fine dell'attuazione del Programma di cui al comma 1, l'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applica nel caso di concessioni di costruzione e di gestione di parcheggi affidate nel rispetto della normativa europea vigente al momento dell'affidamento delle concessioni medesime».

53.0.1

PESCO, MORONESE, ANGRISANI, GUIDOLIN, PAVANELLI, PIRRO, GALLICCHIO, PRESUTTO, DELL'OLIO, Marco PELLEGRINI, NATURALE, LANNUTTI, PARAGONE, BOTTICI, PUGLIA, BOTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis*.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

1. All'articolo 7.1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "aventi sede legale in Italia" inserire le seguenti: "ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore da parte della società veicolo di appoggio dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-*bis*. Ove l'operazione, di cui al comma 1, rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituito, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-*quater* è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione venga avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima proce-

dura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. L'immobile trasferito alla società veicolo d'appoggio è esente dal pagamento dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «213 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «303 milioni.»

53.0.26 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

(Modifiche in materia di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera *b)*, inserire, la seguente: "*b-bis)* sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verifichino le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

53.0.26

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

(Modifiche in materia di rigenerazione urbana)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo la lettera *b)*, inserire, la seguente: "b-*bis)* sino al 31 dicembre 2023, per i trasferimenti di interi fabbricati o di porzioni di fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o di compravendita immobiliare che, entro i successivi otto anni, provvedano all'adeguamento o al miglioramento sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o alla riqualificazione energetica per il conseguimento della classe energetica A o B, e, infine, alla successiva alienazione degli stessi anche frazionatamente, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso non si verifichino le condizioni di cui al primo periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria oltre a una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto dell'immobile di cui al primo periodo"».

53.0.30 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS, VALENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo.

4. In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento previsto e soddisfazione dei creditori, la società EAV s.r.l. è autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonché, per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo materiale circolante su ferro e gomma, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

53.0.30

COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 53-*bis.*

1. Al fine di sostenere il processo di digitalizzazione della logistica del paese con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del siste-

ma di mobilità delle merci, a partire dall'anno 2020 l'importo di 5 milioni di Euro all'anno è destinato al finanziamento, investimenti e spesa corrente, delle attività del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e conseguente incremento del contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico di cui al comma 1 apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi. In ogni caso, la quota relativa alla spesa corrente di cui al comma 1, non potrà superare il 50 per cento del valore totale del contributo annuo».

Art. 54

54.5

CANTÙ, ROMEO, RIVOLTA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La predetta percentuale è pari al 7,5 per cento per l'anno 2020 e al 10 per cento e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "Dall'anno 2021 il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato" con le seguenti: "Dall'anno 2021 i predetti incrementi di spesa sono subordinati"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni».

54.0.6

BOLDRINI, BINI, COLLINA, NANNICINI, MANCA, TARICCO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 393, la parola "400," è soppressa;

b) il comma 400 è soppresso;

c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

"*401*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.";

d) al comma 402, dopo le parole "già individuati dall'AIFA" sono inserite le seguenti: "I farmaci per i quali è stata riconosciuta l'innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2019, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.";

e) ai commi 402, 402-*bis*, 405 e 406, le parole "ai commi 400 e 401" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 401";

f) ai commi 402-*bis*, 405 e 406 la parola "Fondi" è sostituita dalla seguente: "Fondo".

2. L'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

54.0.7

BOLDRINI, BINI, COLLINA, ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 54-*bis*.

(Rimborsabilità degli alimenti a fini medici speciali per pazienti affetti da esiti di gastro-resezione parziale o totale)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al comma 1, dopo le parole: "fibrosi cistica", sono aggiunte le seguenti parole: "e da patologie derivanti dagli esiti di gastro-resezione parziale o totale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 364 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 329 milioni di euro per l'anno 2025 e di 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

Art. 55

55.1

CASTELLONE, MAUTONE, MORONESE, FLORIDIA, ANGRISANI, PUGLIA, COLTORTI, Giuseppe PISANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «dei medici di medicina generale» *aggiungere le seguenti:* «o dei medici di assistenza primaria anche dipendenti delle Aziende sanitarie locali»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «il fenomeno delle liste d'attesa,» *aggiungere le seguenti:* «ed al fine di istituire ed alimentare dei flussi informativi sanitari istituzionali, dedicati alle prestazioni erogate nell'ambito dell'as-

sistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali, ed aventi quali terminale le Regioni e, tramite queste ultime, il Ministero della salute,»;

c) *al comma 1, dopo le parole:* «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «dando priorità nell'assegnazione delle risorse ai medici titolari di convenzione da meno di 5 anni, nonché ai medici organizzati in aggregazioni funzionali territoriali o operanti nelle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.»;

d) *al comma 2, dopo le parole:* «dalle aziende medesime» *aggiungere le seguenti:* «anche all'interno di percorsi predefiniti di telemedicina, misurando l'attività svolta attraverso indicatori di processo»;

e) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:* «2-*bis*. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un *software* gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;
2022: - 30.000.000.

55.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano.», *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Con il medesimo decreto saranno definite la distribuzione delle risorse alle regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità con cui le regioni, all'interno degli Accordi integrativi regionali, individueranno le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

55.0.3

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, BINI, IORI, VERDUCCI, TARICCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 55-*bis*.

(Disposizioni in materia di formazione dei medici specialisti)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 152 milioni di euro per l'anno 2022, di 204 milioni di euro per l'anno 2023 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per l'anno 2021, di 153 per l'anno 2022, di 171 milioni di euro l'anno 2023, di 119 milioni di euro per l'anno 2024, di 84 milioni di euro per l'anno 2025 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.35

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 55-*bis*.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale *standard* a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.36

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente*:

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Le regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario na-

zionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

55.0.41

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni per la Croce Rossa italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

''Art. 8-*bis.*

(Finanziamento)

1. A decorrere dall'anno 2020 il finanziamento annuale di cui all'articolo 2 comma 5, destinato alla riorganizzazione della CRI ai sensi del presente decreto legislativo, nella misura di 117.130.194 euro, è trasferito dal fondo sanitario nazionale ad apposito fondo del bilancio del Ministero della salute che, con decreto del Ministro, provvede alla sua ripartizione ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 2020, il finanziamento annuale di cui al comma 1, è così ripartito:

a) euro 18.821.466,11 all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa e fino alla conclusione della procedura;

b) euro 60.089.000,00 all'Associazione alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) euro 23.699.977,00 alle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

d) euro 14.519.750,89,00 agli Enti ammessi nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, depositato presso il competente Tribunale, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, al fine di garantire il versamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio relativo al personale interessato alle procedure di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, e comunque per un importo: complessivo pari a euro 95.216.222,04, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

3. Nell'importo di cui al comma 2, lettera *a)* sono compresi i crediti prededucibili relativi alla liquidazione coatta amministrativa, unitamente agli oneri previdenziali e fiscali del personale propedeutico alla stessa.

4. Il Commissario liquidatore provvede alla cancellazione dallo stato passivo del corrispondente importo complessivo di cui al comma 2, lettera *d)*.

5. L'importo di euro 17.845.706,00, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018, pubblicato *in Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2018 e l'importo di euro 19,090.448,28, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono destinati, limitatamente all'anno 2020, rispettivamente per euro 14.209.238,46 al versamento a favore degli Enti di cui al comma 2, lettera *d)* e per euro 22.726.915,82 al pagamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio del contingente di personale dedicato alla gestione liquidatoria, unitamente ai crediti prededucibili relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 2, lettera *a)*.

6. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio della ripartizione del finanziamento di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 2, il Ministro della salute, provvede con proprio decreto, nel limite del finanziamento di cui al comma 1, agli adeguamenti nella misura necessaria alla copertura degli oneri risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. Fino alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'Ente strumentale provvede a trasferire le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale appartenente al contingente per gestione liquidatoria, come determinato dal comma 2 dell'articolo 8, e progressivamente trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi dei decreti del Dipartimento della Funzione pubblica di assegnazione del personale del 9 gennaio 2019 e del 12 luglio 2019.

8. Eventuali economie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è corrispondentemente ridotto di 117.130.194 euro a decorrere dall'anno 2020.

9. A decorrere dall'anno 2020 le convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione previste dall'articolo 8 sono sottoscritte dal Ministero della salute e dal Ministero della difesa, ognuno per le rispettive competenze.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

55.0.43

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Proroga del riconoscimento dell'equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali)

1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - sostituire le parole: "entro il 2005" con le seguenti: "entro il 2012"».

55.0.47

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, 55 inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)

1. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data dei 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

55.0.48

DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

55.0.97

CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

1. All'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, nell'ambito dell'attività di supporto resa ai sensi dell'articolo 2 comma 357 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sono attribuite le funzioni di mantenimento in esercizio ed evoluzione del sistema di acquisizione, archiviazione, controllo, gestione ed elaborazione di dati ai fini di certificazione dei crediti formativi acquisiti dagli operatori sanitari in ambito ECM con oneri a valere sul bilancio della medesima.

2. Quanto previsto dal presente articolo modifica l'articolo 22 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del 2 febbraio 2017 in tema di formazione continua nel settore salute».

55.0.99

NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO, CASTELLONE, MAUTONE, Giuseppe PISANI, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*

(Assunzione medici INPS)

1. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuite all'INPS, con particolare riguardo a quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative all'invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2020, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 189 unità di personale medico. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle 189 assunzioni di cui al comma 1, disposte all'esito delle procedure concorsuali, si provvede, a decorrere dal 2020, con 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

3. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. A tal fine, le risorse di cui al comma 2 sono destinate ad incrementare gli stanziamenti destinati agli oneri relativi al trattamento economico fondamentale al personale dipendente ed al trattamento economico accessorio dell'area medica, per importi pari, rispettivamente, alla spesa del trattamento economico fondamentale di 189 medici di primo livello ed alla

spesa del trattamento economico accessorio medio del medico Inps nell'anno 2018 per 189 medici di primo livello.

4. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

5. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

6. Agli oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante assegnazione all'INPS, di 50 milioni di euro per ogni annualità, a decorrere dall'anno 2020.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

55.0.102
PICHETTO FRATIN, TESTOR

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*
(Quota riservata)

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, Comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno so-

stituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

Conseguentemente, la norma proposta non determina oneri aggiuntivi.

55.0.103 (testo 2)
CASTELLONE, FLORIDIA, DE LUCIA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.
(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1.Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2020 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 137 milioni di euro per l'anno 2020, di 228 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 263 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

55.0.103

CASTELLONE, FLORIDIA, DE LUCIA, PUGLIA, MAUTONE, GRANATO, ANGRISANI, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2 autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza-Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con seguenti:* «136 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «227 milioni».

55.0.110

DI MARZIO, CASTELLONE, PUGLIA, MAUTONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), per il triennio 2020-2022, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di

ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e, nel limite dei posti disponibili nella propria: dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di personale categoria D posizione economica base, 3 unità di personale categoria C posizione economica base, 9 unità di personale categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, presso l'istituto stesso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31 per l'anno 2020, in euro 816.014,55 per l'anno 2021 e in euro 1.598.795,43 per l'anno 2022, si provvede utilizzando il finanziamento annuo di euro 10 milioni riconosciuto all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, a far data dall'esercizio 2013, dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189».

55.0.112

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Retribuzione individuale di anzianità)

1. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali

per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 42.000.000;

2021: - 48.000.000;
2022: - 52.000.000.

55.0.114

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, MAUTONE, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni concernenti l'organizzazione dell'AGENAS).

1.Al fine di rendere operativo il sistema di analisi e monitoraggio delle performance dei servizi sanitari di cui all'articolo 1, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è istituita presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, una specifica unità funzionale di valutazione, a composizione multidisciplinare, che assicura supporto alle Regioni e alla pubblica amministrazione anche per le finalità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. L'Unità di valutazione di cui al presente articolo è composta da personale in servizio presso AGENAS e anche dal personale individuato per le attività di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2019 n. 60, nonché da esperti individuati dal Ministro della salute.

3. Per le suddette finalità AGENAS realizza specifiche e periodiche iniziative formative sulle tematiche di cui all'articolo i, comma 513 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, nonché sulle tematiche relative alla trasparenza dei processi, alla prevenzione della corruzione, al conflitto di interessi ed alla *privacy* in ambito sanitario.

4. Le iniziative formative di cui al comma 3, sono dedicate al personale preposto alle attività di misurazione, analisi, valutazione e monitoraggio delle performance sanitarie, nonché alla realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e sono estese anche

ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza degli enti del SSN (RPCT).

5. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti l'AGENAS può avvalersi mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), del Comando dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) e della Guardia di Finanza.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 2.044.000,00 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

7. Per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 annui a decorrere dall'anno 2020.

8. In attuazione delle disposizioni cui al presente articolo e la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 513 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

55.0.115

ENDRIZZI, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, MAUTONE, BRIZIARELLI, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Esercizio attività odontoiatrica)

1. A partire dal 1º gennaio 2022, l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che as-

sumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Al fine di consentire le cure odontoiatriche alle fasce di reddito meno abbienti, con un reddito ISEE pari o inferiore a 25.000 euro, con particolare attenzione ai minori, alle famiglie monoreddito con figli, alle famiglie numerose, agli anziani e in genere alle categorie deboli è riconosciuto un contributo pari a 500 euro annui.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

55.0.117

Giuseppe PISANI, CASTELLONE, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Medicinali di importazione parallela)

1. Ai fini della disciplina di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di

una specialità medicinale registrata in Italici sono applicate, entro 30 giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela".

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all'importazione parallela i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell'IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.

5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello del raggiungimento del valore di cento milioni di euro di spesa complessiva per l'acquisto di specialità'medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.

6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di ulteriore 0,25 per cento per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'importazione parallela, nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari 0 superiore a 200 milioni di euro, ovvero di 0,50 per cento nell'anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 5 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di incerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6».

55.0.118

DI MARZIO, MAUTONE, GRANATO, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni in materia di titolarità e gestione delle farmacie)

1.All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.

2-*ter*. Le società di cui al comma 2-*bis* già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

2-*quater*. Presso il Ministero della Salute è istituto un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma 2-*ter*".

2. All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti:

"*158.* I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 10 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le società di cui al precedente periodo sono tenute ad adeguarsi entro trentasei mesi alle modifiche apportate dal presente comma.

159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d'inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000

euro per ogni esercizio di farmacia di cui la società sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo comma".».

55.0.119

MAUTONE, ORTIS, ANGRISANI, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di alimenti per lattanti)

1.Per l'acquisto di «alimenti per lattanti», ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lattanti" come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alla persona fisica, a condizione che il nucleo familiare di cui fa parte, abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020; -;

2021: - 50.000.000;
2022: - 25.000.000.

55.0.121

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

1. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre .2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

55.0.122

GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, LA MURA, RICCIARDI, DI MICCO, MAUTONE, GAUDIANO, PRESUTTO, MATRISCIANO, NOCERINO, RUSSO, PUGLIA

*Dopo l'*articolo*, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Campagne di sensibilizzazione per gli animali di affezione)

1. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni, ed a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi con la sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;
2022: - 500.000.

55.0.123 (testo 3)

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risultino, a far data dal 1º gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, *voce* Ministero dell'economia e della finanza, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;
2022: - 1.000.000.

55.0.123 (testo 2)

CASTELLONE, MORRA, FLORIDIA, ORTIS, MATRISCIANO, NOCERINO, MORONESE, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, DELL'OLIO, PIRRO, MAUTONE, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

(Destinazione dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159)

1. All'articolo 48, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro; e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali" sono aggiunte le seguenti: "Al fine di incentivare l'utilizzo di beni confiscati nonché di aiutare, supportare, sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che sono nuove assegnatarie a far data dal 1º gennaio 2020 di beni confiscati di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanza*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000,00;

2021: - 1.000.000,00;

2022: - 1.000.000,00.

55.0.125 (testo 2)

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, GRANATO, Giuseppe PISANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in «Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica» e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al comma.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli

osservatori regionali, di cui agli art. 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 210 milioni di euro per l'anno 2021 e 158 milioni per l'anno 2022, di 166 milioni di euro per l'anno 2023, di 140 milioni di euro per l'anno 2024, di 105 milioni di euro per l'anno 2025 e di 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

55.0.125

CASTELLONE, FLORIDIA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, MAUTONE, GRANATO, Giuseppe PISANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Contratti di formazione specialistica dei medici)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro nell'anno 2020, di 100 milioni di euro nell'anno 2021, di 152 milioni di euro nell'anno 2022, 204 milioni di euro nell'anno 2023 e di 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di medici specialisti.

2. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è istituita una apposita tecnostruttura con risorse umane e strumentali dedicate. Le competenze dell'Osservatorio Nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osserva-

torio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è modificata in "Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica" e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza ai profili professionali sanitari diversi da quello di medico.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui, nonché l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa, di risorse umane da destinare alle specifiche esigenze della tecnostruttura di cui al comma 2.

4. Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'Osservatorio Nazionale ed agli Osservatori Regionali, di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «158 milioni» *e* «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2011» *con le seguenti:* «210 milioni per l'anno 2021 e 158 milioni per l'anno 2022»;

b) *alla Tabella A, voce*: Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

55.0.132

BRIZIARELLI, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è disposto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022. All'attuazione della presente disposizione provvede il Ministero della Salute con propri decreti.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

55.0.137

RIZZOTTI, FERRO, STABILE, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Ammodernamento tecnologico mammografi)

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo

quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

55.0.148 (testo 2)

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Farmaci orfani e malattie rare)

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri/armaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso del!'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro"».

55.0.155

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Internalizzazione operatori socio sanitari)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le strutture sanitarie si avvalgono esclusivamente di personale dipendente appartenente al profilo degli operatori socio-sanitari, attingendo anche alle risorse umane attualmente impiegate alle dipendenze di soggetti esterni alle strutture, previo conferimento con apposito bando di gara, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

55.0.157

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, è sostituito il comma 4, con il seguente: "4-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio-senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato"».

55.0.163

BINETTI, GALLIANI, PAROLI, GALLONE, DE POLI, SACCONE, MINUTO, DE SIANO, AIMI, MODENA, BATTISTONI, CALIGIURI, GIAMMANCO, CALIENDO, GIRO, MALAN, SICLARI, RIZZOTTI, FERRO, MALLEGNI, GASPARRI, FANTETTI, SCHIFANI, TOFFANIN, BERARDI, LONARDO, PAPATHEU, CARBONE, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative e l'accesso di tutti i pazienti alle medesime cure, presso il proprio domicilio o presso le strutture ospedaliere, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, è

incrementato di 100 milioni di euro da destinare, nella medesima misura annua, alla realizzazione delle finalità della legge 15 marzo 2010, n. 38.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 56

56.1

NANNICINI, LAUS, MANCA

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «All'articolo 1, comma 179, lettera *a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, *le parole:* "hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante" *sono sostituite dalle seguenti:* "che si trovano in stato di disoccupazione e non percepiscono nessun ammortizzatore sociale legato al medesimo stato di disoccupazione"».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020,218,7 milioni di euro per il 2021,184,6 milioni di euro per il 2022,124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2. milioni di euro per il 2025» *con le seguenti:* «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025»;

b) *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025» *con le seguenti:* «è incrementato di 197 milioni di euro per l'anno 2020, di 288 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 358 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 323 milioni di euro per l'anno 2025».

56.10

BITI, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 40.900.000;

2021: - 40.900.000;
2022: - 40.900.000.

56.0.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012,22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il lo gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 3 0 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati

dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il l° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1595, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso c di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ulti-

mo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020;

di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

56.0.15

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 56-*bis.*

1. Il Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è abrogato.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative previste dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 57

57.2 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 57. - *(Opzione donna) - 1*. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché.";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 188 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ride-

terminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

57.2

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché".

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

57.8 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sono soppresse le seguenti: "a 59 anni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti", aggiungere le seguenti: "e delle gestioni

dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)"*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"'.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «64 milioni»;

b) *le parole:* «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «155 milioni»;

c) *le parole:* «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «255 milioni»;

d) *le parole:* «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «190 milioni»;

e) *le parole:* «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «271 milioni».

57.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sono soppresse le parole: "a 59 anni";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

Art. 58

58.0.4
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Disposizioni lo sviluppo della previdenza-complementare)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano a partire dal 1º gennaio 2020, parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con apposito decreto le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si av-

valgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: "Previdenza Italia" istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

5. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di *welfare*, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e *welfare* in genere.

6. A decorrere dal 1ºgennaio 2020 e per i successivi anni 2021 e 2022, in favori del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

7. Agli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 6 pari a 16 milioni di euro per il 2020, a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 10 milioni di euro annui ai decorrere dal 2022, si provvede come segue:

a) quanto 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

58.0.8 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,

CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, l'incremento dì cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. A gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso

alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

58.0.8

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI,

MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a), b)* e *d),* della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sopprimere il secondo periodo;

b) all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

c) all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 2,8 dicembre 2001, n. 448,";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e. di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

58.0.9

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n, 118 è determinato, a decorre dal 1º gennaio 2020, in euro 500.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

58.0.10

NANNICINI, LAUS, MANCA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali

utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trat-

tamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1º gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 165 milioni di euro per l'anno 2020,

180 milioni per l'anno 2021,135 milioni di euro per l'anno 2022, 91 milioni di euro per l'anno 2023, 51 milioni di euro per l'anno 2024 e 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

58.0.28

BOTTO, DELL'OLIO

*Dopo l'***articolo** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 58-*bis*.

(Requisiti agevolati per l'accesso al pre-pensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo tra il 1º gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l'esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 34 anni di anzianità contributiva. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l'anno 2020, euro 8.525.500 per l'anno 2021, euro 9.840.000

per l'anno 2022, euro 15.372.000 per l'anno 2023, euro 13.330.000 per l'anno 2024, euro 9.040.500 per l'anno 2025 ed euro 6.976.000 per l'anno 2026.

Art. 58-*ter*.

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1º gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1º gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1º gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.312.000;

2021: - 8.525.500;

2022: - 9.840.000.

58.0.41

DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di salvaguardia delle casse di assistenza integrative per i dipendenti pubblici, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, diretto a tutelare la posizione previdenziale di quei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali iscritti alle casse di assistenza integrative i quali entro novanta giorni dalla costituzione del Fondo, avanzino richiesta di indennizzo, dimostrando di avere fino a quella data regolarmente adempiuto ai propri obblighi contributivi.

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti beneficiari secondo criteri di trasparenza e proporzionalità nell'assegnazione. Entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

58.0.46
MOLES, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

58.0.47 (testo 2)

VACCARO, PUGLIA, SANTILLO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Misure per il sostegno e l'incremento dei servizi fiscali erogati dai Centri di assistenza fiscale e dai professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 198 è sostituito dal seguente:

"198. A decorrere dal 2020, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale, in previsione di un ulteriore incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a partire dal 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro annui".

2. All'articolo 1, comma 591, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole da: "ridotte di 40 milioni", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.";

b) al secondo periodo, le parole: "da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al precedente periodo".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

58.0.49 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2».

58.0.49

PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

58.0.50

DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

58.0.52

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis.*

(Disposizioni in materia di denuncia di infortunio e di finanziamento dei patronati)

1. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui air articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere ai sensi del medesimo articolo 100.».

58.0.58 (Testo 2)

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni, valide dal 1 º gennaio 2020:

a) da tale data, alla tabella A si aggiungono le righe e le colonne di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti", aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Allegato 2

AGGIUNTE ALLA TABELLA A di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2020

3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo

Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

e, di conseguenza dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

Art. 75-bis.

(Rimodulazione di un onere deducibile in base al reddito)

1. All'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020 la deduzione di cui al comma 1, lettera *e-bis)*, spetta:

a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;

b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000,00 euro, qualora il reddito sia superiore a 120.000,00 euro.

Ai fini del presente comma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazioni principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica".

e, conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"*b)* il comma 36 è sostituito dal seguente:

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*, realizzano congiuntamente:

a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 100.000.000;

b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000".

e, di conseguenza, all'articolo 94, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7, dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, sono soppressi".

e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. A decorrere dal 1 º gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato".

2-*bis*. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

2-*ter*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21 % per l'olio.

2-*quater*. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1, 2, 2- bis e 2-ter ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19 , comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis*.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a)* (fertilizzanti generici).

conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, gli incrementi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ridotti di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2020,

conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero dell'interno:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000.

alla voce Ministero della difesa:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:
CP: - 224.000.000;
CS: - 224.000.000.

2021:
CP: - 358.000.000
CS: - 358.000.000.

2022:
CP: - 358.000.000;
CS: - 358.000.000.

58.0.58
ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni, valide dal 1º gennaio 2020;

a) da tale data, alla tabella A si aggiungono le righe e le colonne di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti" aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo

individuale relativo all'anno stesso compreso tra una due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti"».

Allegato 2

AGGIUNTE ALLA TABELLA A di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 81/2007

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2020
3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo		
Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

E, conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis*.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a)* (fertilizzanti generici).».

Art. 59

59.2

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO,

RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 260 milioni di euro per il 2020 e a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

59.0.1

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per Fanno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite «Indenni», nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino, alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni pe l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

Art. 60

60.9

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

60.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

4-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 4-*bis* con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto le-

gislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

4-quater. Dall'attuazione del comma 4-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

60.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis*. Per far fronte alla perdita di competitività delle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, di cui alla nota ufficiale pubblicata il 9 ottobre 2019 nel *Federal Register*.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità del territorio, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG, e dell'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

5-quater. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte a potenziare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG e di favorirne il consumo per le benefiche proprietà che hanno sulla salute dei consumatori.

5-quinquies. Le comunicazioni istituzionali sono finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, volto a contrastare i disturbi legati alla mal-

nutrizione, con particolare riferimento all'obesità, attraverso la promozione di marchi *made in Italy*, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana, anche per l'elevato valore nutrizionale nella dieta mediterranea.

5-sexies. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-agli aiuti *de minimis*.

5-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, Comma 2».

60.13 (testo 2)

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, ORTIS, MARILOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma 5-*bis*, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «212 milioni» *e* «305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «302 milioni per l'anno 2021 e 305 milioni per l'anno 2022».

60.13

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, ORTIS, BRIZIARELLI, MARILOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Al fine di sostenere il settore zootecnico nel Mezzogiorno è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021 per la concessione di contributi per l'acquisto di vacche nutrici da parte delle aziende agricole la cui sede operativa è ubicata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle regioni Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di concessione del contributo di cui al comma 5-*bis*, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis* pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze.».

60.15

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di promuovere lo sviluppo competitivo del comparto, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore della frutta in guscio è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la frutta in guscio con una dotazione finanziaria iniziale di 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni previste dal presente comma, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *"de minimis"* e agli aiuti *"de minimis*" nel settore agricolo.

2. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2020, 650.00 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.20

FATTORI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Al fine tutelare l'integrità dei beni aziendali e strumentali delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di scongiurare la connessa condizione di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore degli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, definiti, rispettivamente, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5-*ter.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 5-*bis*, da concedersi nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.21

NATURALE, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di tutelare il patrimonio strutturale delle imprese agricole oggetto di furti e rapine nei luoghi di campagna, è istituito un Fondo per promuovere sistemi di sicurezza innovativi, nonché contributi a polizze assicurative stipulate a copertura del rischio furto, incendio, rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'interno, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione nonché le modalità di accesso al Fondo.

5-*ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.22

NATURALE, SANTILLO, DELL'OLIO, ABATE, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue spettano i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-*bis*;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di giornate di cui al comma 5-*bis.*

5-*ter*. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostituiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

5-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione dei commi 5-*bis* e 5-*ter*.

5-*quinquies*. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede tramite mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

60.26

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso, Nugnes

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

5-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 5-*bis* è concessa nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.28 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 6; della legge n. 47 del 28 febbraio 1985».

60.28

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Ai fini della valorizzazione dei terreni agricoli resi disponibili mediante il ricorso alla Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 legge 28 luglio 2016, n. 154, anche in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad incrementare le risorse per gli interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli, le disposizioni del quinto comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e del sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 si applicano agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.

60.41

COMINCINI, CONZATTI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.45

CONZATTI, COMINCINI, RENZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis.* Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro a decorrere dal 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.50 (testo 2)

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attività mineraria, nonché di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, alla rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e dell'ambiente»;

- *al Capo VI, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'ambiente»;

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

60.50

PIRRO, L'ABBATE, MATRISCIANO, Marco PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-*bis.* Il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005, assume la nuova denominazione di "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna". Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.»

Conseguentemente,

- *al medesimo articolo, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dell'ambiente»;

- *al Capo VI, al Titolo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e dell'ambiente».

e conseguentemente ancora, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020; - 100.000;

2021: - 100.000;
2022: - 100.000.

60.58

COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-*bis.* All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding.*»

60.62

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per l'anno 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo 111, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «184 milioni di euro per l'anno 2020».

60.82 (testo 2)

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare i necessari controlli nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare, per le spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.500.000;

2021: - 3,500.000;
2022: - 3.500.000.

60.82

MOLLAME, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dal comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri nell'ambito della propria attività sanzionatoria, affluiti su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25.

5-*ter.* Ai fini di cui al comma 5-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

60.87

COLLINA, FERRARI, LAUS, TARICCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di Oleoturismo.

5-*ter*. Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000;

2022: - 2.500.000.

60.93

NASTRI

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una *tantum* pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: 5.000.000.

60.0.2

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Contributi per l'estinzione e il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole)

1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economicofinanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da ripetute crisi del mercato o da calamità naturali siano esse di natura climatica o a causa di patologie vegetali o causate da organismi alieni al territorio nazionale che nell'arco dei 5 anni successivi a quello della data di entrata in vigore del presente articolo per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:

a) concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;

b) prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;

c) provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità na-

turali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riferite:

a) alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;

b) ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;

c) a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

3. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.

4. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

5. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

6. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

a) della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;

b) dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;

c) degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

7. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

60.0.18

ABATE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, LA MURA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali)

1. Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a decorrere dal 2021.

2. Il comma 7 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è sostituito dal seguente:

"7. La partecipazione alle Commissioni Uniche Nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 31 marzo 2017, n. 72, si provvede attraverso le risorse di del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali".

3. Per l'effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, l'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31 marzo 2017, n. 72, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Disposizioni finali) - 1*. Agli oneri relativi al funzionamento della segreteria delle Commissioni Uniche Nazionali e al supporto tecnico-scientifico di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'articolo 6, comma, 2 del presente decreto, si provvede attraverso le risorse del Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche nazionali.".

4. Agli oneri relativi al Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali si provvede per euro centomila per l'anno 2020 ed euro un milione annuo a partire dal 2021, mediante le risorse di cui al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a -vantaggio dei consumatori" di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.».

60.0.28

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'***articolo**, *è aggiunte il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Sviluppo dell'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

60.0.38

TRENTACOSTE, SANTILLO, DELL'OLIO, NATURALE, ABATE, PUGLIA, LA MURA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, la lettera *a)* è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 33.300.000;

2021: - 18.000.000;
2022: - 18.000.000.

60.0.43 (testo 2)
TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*
(Fondo agricoltura biologica)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'Agricoltura biologica", con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

60.0.43

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Fondo agricoltura biologica)

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni attività a queste connesse, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'agricoltura biologica", con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *ed alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

60.0.60 (testo corretto)

TRENTACOSTE, LA MURA, ABATE, NATURALE, AGOSTINELLI, MOLLAME, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2020 al 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 per ciascuno degli anni 2021 e 2022»*, con le seguenti:* «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

60.0.66 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018; n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

60.0.66

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 3 8 9, è sostituito dal seguente:

"Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi"».

60.0.70

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

60.0.78

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Esonero dal pagamento del contributo per le Stazioni sperimentali)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135. Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

60.0.80 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali agricole nelle aree montane e la permanenza in tali aree dei soggetti professionalmente dediti all'esercizio delle predette attività, nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai medesimi soggetti per i quali non trova applicazione il suddetto esonero, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Con appostiti provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

60.0.80

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Disposizioni in materia di accessi ai fondi rustici)

1. Nei Comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.

2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente comma per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285».

60.0.85

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Interventi per la forestazione)

1. Al fine di favorire la messa a dimora di nuovi alberi nel territorio nazionale, di rafforzare la strategia forestale nazionale e di salvaguardare la biodiversità è istituito è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo nazionale degli alberi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 1».

60.0.90

LONARDO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Interventi a sostegno del settore corilicolo)

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.mm.ii., la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti:* «194 milioni di euro per l'anno 2020».

60.0.92 (testo 3)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza stato-regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

60.0.92 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, presso il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali è istituita una Cabina di regia con rappresentanti del Servizio Fitosanitario Nazionale, dei corrispondenti Servizi a livello regionale e di Enti e fondazioni nazionali e regionali di ricerca e sperimentazione, per coordinare le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.92

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Istituzione della Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituita, al fine di affrontare le emergenze fitosanitarie, una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale, individuare ricerche e sperimentazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle fitopatologie, prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi, ristabilire l'equilibrio biologico e evitare danni all'agricoltura.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottare, di concerto la Conferenza Stato-Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

4. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

60.0.95

CANTÙ, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1 .Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017 /625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito *rating*, ai sensi dell'articolo 11, del medesimo Regolamento n. 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali *standard* di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare l'esistenza comprovata di un livello di eccellenza di alcuni alimenti per la qualità e gli effetti sulla salubrità;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di standard qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, è stipulata una convenzione tra il Ministero della salute e un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti, diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: *a)* integrità e trasparenza; *b)* metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; *c)* esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; *d)* elevata professionalità e competenza; *e)* riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di rating prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al rating da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

e) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

f) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed degli interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzi l'alta qualità della prestazione, il Ministero della salute rilascia una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo denominato "Eccellenza agroalimentare filiera Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

———————

60.0.100

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)

1. All'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 18-*bis*", del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione"».

60.0.104 (testo 2)

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella *fastidiosa)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

"1 *bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree".

3. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b)*, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni».

60.0.104

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 1 e 2

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Disposizioni per il contrasto al batterio Xylella fastidiosa*)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, in legge 21 maggio 2019, n. 44 è rifinanziato per 5 milioni euro nel 2020, 5 milioni di euro nel 2021, 50 milioni di euro nel 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1.

2. Il comma 1-*ter* dell'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è così sostituito: "Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

3. All'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree".

4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli interventi compensativi di cui comma 3, lettera *b)*, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualità, possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni"».

60.0.105 (testo 2)
DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.
(Co.Di.Ro - Xylella fastidiosa)

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo e dal batterio Xylella fastidiosa, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

60.0.106
TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

1. Alle imprese del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il ministro dell'economia, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per usufruire dell'esonero di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407 /2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *"de minimis"*.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 8.000.000;

2021: - 8.000.000:
2022: - .

60.0.112 (testo 2)
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, CASOLATI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

60.0.121

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Misure per favorire l'economia circolare del territorio)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas di qualunque potenza elettrica realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati , anche in forma consortile, che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per 24 ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020 e la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, è riconosciuta per ogni MWh immesso in rete una tariffa pari a 220 euro/MWh per quindici anni a condizione che l'entrata in esercizio in assetto riconvertito avvenga almeno un anno prima del termine del regime di incentivazione in corso. La tariffa è pari a 225 euro/MWh nel caso in cui il periodo di un anno sia incrementato a due anni e a 230 euro/MWh nel caso in cui il periodo di due anni sia incrementato a tre anni. Agli impianti di biogas realizzati da imprenditori agricoli entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 non si applicano le predette condizioni temporali e la tariffa è pari a 230 euro/MWh. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica prevedendo che siano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera *b)*, del vigente Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria ASOS e dall'elemento A3RIM della componente tariffaria ARIM».

60.0.123 (testo 2)
FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7,comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, in raccordo con il Ministro dell'istruzione. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.123
FARAONE, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione del l'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, in raccordo con il Ministro dell'istruzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.136

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 1, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016. n.232, sono incrementate, per l'anno 2020, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative ai pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

60.0.138

ABATE, MOLLAME, NATURALE, AGOSTINELLI, PUGLIA, BOTTO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* «di 199 milioni di euro per l'anno 2020».

60.0.141 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro.

Con decreto del Ministro del lavoro è delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative il pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni 11», con le seguenti: «199 milioni».

60.0.141

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Misura di sostegno al reddito dei pescatori)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro è delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative il pagamento dell'indennità di cui al presente articolo».

60.0.152 (testo 2)
FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.152

FARAONE, COMINCINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di messa in sicurezza del territorio, il Governo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Unità di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tramite un'apposita struttura di missione che garantisca il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, di sviluppo delle infrastrutture idriche, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale, ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 1 milioni di euro per l'anno 2020, e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021e 2022, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

60.0.159 (testo 2)

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di fronteggiare i danni al settore agricolo e della silvicoltura e i conseguenti oneri causati dalla diffusione incontrollata di fauna selvatica, e per garantire la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un fondo presso il Ministero della difesa con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono destinate al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane.

2. Il contenimento della fauna selvatica di cui al comma 1, esercitato selettivamente, viene praticato da regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta. I piani di contenimento sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché delle province e degli Enti locali interessati, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.159

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI, FERRAZZI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer-

ca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - ;

2022: - .

60.0.162 (testo 2)

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche,

una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2, sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

60.0.162

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Norme per il contenimento della specie cinghiale)

1. Al fine di regolare la presenza sul territorio della specie cinghiale, i piani faunistici venatori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedono una delimitazione per aree idonee ad individuare le fasce

di tolleranza della relativa presenza a seconda della destinazione d'uso, delle caratteristiche ambientali e della biodiversità.

In particolare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano:

a) aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di cinghiali;

b) aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente in cui è ammessa una bassa densità di cinghiali;

c) aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate non coltivate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali, fatta salva la salvaguardia della biodiversità.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i limiti di densità della presenza di cinghiali nelle zone di cui alla lettera *b)* e *c)* del precedente comma, tenuto conto della specifica vocazione e, sentito l'ISPRA, fanno ricorso a misure di contenimento.

3. Le attività di contenimento di cui al precedente comma 2 sono, in ogni caso, realizzate quando sia accertato, da parte degli ambiti territoriali di caccia, un danno alle attività agricole, sulla base delle richieste valutabili nell'anno precedente, superiore al 25 per cento dell'ammontare degli indennizzi effettivamente erogati.

4. Le attività di contenimento sono coordinate da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare ed attuati da:

a) proprietari o conduttori dei fondi agricoli, se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b) coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'ISPRA ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica;

c) altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la Prefettura tiene apposito elenco.

5. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di contenimento e secondo le indicazioni del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competente.

6. Qualora l'attività di contenimento avvenga nell'ambito di fondi inerenti ad un'azienda agricola è indispensabile il consenso da parte del proprietario o conduttore.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

641 in misura non inferiore a 10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa.

60.0.163 (testo 2)

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

60.0.163

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis.*

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane. Tale contenimento, esercitato selettivamente, viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

2. I piani di contenimento di cui al precedente comma 1 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da istituti regionali per la fauna selvatica.

3. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di contenimento della fauna selvatica effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 3 deve essere trasmessa dalle Regioni e dalle Provincie autonome di Trento e Bolza-

no agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti.

5. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

6. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 in misura non inferiore a 10 milioni di euro da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

60.0.170

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del codice civile.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al traspor-

to su lunghe distanze (emissioni di CO_2) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO_2, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi *brand* e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

Conseguentemente, l'emendamento determina gettito fiscale per lo Stato.

60.0.176

BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992 n. 157)

1. Il comma 6-*bis* dell'articolo 19-*bis* della legge 157 del 1992 è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE per il prelievo della sola specie Storno *(Sturnus Vulgaris)* le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e

entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'inoltro alla Commissione Europea"».

60.0.179

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 60-*bis*.

(Modifica dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

1. Alla lettera *a),* comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole: "degli enti locali delegati dalle regioni", sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime"».

Art. 61

61.0.2

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 61-*bis*.

(Rifinanziamento Fondo da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi)

1. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziata con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

Art. 62

62.0.5

D'Arienzo, Astorre, Ferrazzi

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Capo VII-BIS

MISURE DIVERSE

Art. 62-*bis.*

(Soppressione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici)

1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi i commi da 162 a 170.».

62.0.8

Salvini, Romeo, Augussori, Arrigoni, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Calderoli, Campari, Candiani, Candura, Cantù, Casolati, Centinaio, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 33-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.10

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Vestiario per le forze di polizia)

1. È istituto nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 62-*bis.*

(Installazione di telecamere di sicurezza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare Fattività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.34

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS,

FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.36

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente, all'articolo 99, Comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

62.0.69

NANNICINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 62-*bis*.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 63

63.7

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1º gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

5-*ter*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

5-*quater*. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

5-*quinquies*. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

63.9

Giuseppe PISANI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti in dissesto sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati, e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «a statuto ordinario»*, aggiungere le seguenti:* «ed enti locali»;

alla Tabella A*, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

63.10
SCHIFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 243-*bis* ovvero all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«*(Regioni a statuto speciale)*».

63.11 (testo 2)
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di ar-

monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai princìpi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-*ter*. Le disposizioni recate dal comma 5-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».

63.11 (testo 2 corretto)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione

e le province adeguano la propria normativa ai princìpi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

5-*ter*. Le disposizioni recate dal comma 5-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Regioni».

63.12

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Le disposizioni recate dal comma 5-*ter* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 5-*ter* entrano in vigore dal 1º gennaio 2020.

5-*ter*. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

''Art. 79-*bis.*

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure dei concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-*bis*. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-*bis*.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.".

5-*ter*. Le disposizioni recate dal comma 5-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-*bis* è aggiunto il seguente:

"282-*ter*. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «204 milioni di euro per l'anno 2020».

63.17

STEFANI, RIVOLTA, TOSATO, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANTÙ, FAGGI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, FERRERO, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«5-*bis*. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediate riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

63.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione di personale tecnico qualificato negli enti locali)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità

stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-*ter*. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

1-*quater*. Le Province e le Città Metropolitane, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti, direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

1-*quinquies*. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le Province e Città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1-*sexies*. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'.'».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

«Art. 94-*bis.*

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a)* (fertilizzanti generici)».

63.0.43 (testo 3)

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e dì 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

63.0.43

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI, D'ARIENZO, TARICCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» *con le seguenti:* «è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per l'anno 2021, di 235 milioni di euro per l'anno 2022, di 275 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

63.0.46 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

63.0.46

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, BERGESIO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

63.0.47

SAVIANE, STEFANI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-*bis.*

(Rifinanziamento fondo articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

63.0.48

SUDANO, FARAONE, RENZI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Modifica dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di continuità territoriale per la Sicilia)

1. All'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei Trasporti e della navigazione' sono sostituite dalle parole regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) il comma 2 è così sostituito:

"*2.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, indice una conferenza di servizi".

c) al comma 3 la lettera *g)* è soppressa;

d) il comma 4 è così sostituito:

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

e) il comma 6 è così sostituito:

"6. All'onere derivante dall'attuazione delle previsioni di cui al presente comma, quantificato in 120 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis.* All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole: "e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali" sono, abrogate;

b) al comma 1 ed alla lettera *b)* dello stesso comma le parole 4 e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali sono abrogate;

c) al comma 1, lettera *b)* le parole: "con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia" sono sostituite dalle parole: "con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

d) al comma 1 lettera *a)* le parole: "e le isole minori della Sicilia" sono abrogate;

e) al comma 4 le parole: "L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali." sono abrogate;

6.*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 486 è abrogato.

6.*quater* Sono fatti salvi gli atti ed i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni modificate dai commi 6.*ter* e 6.*quater* del presente articolo.

g) Il comma 7 è abrogato».

63.0.49

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Continuità territoriale per la Regione Sicilia)

1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio per gli aeroporti di Palermo e Catania.

3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l'individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità.».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2.

63.0.51

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPATHEU

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone il ministero delle infrastrutture e del trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agii aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.

63.0.58 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre. 2020, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.58 (testo 2 corretto)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Regioni a statuto speciale)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79, comma 4-*octies*, le parole: "La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché da eventuali atti successivi e presupposti";

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "La regione e le province adeguano la propria normativa ai principi della legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti

lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.59

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Regioni a statuto speciale)

1. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

''Art. 79-*bis.*

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare".

2. Le disposizioni recate dal comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

63.0.60

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Regioni a statuto speciale)

1. Le disposizioni recate dal comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore dal 1º gennaio 2020.

2. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente: "Art. 19-*bis.* Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termine di saldo netto da finanziare"».

63.0.62

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis.*

(Trasferimento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Regione Friuli Venezia Giulia)

1. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1º gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 'solidi urbani: a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché rior-

dino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli Venezia Giulia.

2. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 1 nei limiti previsti rispettivamente dal decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 2 continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia».

63.0.63

TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Modifiche all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso».

63.0.77

ORTIS, BOTTO, DONNO, CROATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 63-*bis*.

(Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165).

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"*c)* eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale, stabilendo che qualora un consigliere regionale assuma la carica di assessore nella giunta regionale,

cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.".

2. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, non possono, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)* della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, derogare ai limiti stabiliti dall'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma l, lettera *c)* della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, avviene con le risorse umane,'strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli ordinamenti regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le norme dei rispettivi ordinamenti a quanto previsto dal comma 1, lettera *c)* dell'articolo 3 della legge 2 luglio 2004 n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

5. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti dal comma 4, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo al medesimo termine».

Art. 65

65.17
CASINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per gli anni dal 2020 al 2022 nei confronti dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non si applica l'obbligo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria. Al fine di assicurare l'invarianza della dotazione del Fondo di solidarietà comunale la quota di alimentazione al Fondo di solidarietà comunale di spettanza dei comuni di cui al periodo precedente, è ripartita tra i

restanti comuni mediante una maggiore contribuzione della quota dell'imposta municipale propria».

65.0.5 (testo 2)
QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.
(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziate dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

65.0.5

QUAGLIARIELLO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-*bis*, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri, a carico del bilancio dello Stato».

65.0.31

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

65.0.48

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-*bis*. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

65.0.58

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis*.

(Rimodulazione dell'accantonamento obbligatorio al Fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2020 è pari almeno al 90 per cento, nel 2021 è pari almeno al 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

Conseguentemente:

- *all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» *con le seguenti:* «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 241 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,»;

- *allo stato di previsione del* Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2021:

CP: - 70.000.000;

CS: - 70.000.000.

2022:

CP: - 0;

CS: - 0».

65.0.85

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis.*

(Contrade storiche e associazioni contradaioli)

1. Le storiche contrade di Siena e le società di contrada o associazioni di contradaioli alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ad ogni effetto di legge associazioni senza fine di lucro».

65.0.89

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 65-*bis.*

(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna,

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della, costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3,4 e 5, possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1º gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammonta-

re complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 66

66.0.4
FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 66-*bis.*
(Regioni insulari)

1. Per garantire la perequazione dei costi energetici fra l'Italia continentale e le regioni insulari, la Sardegna è da ritenersi virtualmente interconnessa alla rete nazionale gasdotti, al fine dell'inserimento della Regione negli ambiti tariffari del Gas Naturale già individuati a livello nazionale».

Art. 67

67.6
FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per far fronte agli oneri connessi agli interventi di bonifica da eseguire, a seguito del sequestro disposto dal prefetto, su immobili ad uso non residenziale utilizzati come discariche abusive per lo smaltimento di rifiuti illeciti. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni finanziarie annuali del fondo, sulla base delle richieste da parte dei comuni e delle regioni.

2-*bis.* Se il proprietario o il locatario dell'immobile non ottemperi agli obblighi e alle prescrizioni di bonifica dell'immobile di cui al comma 1-*bis*, entro i termini allo stesso notificati, il bene è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune che effettua l'intervento di bonifica, con trascrizione eseguita a titolo gratuito, nei registri immobiliari».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000:
2022: - 10.000.000.

67.0.6

LANIECE, BRESSA, DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 67-*bis.*

(Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. L'importo del contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste al risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), è ridotto, per la quota relativa al contributo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di euro 10 milioni, a decorrere dal 2020. L'importo corrispondente alla predetta riduzione è destinato dalla Regione agli enti locali del proprio territorio, per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'art. 99, comma 2.

Art. 68

68.0.2

BOTTICI, PESCO, GUIDOLIN, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 68-*bis*.

(Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali destinatari di trasferimenti da parte di regioni e province autonome non erogati alla data di cui al comma 5, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

7-*ter*. Le anticipazioni di cui al comma 7-*bis* sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

7-*quater*. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203,

comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7-*quinquies*. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

7-*sexies*. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-*bis* entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione come qualificati al medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

7-*septies*. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuarsi a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-*bis*, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

7-*octies*. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

7-*nonies*. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-*sexies*, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-*quinquies*.

7-*decies*. L'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

68.0.15

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, BRIZIARELLI, PERGREFFI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art.68-*bis.*

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subìto tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 5, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi sociosanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subìto per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e 1'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, pari a 13milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 69

69.1

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 69

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

a) prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte correnti».

69.2

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Conferenza Stato città ed autonomie locali» *con le seguenti:* «Conferenza Unificata» *e dopo le parole:* «degli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «e delle regioni».

Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Debito degli enti territoriali)».

69.0.4

PESCO, BOTTICI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 69-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali).

1. Al fine di favorire da parte degli enti locali il riacquisto di titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di favorire da parte degli enti locali l'utilizzo delle risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

69.0.14 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 69-*bis*.

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

69.0.14

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 69-*bis.*

(Proroghe mutui Sisma Emilia)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

69.0.17

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONE, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 69-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

69.0.23
MANGIALAVORI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 69-*bis.*

1. I Comuni capoluogo di provincia che hanno dichiarato dopo il 1 gennaio 2012 lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie , è riconosciuto un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

Art. 70

70.0.4
MALLEGNI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 70-*bis.*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"*3.* Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera

b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

70.0.24

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 70-*bis*.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* 2025.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

70.0.26

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 70-*bis*.

(Trasporto pubblico locale Piemonte)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione. 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in prededuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espessa rinuncia da parte della Regione Piemonte alle risorse di cui delibera CIPE n. 107/2017».

Art. 71

71.2

MANCA, FERRARI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» *aggiungere le seguenti:* «per gli acquisti di beni e servizi»;

b) *al comma 6, alle parole:* «Le convenzioni» *premettere le seguenti:* «Per gli acquisti di beni e servizi,».

71.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Apportare le seguenti modifiche:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» *aggiungere le seguenti:* «per gli acquisti di beni e servizi»;

- *al comma 6, premettere le seguenti parole:* «Per gli acquisti di beni e servizi,»

71.0.5

ARRIGONI, PERGREFFI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 71-*bis*.

(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

Art. 72

72.7 (testo 2)

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quan-

to disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata, procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;

2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 km quadrati»;

b) sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 213.585.000 euro per l'anno 2020, di 304.585.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 374.585.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 339.585.000 euro per l'anno 2025 e di 420.585.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026».

72.7

CIOFFI, SANTILLO, DI GIROLAMO, LA MURA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando quanto già disposto in tema di razionalizzazione della spesa dalla normativa vigente, in particolare dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché quanto disposto in tema di individuazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza costituite mediante aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata,

procede alla ricognizione delle stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale per l'acquisizione di lavori e alla conseguente aggregazione sulla base dei seguenti criteri:

1) presenza di popolazione residente, anche se in comuni contigui, di almeno 100.000 abitanti;

2) estensione su superficie complessiva di almeno 500 kmq.».

72.11

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa, al comma 1305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 'Le spedizioni postali delle carte valori di cui all'articolo 7-*vicies ter*, ove consentite, e di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, considerato l'interesse pubblico relativo alla natura delle stesse, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato'"».

72.14 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI

Sopprimere il comma 20.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

72.14

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 20.

72.16

COMINCINI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 23 aggiungere in fine le seguenti parole:* «al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o tramite i soggetti aggregatori relativa alla implementazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione emanato dall'Agid.»;

b) *al comma 24 sostituire le parole:* «al 5 per cento» *con le seguenti:* «al 7 per cento»;

c) *al comma 26 aggiungere in fine le seguenti parole:* «La mancata osservanza delle disposizioni dei commi 23 e 24 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale».

72.19

MANTOVANI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GIROTTO

Aggiungere infine il seguente comma:

«26-*bis*. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'Interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-*ter*, le parole: "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite con le seguenti: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,"».

72.24

SANTILLO, CIOFFI, COLTORTI, DI GIROLAMO, PUGLIA, FEDE, PRESUTTO

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-*bis*. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 106 e i commi da 162 a 170 sono abrogati.

26-*ter*. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera *b)*, il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale.";

2) al comma 13, primo periodo, le parole da: ", anche attraverso il ricorso alla Struttura" fino alla fine del periodo sono soppresse"».

Art. 73

73.0.1

AIROLA, MATRISCIANO, NATURALE, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, CAMPAGNA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 73-*bis.*

(Misure in materia di trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento)

1. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni e associazioni che contribuiscono al loro finanziamento, all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alle fondazioni e alle associazioni in qualunque forma costituite, nonché a qualsiasi altro soggetto sia pubblico che privato, compresi i soggetti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché gli enti disciplinati dal codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad essi assimilabili, che erogano a qualsiasi titolo somme, servizi o altro beneficio, destinati direttamente o indirettamente al finanziamento in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali o comunali, nonché di altri soggetti politici o di qualsiasi altro soggetto collegabile agli stessi, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo con riferimento alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci".

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente sono devolute al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

73.0.2

GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 73-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera *e-bis)*, dopo le parole: "del fermo," sono aggiunte le seguenti: "la mancata sottoposizione a misure alternative alla detenzione,".

2. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "422" sono aggiunte le seguenti: ", 575, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 608-*octies*,".

3. All'articolo 7, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza".

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 74

74.0.1

GARRUTI, DELL'OLIO, BOTTO, GRANATO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 74-*bis*.

(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,

le parole: "superiore a 1.200, né inferiore a 500" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.500, né inferiore a 700".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

4. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

5. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

6. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 5, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le medesime procedure previste dai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, europee e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo per il Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

10. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con .il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli

che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2020: - 1.000.000.

Art. 75

75.0.3

MAIORINO, PIRRO, MORONESE, MATRISCIANO, DE LUCIA, LEONE, ANGRISANI, MONTEVECCHI, VANIN, GIARRUSSO, DONNO, PIARULLI, BOTTO, CAMPAGNA, MORRA, ABATE, SANTANGELO, PAVANELLI, GARRUTI, DELL'OLIO, MAUTONE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE, RICCIARDI, ANASTASI, Marco PELLEGRINI, PARAGONE, LA MURA, GRANATO, LEZZI, LANZI, CORRADO, RUSSO, CROATTI, GIANNUZZI, COLTORTI, LUPO, ROMAGNOLI, VACCARO, MANTERO, D'ANGELO, CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 75-*bis*.

(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*quinquies)* assorbenti esterni, tamponi interni, coppe mestruali completamente biodegradabili"».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti* variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «44 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

75.0.6

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, BRIZIARELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 75-*bis.*

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla"«

2. La disposizione di cui al comma 1, acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

75.0.13 (testo 2)

DESSÌ, BOTTO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 75-*bis.*

(Disposizioni in materia di detrazione delle spese di trasloco)

1. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia", inserire le seguenti: "nonché le spese di trasloco"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020;

2021: - 50.000.000;
2022: - 30.000.000.

75.0.16

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, ANGRISANI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 75-*bis.*

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 25.000.000;

2022: - 12.000.000.

75.0.17

MATRISCIANO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 75-*bis*.

(Prolungamento dei regimi agevolativi previsti per i lavoratori impatriati)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: "presente decreto.", è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che si sono trasferiti in Italia sino al periodo d'imposta 2019 incluso, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, al ricorrere delle condizioni ivi previste, previo versamento di un importo pari al cinque per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, e a condizione che mantengano la residenza fiscale nel territorio dello Stato per i tre periodi di imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi derivanti dal versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 15.000.000;
2022: - 7.000.000.

Art. 76

76.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

d) *quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

76.0.1

ROMAGNOLI, SANTILLO, DELL'OLIO, GIROTTO, FENU, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 76-*bis*.

(Misure in materia di successione e trasmissione di impresa)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis)*, è aggiunta la seguente lettera:

"*c-ter)* interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», *con le seguenti:* «164 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «255 milioni».

76.0.2

FENU, SANTILLO, DELL'OLIO, LA MURA, PUGLIA, BOTTICI, MARILOTTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 76-*bis*.

(Misure in materia di IRES Verde)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2020 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 per le grandi imprese che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

1-*ter*. L'imposta di cui al comma 1 è aumentata di 0,1 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le piccole e medie imprese (PMI) che non eseguono la diagnosi energetica ovvero che non hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001 di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 le parole: "fino al 2020" sono soppresse;

b) al comma 10 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014";

c) al comma 11 le parole: "dal 2014 al 2020" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2014"».

Art. 77

77.0.2

DE FALCO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*

«Art. 77-*bis.*

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche", sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili non fossili, con riferimento alla energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica"».

Art. 78

78.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*, con le seguenti:* «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»*, con le seguenti:* «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 62.600.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 60.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000.

78.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:

a) *per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

c) *per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);*

d) *per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

78.5 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 332, 6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro per l'anno 2021, 378,8 milioni di euro per l'anno 2022, 369, 6 milioni di euro per l'anno 2023, 362,9 milioni per l'anno 2024, 359,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 359 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

78.6 (testo 2)

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

L'articolo è soppresso.

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 332.600.000;

2021: - 387.400.000;
2022: - 378.800.000;
2023: - 369.600.000;
2024: - 362.900.000.

Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

78.6

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 332.000.000;

2021: - 387.000.000;
2022: - 379.000.000;
2023: - 369.000.000;
2024: - 363.000.000.

78.10

LA PIETRA, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

78.13

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, D'ALFONSO, FERRAZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «30 per cento»*, con le seguenti:* «15 per cento» *e al secondo periodo, dopo le parole:* «è elevata»*, aggiungere le seguenti:* «al 40 per cento in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 95 grammi per chilometro,»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:* «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai veicoli concessi dall'azienda in uso promiscuo ai propri dipendenti e a quelli diversi da quelli concessi in uso promiscuo a dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti, immatricolati a decorre dal 1º gennaio 2020.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*, con le seguenti:* «è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 180 milioni di euro per l'anno 2021, di 211 milioni di euro per l'anno 2022, di 185,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 188,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,1 milioni di euro per l'anno 2025 e di 236,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione 23* Fondi da ripartire*, programma 23.1* Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 182.000.000;

CS: - 182.000.000.

2021:

CP: - 152.000.000;

CS: - 152.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: -100.000.000.

78.19

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera *b-bis)* è soppressa.».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020»*, con le seguenti:* «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»*, con le seguenti:* «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 67.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 63.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 25.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 12.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 18.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 17.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 14.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 19.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 24.000.000.

78.22 (testo 2)
LANZI, DELL'OLIO, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in riferimento ai veicoli i cui contratti di noleggio ovvero di leasing sono stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «14 milioni».

78.0.8 (testo 2)
DE BERTOLDI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 78-*bis.*

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 143 milioni annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «71 milioni»;

b) le parole: «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «162 milioni»;

e) le parole: «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «232 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «197 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «278 milioni»;

78.0.8

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 78-*bis.*

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'1 per cento di tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella A della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

78.0.9

MALAN

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 78-*bis.*

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 105, sono abrogati.

2. I maggiori risparmi derivanti dal comma 1 sono destinati all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'arti-

colo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

78.0.10
MALAN

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 78-*bis.*

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.105, sono abrogati».

Art. 79

79.1 (testo 2)
SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781, 5 milioni di euro per

l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15. 000. 000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

79.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dai minor numero dei nuclei fa-

miliari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

d) quanto a 1781,5 milioni di euro per il 2021 e 1536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 1345,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, con esclusione dei comparti della sicurezza, della sanità e dei diritti sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro la data del 15 luglio 2020, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

79.2 (testo 2)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.720, 7 milioni di euro decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

79.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000
2021: - 60.000.000
2022: - 60.000.000

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020
CP: - 300.000.000
CS: - 300.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», *con le seguenti:* «*2 miliardi*».

79.6 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 79. - *(Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1.* Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

''Art. 219-*bis.*

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

Art. 219-*ter.*

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi

riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000

di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

79.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 79. - *(Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1*. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

''Art. 219-*bis*.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al

comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

Art. 219-*ter*.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1781,5 milioni di euro per

l'anno 2021, 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per Fanno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per Fanno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

d) quanto a 1781,5 milioni di euro per il 2021 e 1536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

e) quanto a 1345,7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interventi di raziona-

lizzazione e revisione della spesa pubblica, con esclusione dei comparti della sicurezza, della sanità e dei diritti sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro la data del 15 luglio 2020, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

79.13 (Testo 2)

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» *aggiungere la seguente parola:* «anche»; *dopo le parole:* «consegna di merci o di prodotti» , *inserire la parola:* «anche» *e al comma 20, sostituire la parola*: «10» *con la seguente:* «20» *e sopprimere le parole:* «biodegradabili e», *ovunque ricorrano*.

Conseguentemente,

all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modificazioni:*

2021 - 40.000.000;

79.13

NUGNES, DE PETRIS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» *aggiungere la seguente parola:* «anche»; *dopo le parole:* «consegna di merci o di prodotti», *inserire la parola:* «anche» *e al comma 20, sostituite le parole:* «10» *con* «20» *e sopprimere le parole:* «biodegradabili e», *ovunque ricorrano.*

79.16

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, FERRAZZI, TARICCO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche parziale» *con le seguenti:* «in misura prevalente»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'imposta non è dovuta» *aggiungere le seguenti:* «per i prodotti e manufatti realizzati, per almeno il 60 per cento nel 2020, il 70 per cento nel 2021 e l'80 per cento nel 2022, in plastica riciclata e»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «è fissata nella misura di 1,00 euro per chilogrammo» *con le seguenti:* «è fissata nella misura di 0,80 euro per chilogrammo».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:
CP: - 224.000.000;
CS: - 224.000.000.

2021:
CP: - 358.000.000;
CS: - 358.000.000.

2022:
CP: - 358.000.000;
CS: - 358.000.000.

79.18 (Testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, dopo le parole: «costituite da polimeri organici di origine sintetica» *aggiungere le seguenti:* «di materia prima vergine».

e, al comma 7, alla fine aggiungere le parole: «L'imposta è dovuta in proporzione alla materia prima vergine contenuta nei MACSI.»

Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:*« è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

79.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «costituite da polimeri organici di origine sintetica» *aggiungere le seguenti:* «di materia prima vergine» *e, al comma 7, alla fine aggiungere le parole:* «L'imposta è dovuta in proporzione alla materia prima vergine contenuta nei MACSI.».

79.24 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432», *inserire il seguente capoverso:* «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-*ter* del D.M. 21.03.1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal D.M. 18.05.2010 n.113, è eliminato».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «204»;

b) le parole: «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «295 milioni»;

c) le parole: «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «365 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «330 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «411 milioni».

79.24

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «UNIEN13432» *inserire il seguente capoverso:* «o che contengano almeno il 50 per cento di plastica riciclata post-consumo, sia essa di provenienza rifiuto urbano che speciale. Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme. Il comma 2 dell'articolo 13-*ter* del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113, è soppresso».

79.29

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» *con le seguenti:* «Sono esclusi» *e dopo le parole:* «legge 27 dicembre 2002, n. 289» *inserire le seguenti:* «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti; nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

79.32 (Testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: « .. .le siringhe rientranti tra ... » *sono soppresse.*

Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

79.32

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «...le siringhe rientranti tra...» *sono soppresse.*

79.39

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, BOLDRINI, TARICCO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i materiali di confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario. Entro il 31 marzo 2020 è istituito, presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico interistituzionale composto da rappresentati del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con il compito di individuare un piano di lavoro e di incentivo alla ricerca, in partnership pubblico-privata, finalizzato allo studio e all'individuazione di eventuali nuovi materiali alternativi alla plastica rispetto a quelli attualmente utilizzati nel confezionamento primario e secondario dei medicinali ad uso umano e veterinario».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 154 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

79.40

DAMIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *g)* del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli «Alimenti a Fini Medici Speciali», sezione 1, del Ministero della salute.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;
2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

79.43 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Sono altresì considerati MACSI» *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* «immessi sul territorio nazionale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «209»;

b) le parole: «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «300 milioni»;

c) le parole: «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «370 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «335 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «416 milioni».

79.43

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «Sono altresì considerati MACSI» *sino alla fine del periodo, con le seguenti:* «immessi sul territorio nazionale».

79.47

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Sopprimere il comma 5.

79.51

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali sia stata già pagata o dovuta l'imposta di cui al comma 1 da parte di un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1, Se nel MACSI viene utilizzata per la sua produzione anche materia prima vergine, l'imposta di cui al comma 7, è dovuta in proporzione alla materia prima vergine aggiunta e contenuta nel prodotto fabbricato».

79.53 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» *con le parole:* «qualificati come».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 5 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «209»;

b) le parole: «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «300 milioni»;

c) le parole: «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «370 milioni»;

d) le parole: «340 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «335 milioni»;

e) le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «416 milioni».

79.53

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» *con le parole:* «qualificati come».

79.55 (testo 2)

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» *inserire le seguenti:* «non riciclata *post*-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 200 milioni annui a decorrere del 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «14 milioni»;

b) *le parole:* «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «105 milioni»;

c) *le parole:* «375 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «175 milioni»;

d) *le parole:* «340 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «140 milioni»;

e) *le parole:* «421 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «221 milioni».

79.55

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «di materia plastica» *inserire le parole:* «non riciclata post-consumo, sia di provenienza rifiuto urbano che speciale».

79.67

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 79, comma 20, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «al 31 dicembre 2021».

conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.970 milioni di euro per l'anno 2022.».

79.70

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

«25-*bis*. All'articolo 13-*ter*, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietieleneftalato vergine e" sono soppresse.».

79.0.6

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 79-*bis*.

(Disposizioni in materia di biocarburanti)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

Art. 80

80.3

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente:

«*a-bis)* nell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;

b) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «*c)* sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «*c)* sigarette 59,6 per cento;».

Art. 81

81.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI,

MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l 'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

81.0.1

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 81-*bis.*

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

''Art. 62-*quinquies.*

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la biomassa di canapa è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati, nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "biomassa di canapa: euro 10,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-*bis)* preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'uso della canapa come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,6/0".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui al comma 1, lettera a), capoverso Art. 62-*quinquies*, comma 7, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e alimentato con le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui di al comma 1, lettera *a)*, capoverso «Art. 62-*quinquies*, comma 1». Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti*: «209 milioni».

81.0.2 (testo 2)

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 81-*bis*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

''Art. 62-*quinquies*.

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la commercializzazione di infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti di cui al comma 1, immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera *c)*;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti provenienti dal territorio nazionale o dai Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1, non si applica a semi, fibra, foglie o canapulo di canapa";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo.".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

"*a-bis)* infiorescenze fresche ed essiccate e i loro derivati per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere *a-bis)* e *a-ter)* non deve risultare superiore allo o,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera *a-bis)* soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

81.0.2

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 81-*bis.*

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

''Art. 62-*quinquies.*

(Imposta sulle infiorescenze di canapa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la produzione di infiorescenze di canapa è sottoposta ad imposta applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali indicate nell'allegato I.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al, comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso i commercianti e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d)*, e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapule di canapa.";

b) all'allegato I, dopo le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg." sono inserite le seguenti: "infiorescenze di canapa:

a) fresche: euro 0,05 per grammo;

b) essiccate: euro 0,10 per grammo".

2. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti lettere:

"*a-bis)* infiorescenze fresche ed essiccate per uso inalatorio;

a-ter) infiorescenze fresche ed essiccate destinate alla distillazione di oli essenziali e alla estrazione di terpeni;";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) di cui ai prodotti delle lettere a-*bis)* e a-*ter)* non deve risultare superiore allo 0,6 per cento. Le etichettature dei prodotti di cui alla lettera a-*bis)* soddisfano i requisiti di cui alla Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014".

3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di sostenere la ricerca e il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico in campo agricolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 82

82.2 (testo 2)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede quanto a 233,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 261,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 256,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

82.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante:

a) *quanto a 19,8 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020,261,8 milioni di euro per il 2021,256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

82.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

82.9

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «È istituita» *aggiungere le seguenti:* «a decorrere dal 1º febbraio 2020»;

b) *al comma 5, alla lettera a), sostituire le parole*: «euro 10,00» *con le seguenti*: «euro 8,00» *e alle parole*: «euro 0,25» *con le seguenti*: «euro 0,20».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "E' incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorere dall'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 145,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 252,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 253,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 319,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

82.0.23

GIARRUSSO, CASTELLONE, LEZZI, NOCERINO, DONNO, CROATTI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 82-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, in materia di enti assistenziali)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo rispettiva-

mente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2019.».

Art. 83

83.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

83.4

PRESUTTO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, SANTILLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1º marzo 2020.».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 9.000.000;

2021: - ;

2022: - .

83.0.3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

*Dopo l'***articolo**, *aggiumgere il seguente:*

«Art. 83-*bis.*

(Premio Aziendale Nascite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera f-*quater)*, è inserita la seguente: "f-*quinquies)* le somme erogate dal datore di lavoro a categorie di dipendenti per la fruizione dell'erogazione liberale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 95";

b) all'articolo 95, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis.* Rientrano inoltre, tra le spese di lavoro dipendente deducibili, le erogazioni liberali in denaro corrisposte ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere ininterrottamente da almeno 12 mesi, in occasione della nascita di un loro figlio, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ogni figlio neonato"».

Ai relativi maggiori oneri, pari a euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

Art. 84

84.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE

Dichiarato inammissibile

Dopo la lettera a), *comma 1, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 36 è inserito il seguente:

"36-*bis*. La disposizione di cui alla lettera *a)*, comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.4

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *b)*:

1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: «, e nella lettera *b)* sostituire le parole: euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;

b) dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

«*b-bis)* nel comma 37 sostituire le parole: "L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi" con le seguenti: "L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo *internet* (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi"»;

c) nella lettera *c)*, capoverso comma 31-*bis*, sopprimere le lettere *a), c), d)* ed *e)*;

d) dopo la lettera *c)* inserire la seguente:

«*c-bis)* nel comma 38 sostituire le parole: "Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37", con le seguenti: "L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 57"»;

e) dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

«d-*bis)* Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: "Un ricavo" con le seguenti: "L'attività"»;

f) nella lettera *e)*, sopprimere il comma 40-*ter*;

g) sostituire la lettera *f)* con la seguente: «sopprimere il comma 41»;

h) alla lettera *i)*, capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti; «sui servizi imponibili.»;

i) sopprimere la lettera *n)*.

84.6

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al punto 1 lettera b) *dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: 'ricavi', aggiungere le parole: 'derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37'"».

Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«*f*-bis) All'articolo 1, comma 41 della legge n. 145 del 2018 le parole: "3 per cento", sono sostituite dalle parole: "15 per cento"».

84.7 (testo 2)

COLLINA, FERRARI, LAUS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)*, dopo la parola: «ricavi» *aggiungere le parole:* «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti:* «è incrementato di 134 milioni di euro per l'arino 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

84.7

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.10 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al punto 1, lettera b), *dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: «ricavi» *aggiungere le seguenti:* «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 150 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

84.10

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al punto 1, lettera b), *dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

84.11 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:

«*a-bis)* dopo il comma 36 è inserito il seguente:

"36-*bis*. La disciplina di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».

84.11

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 lettera b), *dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)*, dopo la parola: "ricavi", aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».

84.23

RUSPANDINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera *c)*.».

84.28

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 1 inserire in fine il seguente:

«*1-bis*. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto for-

nitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio».

84.0.3

FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, RICCIARDI, GAUDIANO

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 84-*bis*.

(Certificazione dei crediti fiscali)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* si applicano anche agli eventuali crediti di imposta derivanti da agevolazioni, detrazioni e da dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. Il processo di certificazione è gratuito ed è gestito da una piattaforma istituita a cura della Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le pubblica amministrazione vanti dei crediti nei confronti del richiedente, risultanti anche dalla Piattaforma dei crediti e debiti di imposta, la certificazione sarà resa al netto di tali somme. Il creditore, ottenuta la certificazione, può, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato per la cessione del credito o chiedere la compensazione del debito verso l'Agenzia delle entrate e riscossione. A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario:

a) le banche e gli intermediari finanziari abilitati possono subentrare nel credito, in caso di cessione *pro solvendo* o *pro soluto*. I medesimi soggetti possono altresì, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la pubblica amministrazione;

b) l'Agente della riscossione interviene in caso di compensazione del credito certificato con somme iscritte a ruolo. Il credito certificato può essere compensato con debiti riconducibili a somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per tributi erariali e per tributi regionali e locali, nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

e le malattie professionali. La compensabilità si estende agli oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Sono ammessi in compensazione anche i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione;

c) in deroga alle disposizioni vigenti, è ammessa la cessione del credito a terzi. Le cessioni dei crediti certificati mediante le piattaforme possono essere stipulate mediante scrittura privata. La cessione dei crediti certificati può essere fatta una sola volta. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito acquisito

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma

3-*sexies*. I ereditи commerciali di parte corrente e i crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*, sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione *pro soluto* a banche o intermediari finanziari abilitati. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni per l'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al periodo precedente."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - ;
2022: - .

84.0.4 (testo 2)
COLLINA, FERRARI, LAUS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 84-*bis*.

1. Al fine di evitare i danni derivanti dai mancati guadagni a causa della riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, gli editori hanno diritto alla corresponsione di un compenso nei casi in cui si realizzi la suddetta riproduzione.».

84.0.4

COLLINA, FERRARI, LAUS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 84-*bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riproduzione di articoli di riviste o giornali)

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

''Art. 43-*bis*.

I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori".».

Art. 85

85.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante:

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

c) quanto a 121 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

85.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

85.0.3

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 85-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente, della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

Art. 86

86.1

MODENA

Al comma 1, alle parole: «dell'articolo 23 del Regolamento» *anteporre le seguenti:* «dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera *b)*».

86.3

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

Sopprimere il comma 2.

86.7

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 49, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993".».

86.0.3

ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 86-*bis*.

(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti comma:

"104-*bis*. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.;

104-*ter*. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-*bis* si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni

del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.;

104-*quater*. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-*bis*, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150,000 ed il secondo a 1.500.000 euro".

2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

86.0.5

DAMIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 86-*bis*.

(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)

1. All'articolo 1129 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente";

b) al decimo comma sostituire le parole: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca";

c) al quattordicesimo comma sostituire le parole: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

2. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo le parole: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere le seguenti: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera *a), b), c), d), e), f), g)* delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

86.0.7

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*D*opo l'**articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 86-*bis*.

(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 2.4 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni: dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

86.0.9

LANNUTTI, FENU, MATRISCIANO, PESCO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, ANASTASI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 86-*bis*.

(Misure per il rimborso da parte delle banche a coloro che sono stati truffati sull'acquisto di diamanti da investimento)

1. In capo agli istituti di credito e alle società collegate che abbiano concluso un contratto di compravendita di diamanti da investimento dietro pagamento di un corrispettivo superiore al valore di mercato dell'oggetto della compravendita, è fatto obbligo di restituzione della somma risultante dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo percepito.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali sia demandato il compito di valutare il valore di mercato dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui al comma 1».

Art. 87

87.6

DELL'OLIO, ORTIS, GALLICCHIO, PESCO, BOTTICI, BOTTO, Marco PELLEGRINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis*. Alla tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: "materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".

1-ter. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente numero:

"127-*undevicies)* materiale tipografico e simile attinente alle campagne, elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica".».

87.10

BOTTICI, MATRISCIANO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale".

2-*ter*. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. I maggiori proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

87.0.12

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 87-*bis*.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di protezione per l'igiene intima femminile)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-*quarter*. Prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Art. 88

88.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,

PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208, 4 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.425,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante:

a) quanto a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 1.050, 6 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

88.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

a) *quanto a 208,4 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui, all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

88.3 (testo 2)

DE BERTOLDI

Sopprimere l'articolo.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 100 milioni annui per il triennio 2020 - 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «214 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «114 milioni»;

b) *le parole:* «305 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «205 milioni».

88.3

DE BERTOLDI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

88.4 (testo 2)

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Sostituito l'articolo dal seguente:

«Art. 88. - *(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti) - 1.* È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

88.4

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 88

(Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti)

1. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei princìpi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRFEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

88.8 (testo 2)

FENU, PUGLIA, MARILOTTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a-bis)*, inserire le seguenti:

«*a-bis)* a decorrere dal 1º gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini

e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrisponde all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfetario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera *a-bis)*, sono riconosciuti i seguenti benefici:

1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Conseguentemente all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

88.8

FENU, PUGLIA, MARILOTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla lettera a), *capoverso* «54», *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* a decorrere dal 1º gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano il regime forfettario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, possono esercitare l'opzione per l'esenzione dal pagamento diretto e dall'obbligo di dichiarazione dell'imposta sostitutiva prevista per il medesimo regime, nei termini e nella modalità stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, alle condizioni che seguono:

1) le operazioni di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse, devono essere effettuate esclusivamente in forma elettronica ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

2) gli incassi dei compensi relativi alle fatture emesse, devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante altre forme di pagamento elettronico. All'atto del pagamento, il cessionario o committente che effettua il bonifico ovvero l'esercente stesso in caso di pagamento elettronico con carta di debito e di credito, indica il codice identificativo di appartenenza al regime in opzione, nonché il codice di attività esercitata ATECO, al fine di rendere determinabile in maniera esatta l'importo dell'imposta sostitutiva sulla base dell'aliquota e del coefficiente di redditività da applicare ai ricavi;

3) a decorrere dal 1º gennaio 2020, le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, in qualità di sostituti d'imposta, operano una ritenuta a

titolo di imposta sostitutiva, dovuta dai beneficiari, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici ovvero agli altri strumenti di pagamento elettronici, resi a favore dei beneficiari che applicano la misura opzionale di cui al presente lettera;

4) l'imposta sostitutiva oggetto di ritenuta deve corrisponde all'aliquota prevista applicata all'importo del bonifico o del pagamento, moltiplicato per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO;

5) le banche, le Poste Italiane Spa, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari gestori dei servizi di pagamento elettronici, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta;

6) sulla base dei dati comunicati dai sostituti d'imposta, l'Agenzia delle Entrate elabora e rende disponibile nel cassetto fiscale del -contribuente, il quadro precompilato relativo al regime forfettario, da integrare a cura del contribuente nella dichiarazione dei redditi ovvero da confermare in caso di assenza di altri redditi;

a-ter) ai soggetti che esercitano l'opzione di cui alla lettera *a-bis)*, sono riconosciuti i seguenti benefici:

1) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «204 milioni» *e:* «305 milioni» *con le seguenti:* «295 milioni».

88.9

DELL'OLIO, GALLICCHIO, PUGLIA, BOTTICI, Marco PELLEGRINI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b)* al comma 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comma 54" sono sostituite dalle seguenti: "comma 54, lettera *a)*";

2) dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili".»;

b) sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* al comma 57, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d)*, le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse;

2) dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*d-ter)* i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

88.14 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»*, con le seguenti:* «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.14

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

88.16 (testo 2)

MASINI, FERRO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»*, con le seguenti:* «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».

88.16

MASINI, FERRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

88.17 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* al comma 57, dopo la lettera *d-bis)*, è inserita la seguente:

"*)* per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della 1egge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento"».

Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

88.17

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* al comma 57, dopo la lettera d-bis, è inserita la seguente:

"*d-ter)* per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della l. 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento";».

88.18 (testo 2)

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «eccedenti l'importo di 30.000» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, possono accedere al regime forfettario per l'importo pari alla differenza tra quanto percepito per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l'importo limite del regime forfettario è pari a euro 65.000».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;
2022: - 15.000.000.

88.18

IANNONE, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «eccedenti l'importo di 30.000» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, possono accedere al regime forfettario per l'importo pari alla differenza tra quanto percepito per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e l'importo limite del regime forfettario è pari a euro 65.000».

88.20 (testo 2)

LANZI, GIROTTO, PUGLIA, FENU, GAUDIANO

Al comma 2, lettera d), *capoverso* «*d-ter)*», *sostituire le parole:* «30.000 euro», *con le seguenti:* «45.000 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 35.000.000.

88.20

LANZI, GIROTTO, PUGLIA, FENU, GAUDIANO, BOTTO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera d), *capoverso* «*d-ter)*», *sostituire le parole:* «30.000 euro», *con le seguenti:* «45.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «209 milioni».

88.27

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. I soggetti che hanno applicato il regime forfettario a partire dal 2019 possono continuare ad applicare detto regime per gli anni 2020 e 2021 in presenza per detti anni dei requisiti previsti dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 si provvede:

quanto a 110 milioni per l'anno 2020 e 132 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

88.0.5

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Sostegno attività libero professionale)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

88.0.14 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under *30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c)*, comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

88.0.14

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONE, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limi-

tata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c)*, comprende:

a) la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

c) l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

d) l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 89

89.5 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il saldo attivo della rivalutazione, formatosi nei periodi d'imposta a decorrere dal 31 dicembre 2008, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

89.5

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il saldo attivo della rivalutazione, anche formatosi in periodi d'imposta precedenti, può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 9».

89.6

CONZATTI, COMINCINI

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 6:

a) le parole: «il saldo attivo della rivalutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il saldo attivo della presente rivalutazione e delle precedenti rivalutazioni»;

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

2) al comma 7 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento»;

b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle parole: «8 per cento»;

3) al comma 8 dell'articolo 89 della presente legge, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «del quarto esercizio successivo» sono sostituite con le parole: «del terzo esercizio successivo».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,8 milioni di euro nel 2021, di 7

milioni di euro nel 2022, di 7,3 milioni di euro nei 2023 e di 7,6 milioni nel 2024.

89.15 (testo 2)
COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*
(Misure per il rilancio dei piani di risparmio a lungo termine)

1. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «"mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "aventi una capitalizzazione massima di un miliardo di rilevata al 31 dicembre di ciascun anno solare". All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, dopo le parole: "*venture capital*", sono aggiunte le seguenti: ", o *private equity* non acquistato sul mercato secondario"».

89.15
COMINCINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "aventi una capitalizzazione massima di un miliardo di euro rilevata al 31 dicembre di ciascun anno solare". All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2019, dopo le parole: "*venture capital*" sono aggiunte le seguenti: ", o *private equity* non acquistato sul mercato secondario"».

89.0.2

LUCIDI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente*:

«Art. 89-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro";

b) dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Per gli obblighi di cui agli articoli 4, comma 4, 6, commi 4 e 7, comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa"».

Art. 91

91.2 (testo 2)

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) *al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, che abbiano ottenuto la relativa concessione tramite procedura ad evidenza pubblica, la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all'l per cento del costo dei beni; tale misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2026, *con le seguenti:* «di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA, TESTOR

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

91.4 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

91.4

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.1

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 91-*bis*.

*(*School bonus*)*

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito, d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 1 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole

paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento.

6. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi dei commi 4 e 5, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma sì provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Alle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2021, in euro 15 milioni per l'anno 2022, in euro 22,5 milioni per l'anno 2023, in euro 15 milioni per l'anno 2024 e in euro 7,5 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015».

91.0.3

CONZATTI, COMINCINI, FARAONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 91-*bis*.

(Detrazione IRPEF per erogazioni liberali a favore di Venezia)

1. Per le erogazioni liberali effettuate nel corso del 2020, mediante bonifico a favore di conto corrente intestato al comune di Venezia e vincolato alla raccolta di fondi destinati ad essere impiegati per finanziare interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, danneggiati in occasione degli allagamenti determinati dalle maree eccezionali verificatesi nel mese di novembre dell'anno 2019, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di effettuazione dell'erogazione liberale e in quelli successivi.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'andamento, delle minori entrate derivanti dall'andamento delle detrazioni di cui al presente articolo anche al fine dell'attivazione delle misure di

salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole; «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 74 milioni di euro per l'anno 2020, di 138,3 milioni di euro per l'anno 2021,17,8 milioni di euro per l'anno 2022, 0,9 milioni di euro per l'anno 2023, 23,7 milioni di euro per l'anno 2024, 79,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 268 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

91.0.43

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 91-*bis.*

(Detrazione spese servizi forniti da liberi professionisti iscritti a ordini professionali)

Dopo la lettera *i-decies)*, comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:

"i-undecies) le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

91.0.91

FAZZOLARI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire i seguenti:*

«Art. 91-*bis*.

(Superamento del meccanismo di proroga annuale della compensazione con importi iscritti a ruolo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per gli anni 2019 e seguenti, con riferimento ai carichi in ogni tempo affidati agli agenti della riscossione.

Art. 91-*ter*.

(Estensione della compensazione agli importi risultanti da avvisi bonari)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'iscrizione a ruolo non è altresì eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto provvede a pagare le somme dovute mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dal comma 3 dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. L'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è tuttavia ridotto a zero nel caso in cui la scadenza di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni dei crediti di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, offerti in pagamento a titolo di compensazione, risulti antecedente alla scadenza entro cui avrebbero dovuto essere versati i debiti tributari cui le sanzioni amministrative afferiscono. Ai fini di cui ai periodi precedenti, la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.8 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b)*, ultimo periodo, dei medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento,

emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il predetto pagamento totale o parziale. Laddove sia verificata l'inesistenza o l'invalidità della certificazione, si procede con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute".

Art. 91-*quater*.

(Estensione dell'obbligo di invio preliminare dell'avviso bonario)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici," sono inserite le seguenti: "a effettuare i versamenti dovuti,"».

91.0.94

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020", e la parola: "dovuto", con le seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732";

b) sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto

interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento":

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate».

91.0.103

DE BERTOLDI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 91-*bis*.

(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-*bis*, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo 12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 5».

91.0.105

CONZATTI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 91-*bis*.

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati;" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

91.0.118

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 91-*bis.*

(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)

La lettera *c)*, comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, è abrogata».

Art. 92

92.2

ENDRIZZI, MORONESE, MATRISCIANO, GUIDOLIN, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza», *con le seguenti:* «apparecchi di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 110 del regio decreto del 18 giugno 1931 n. 773 e gioco con vincita in denaro a distanza»;

b) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la parola:* «250.000» *con la seguente:* «200.000»;

2) *sostituire la parola:* «1.400» *con la seguente:* «2.800»;

3) *aggiungere infine le seguenti parole:* «per tali diritti non sarà possibile il rilascio di ulteriori nullaosta in conseguenza di guasto o in caso di modifiche dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

c) *al comma 1, lettera* b), *apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire la parola:* «58.000» *con la seguente:* «50.000»;

2) *sopprimere le parole:* «, nonché nelle sale scommesse e sale bingo»;

3) *sostituire la parola:* «15.500» *con la seguente:* «20.000»;

4) *aggiungere infine le seguenti parole:* «per tali diritti non sarà consentita la sostituzione degli apparecchi in caso di guasto o le modifiche delle dell'aspetto esterno, delle grafiche e dei suoni degli apparecchi inerenti le fasi di gioco, con eccezione degli avvisi a tutela del consumatore imposti dalla legge;»;

d) al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* «35.000» *con la seguente:* «25.000» *e la parola:* «11.000» *con la seguente:* «18.000»;

e) al comma 1, lettera d), *sostituire la parola:* «2.800» *con la seguente:* «2.400» *e la parola:* «30.000» *con la seguente:* «40.000»;

f) al comma 1 lettera e), *sostituire la parola:* «50», *con la seguente:* «40» *e la parola:* «2.000.000» *con la seguente:* «3.000.000»;

g) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo è riservato: al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto della Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini; all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione dei *report* sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»;

h) al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa», *con le seguenti:* «ai soggetti aventi sede legale nello Spazio economico europeo»;

2) *aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Con decreto del Ministro dell'economia e finanza, da adottare entro il 31 dicembre 2020, sono definiti i criteri per rapportare il prelievo applicato ai concessionari aventi sede legale in Paesi esteri al fine di mantenere invariato il gettito fiscale, rispetto ai concessionari aventi sede legale e fiscale sul territorio italiano».

i) sopprimere il comma 4.

92.5
DAL MAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. In ottemperanza agli articoli 41 e 97 della Costituzione, Regioni ed enti locali adottano, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti limitativi dell'offerta del gioco e della distribuzione dei relativi punti di vendita nel proprio territorio, esclusivamente in presenza di una comprovata emergenza sociale o reali situazioni di rischio per la salute pubblica connessi all'insorgenza dei disturbi del gioco d'azzardo. A tale scopo, l'istituto Superiore di Sanità assume i dati forniti dalle strutture territoriali di assistenza per le dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale in merito al numero dei soggetti in carico, e certifica l'emergenza sociale e la situazione di rischio unicamente qualora il numero dei soggetti in cura per i DGA sia pari o superiore a quello relativo alla dipendenza che, presso la stessa struttura, conta più soggetti in carico.».

Art. 93

93.4
MIRABELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «500 euro» *con le seguenti:* «125 euro»;

2) *alla lettera* b), *sostituire le parole:* «euro 500» *con le seguenti:* «euro 125».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 10 febbraio 2020: *a)* la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)* e lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 7,93 per cento; *b)* la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite *(pay-out)* è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di

cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

Art. 94

94.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, NUGNES

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 94. - (Royalties) -

1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono soppressi».

94.10 (testo 2)

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis*, inserire il seguente:*

«7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.10

COLLINA

Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis*, inserire il seguente*: «7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e

20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 *tons* di olio in mare».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti*: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

94.14

MOLES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2009", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2020" e le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento"».

94.15 (testo 2)

PEPE, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2020"; e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "11 per cento"».

94.0.3

LANNUTTI, MATRISCIANO, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO, BOTTO, ANASTASI, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, RICCIARDI

*Dopo l'***articolo**, *aggiunere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)

1. Sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti:

a) a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotelleria a pagamento;

b) all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato complessivo dell'azienda.

2. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuato tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

3. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulti dai bilanci certificati ai sensi dell'articolo 2, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.

4. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o società i comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011».

94.0.6

SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Vendita delle case cantoniere)

1. Al fine valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle 1.244 case cantoniere distribuite sul territorio nazionale, oltre all'affidamento in concessione per l'offerta di servizi di ricettività e di ristorazione al fine di creare una rete di accoglienza diffusa sul territorio con caratteristiche di omogeneità in termini di qualità dei servizi offerti, entro il 30 aprile 2020 l'Agenzia del demanio predispone la lista delle case cantoniere che possono essere poste in vendita per adibirle ad attività economica o ad abitazione, Le risorse finanziarie derivanti dalla vendita confluiscono in un Fondo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato ad interventi urgenti per il recupero o il restauro di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico o storico presenti sul territorio nazionale».

94.0.7 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 94-*bis*.

(Abolizione "super-bollo" auto)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 218,3 milioni di euro annui, si provvede:

a) per il 2020:

i. quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

ii. quanto a 18,3 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

94.0.7

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Abolizione "super-bollo" *auto)*

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n, 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

94.0.8

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1º giugno 2020 alla data del

versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

94.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Riapertura termini definizione agevolata)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2019.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020».

94.0.11

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.

(Attribuzione di una quota aggiuntiva dì IVA per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle regioni a statuto ordinario confinanti con lAustria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio austriaco, è attribuita alle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni di cui al comma 1 con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

94.0.13
BONINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente*:

«Art. 94-*bis*.
(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020 è abrogato l'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Tutti i contratti di concessione prorogati nel 2019 in base all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, terminano il 31 marzo del 2020 e non possono essere ulteriormente prorogati.

3. Le modalità di assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono disciplinate, in base ai principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2020, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

Art. 95

95.1
CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022;

al medesimo articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

95.5 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 95-*bis*. - *(Fusione IMU-TASI) - 1.* All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: "ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella", sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: "di una componente riferita", è aggiunta la seguente parola: "alla";

c) sono soppressi i seguenti commi: "640,669, dal 671 al 679,681, la lettera *b)* del comma 682,687";

d) al comma 683, le parole: "e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili", sono soppresse;

e) al comma 688, sopprimere:

1) al primo periodo le parole: "della TASI e";

2) al secondo periodo le parole: "e alla TASI".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti

di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019";

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo".

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n.145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.514, 45 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.568,53 milioni di euro per

l'anno 2021, a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.072,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.712,25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.525,43 milioni di euro a decorrere dal! 'anno 2025 si provvede:

a) quanto a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

c) quanto a 1.300,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 679,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.337,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.185,43 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.104,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficio dell'importo del beneficio economico.

95.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. - *(Fusione IMU-TASI) - 1*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: «ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella» sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: «di una componente riferita», è aggiunta la seguente parola: «alla»;

c) sono soppressi i seguenti commi: 640, 669, dal 671 al 679, 681, la lettera *b)* del comma 682, 687;

d) al comma 683, le parole: «e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili» sono soppresse;

e) al comma 688 sopprimere:

1. al primo periodo le parole: «della TASI e»;

2. al secondo periodo le parole: «e alla TASI»;

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

8-*bis*. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019»;

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo».

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,45 milioni di euro per il 2020, 68,53 milioni di euro per il 2021, 44,83 milioni di euro per il 2022, 212,25 milioni di euro per il 2024, 25,43 milioni di euro a decorrere dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

95.13 (testo 2)

GARAVINI, FARAONE, CONZATTI, COMINCINI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, SBROLLINI, GINETTI, CUCCA, VONO, SUDANO, PARENTE, GRIMANI, MAGORNO, NENCINI, BONIFAZI, MARINO

Al comma 4, lettera e), *dopo il numero 5) inserire il seguente:* «5-*bis)* una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in

Italia, da soggetti pensionati non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui 3 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

95.18 (testo 2)

PARRINI

Al comma 7, dopo le parole: «È riservato allo Stato il» *inserire le seguenti:* «90 per cento del».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

95.18

PARRINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo le parole: «È riservato allo Stato il» *inserire le seguenti:* «90 per cento del».

95.22

LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, sopprimere la lettera* b)*;*

b) al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«*g-bis)* gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comu-

nale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 57.000.000;
2021: - 57.000.000;
2022: - 57.000.000.

95.23

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, sopprimere la lettera* b)*;*

b) al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«*g-bis)* gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.25

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 - "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici" i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.».

95.42 (testo 2)

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«*g-bis)* gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

95.42

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«*g-bis)* gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

95.55

LA PIETRA

Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:

«*g-bis)* le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 57.000.000;

2021: - 57.000.000;
2022: - 57.000.000.

95.83

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONE, GALLONE

Dopo il comma 45, aggiungere i segmenti:

«45-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d)* aggiungere, in fine, la seguente:

"*d-bis)* ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza

degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

b) al comma 3, sopprimere la lettera *b)*.

45-*ter*. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

45-*quater*. Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma 45-*ter*, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

45-*quinquies*. Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma 45-*ter*, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 45-*bis*, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

95.0.7

MAFFONI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 95-*bis.*

(Disciplina della TARI (coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il seguente comma:

"683-*bis.* In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

95.0.8

CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 95-*bis.*

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere" sono sostituite con la parola: "prevede"».

95.0.12

PIRRO, Marco PELLEGRINI, MATRISCIANO, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 95-*bis.*

(Disposizioni in materia di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito con il seguente:

"3. Il tributo è determinato in misura pari al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. Nel caso di pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di cui al comma 1, dell'articolo 22 del medesimo decreto legislativo, provvede alla suddivisione fra tributo e tariffa comunale sui rifiuti e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, riversando alla provincia o alla città metropolitana il tributo di propria competenza al netto della commissione di cui al comma 5.".

95.0.13 (testo 2)

COMINCINI, CONZATTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 95-*bis.*

(Sclassificazione dei beni gravati da diritto di uso civico)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione del territorio di cui alla presente Legge, fermo restando quando stabilito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, individuano con proprio atto i beni collettivi che abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

2. L'atto di cui al comma 1 è predisposto dalla Regione sulla base della ricognizione svolta dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva o, in mancanza, dai comuni con amministrazione separata, di seguito denominati enti gestori.

3. La Regione, sulla base dell'atto di cui al comma 1, promuove la sclassificazione dei beni connessa all'alienazione. A tal fine gli enti gestori presentano una richiesta motivata alla Regione che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione. Qualora il bene in questione sia stato oggetto di contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Regione rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di convalida dell'alienazione.

4. Per effetto della sclassificazione di cui al comma 3 i beni sono trasformati in allodio».

Art. 96

96.2

GASPARRI

Sopprimere l'articolo.

96.6

DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», *aggiungere:* «alle Regioni»

96.9

DAMIANI

Al comma 5 dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*» *aggiungere le parole:* «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da par-

te dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.10

D'ALFONSO, ASTORRE

Al comma 5, dopo le parole: «lettera *b)*» *sono aggiunte le seguenti:* «, numeri 1), 2) e 4).».

96.11

DAMIANI

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».

96.23

FERRARI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis.* I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3 comma 24, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248».

96.0.8

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, BOTTICI, BOTTO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 96-*bis.*

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo periodo sostituire le parole: "60.000" con le parole: "100.000"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» *con le seguenti:* «204 milioni» *e* «305 milioni» *con le seguenti:* «295 milioni».

96.0.9

Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, DELL'OLIO, PUGLIA, PESCO, PIRRO, BOTTICI, BOTTO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 96-*bis.*

(Dilazione dei pagamenti in situazioni di obiettiva difficoltà)

1. All'articolo 19, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel terzo periodo le parole: "l'impossibilità di proseguire le" sono sostituite con le parole: "la revoca delle"».

Art. 97

97.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS,

FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

97.58

COMINCINI, CONZATTI

Al comma 28, dopo le parole: «di cui ai commi 26 e 27» *aggiungere le seguenti parole:* «Le tariffe di cui al comma 27 sono ridotte del 50 per cento per gli operatori ambulanti ed i produttori agricoli».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 10 milioni di euro per il 2022 e di 13 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Art. 98

98.5

PIROVANO, TOSATO, OSTELLARI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, PIZZOL, AUGUSSORI, STEFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*c)* al comma 449, lettera *b)*, le parole: "66 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

98.10

MARCUCCI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, MANCA, PARRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'importo del Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 1, lettera *a)*, è incrementato, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020», *con le seguenti:* « è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020»;

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 36.000.000;
CS: - 36.000.000.

2021:
CP: - 0;
CS: - 0.

2022:
CP: - 0;
CS: - 0.

98.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compati-

bilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

98.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Delibere servizio di gestione rifiuti)

1. Per l'esercizio 2020, il termine per l'adozione delle delibere di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di determinazione delle tariffe Tari e della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui alla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021.».

98.0.11

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 98-*bis.*

(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017,

n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 99

99.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti:* «14 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8), all'azione 2817 «Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine ovvero di provenienza», (2.2.14 e 3.1.1) *apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

2021:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

2022:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

99.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti:* «114 milioni di euro per l'anno 2020» *e* «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel mondo (4), programma Cooperazione allo sviluppo (4.2), *apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2021:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2022:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

99.5 (testo 2)

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. È istituto nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-*ter*, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;
2022: - 2.000.000.

99.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «213 milioni di euro per l'anno 2020»;

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

99.14

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3. aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "7 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro annui";

2) alla lettera *a)* le parole: "2 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 milioni di euro annui";

3) alla lettera *b)* le parole: "5 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "6,5 milioni di euro annui".

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

99.Tab.A.6

MIRABELLI, MORONESE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;
2022: - 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 2 Ricerca e innovazione

(17), programma 2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2020: + 3.000.000;

2021: + 3.000.000;
2022: + 3.000.000.

99.0.8 (testo 3)
CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 99-*bis.*
(Fondi in materia sanitaria)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

2. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera *a)* le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura".

3 All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

99.0.8 (testo 2)
CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 99-*bis.*
(Fondi in materia sanitaria)

1. Per gli anni 2020 e 2021, sono confermati gli stanziamenti destinati al capitolo 3416 dello Stato di previsione del Ministero della Salute.

2. Al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera *a)* le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura"».

Art. 100

100.7
SCHIFANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.».

Art. 101

101.1 (testo 2)
ALFIERI, GIACOBBE, ZANDA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato » Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori. A tale fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: "in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.";

b) il comma 768 è abrogato».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: -10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;
2022: - 10.000.000.

101.1

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è esteso ai Paesi non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e rinominato "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori". A tale fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

101.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» *con le seguenti*: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

101.6

CARIO, GIACOBBE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La dotazione finanziaria destinata alle funzioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, è incrementata di 300 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.».

*Conseguentemente all'articolo 107, comma 1, tabella 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla voce «*Politiche e servizi per gli italiani nel mondo» *dell'unità di voto 1.6, apportare le seguenti modifiche*:

2020:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2021:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2022:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

e, conseguentemente alla Tabella A (Fondo speciale di parte corrente) apportare le seguenti modifiche:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze

2020: - 300.000;

2021: - 300.000;
2022: - 300.000.

101.7 (Testo 2)

CARIO, DE PETRIS, GIACOBBE

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente,

all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *per il triennio 2020-2022 e sue proiezioni, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 23.000.000;

2021: - 25.000.000;
2022: - 25.000.000.

101.7

CARIO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le risorse a disposizione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 23 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»;

b) *il comma 3 è soppresso.*

101.10

PETROCELLI, PUGLIA

Dichiarato inammissibile limitatamente alle lettere b) e c) e al comma 3-ter

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, lettera* a), *sostituire le parole*: «euro 600,00» *con le seguenti*: «euro 450,00»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: «bilancio dello Stato» *aggiungere le seguenti*: «, per essere riassegnate, nella misura del 30 per cento, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

c) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza";

b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero.";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati" e, dopo la lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis)* se, nel termine di quattro anni dal raggiungimento del diciottesimo di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-*bis*;

b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza;";

d) *dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

"Art. 4-*bis*. Al fine di attestare la sussistenza del requisito della conoscenza della lingua italiana nei casi prescritti dalla presente legge, alla dichiarazione o istanza è allegato uno dei seguenti documenti:

a) diploma conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione rilasciato da una scuola italiana anche all'estero;

b) titolo di studio rilasciato da un'università italiana a seguito di un corso legale di studi almeno triennale;

c) certificazione, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attestante una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.";

e) *all'articolo 5, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo:* "Il richiedente residente all'estero possiede, al momento dell'istanza, un'adeguata conoscenza della lingua italiana conformemente all'articolo 4-bis.";

f) *all'articolo 9, comma 1, lettera* a), *le parole:* "sono stati" *sono sostituite dalle seguenti:* "sono o sono stati";

g) *all'articolo 14, comma 1, le parole:* "se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana" *sono sostituite dalle seguenti:* "non decaduto

dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica".

3-*ter*. Le dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.

3-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, pari a 8 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

101.12

GIACOBBE, ALFIERI, ZANDA, GARAVINI, ALDERISI, CARIO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000;
2022: - 20.000.000.

101.14

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e)*, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*e-bis)* potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3-*ter*. All'articolo 14-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "confluiscono", sono inserite le seguenti: "una quota pari al cinque per mille dell'imposta sui reddito del-

le persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti."».

101.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 101-*bis.*

(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, *sostituire le parole: «*di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», *con le seguenti:* «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli armi 2021 e 2022».

101.0.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA, DE FALCO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 101-*bis*.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.5
BONINO

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis*.

(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

101.0.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'***articolo**, inserire il seguente:

«Art. 101-*bis.*

(Fondo Minori Non Accompagnati)

1. A decorrere dal 2020, il Ministero dell'interno destina 2 milioni annui ad interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge 47 del 2017, a valere sul Fondo Minori Non Accompagnati, istituito con legge 190 del 2014, articolo 1, comma181.

2. Al Fondo possono accedere le aziende per il rimborso fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

3. Al Fondo possono altresì accedere i tutori volontari per il rimborso integrale delle spese sostenute per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.

4. Con decreto del Ministero dell'interno vengono definite le modalità di richiesta dei contributi e relativa assegnazione».

101.0.8

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *è inserito il seguente:*

«Art. 101-*bis.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede ad apportare modifiche al D.M. 22 luglio 2015, n. 113, recante: "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", in modo da prevedere l'inserimento, all'interno degli organi direttivi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di 3 componenti nominati su proposta dalle Commissioni III di Camera e Senato in sede congiunta, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze"».

101.0.26

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 101-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.27 (testo 2)

FERRARA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 101-*bis*.

(Fondo sperimentale per il finanziamento di interventi in favore dell'industria della difesa)

1. Per la realizzazione di interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'anno 2020, un fondo sperimentale volto al finanziamento delle attività di cui al secondo periodo dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Il Fondo ha una dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite la Conferenza Stato Regioni e d'intesa con il Ministero della Difesa, definisce con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento nonché i possibili destinatari, i criteri, le modalità di accesso e le procedure di utilizzo degli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni» *con le seguenti:* «184 milioni» *e le parole:* «305 milioni» *con le seguenti:* «285 milioni»;

b) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

101.0.28
MAIORINO, ORTIS

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 101-*bis.*
(Fondo per progetti di ricerca d'interesse della Difesa)

1. Al fine di promuovere, sostenere e rilanciare le attività di ricerca nel settore della difesa, prevedendo l'introduzione di soluzioni organizzative volte a razionalizzare il comparto della ricerca scientifica e tecnologica della difesa tramite sinergie tra l'industria, le piccole e medie imprese, le *startup*, le università e i centri di ricerca pubblici e privati, soprattutto nell'ambito delle innovazioni impiegabili per duplice uso militare e civile, è istituito, presso il Ministero della difesa, un Fondo aggiuntivo con carattere incrementale con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede, con apposito decreto, a fissare i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

101.0.29 (testo 2)
GARRUTI, PIRRO, ORTIS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 101-*bis.*
(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

101.0.29
GARRUTI, PIRRO, ORTIS

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 101-*bis.*
(Contributo a favore delle associazioni combattentistiche)

1. Alle associazioni combattentistiche, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

101.0.36

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 101-*bis.*

(Fondo regionale di protezione civile)

1. Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti Locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo è finanziato con euro 230 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2020.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari complessivamente a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 10 milioni, al Ministero della salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni di euro.

101.0.37

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 101-*bis.*

1. Al fine di attuare l'articolo 6 del *Memorandum* firmato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e *Lake Chad Basin Commission*, viene co-finanziato lo studio di fattibilità del "Progetto Transaqua" per euro 1.500.000,00 per il 2020 tramite il Fondo per la cooperazione sui movimenti migratori.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «212 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «210,5 milioni di euro per l'anno 2020».

101.0.38

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MIRABELLI, ROSSOMANDO, Assuntela MESSINA, BOLDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 101-*bis*.

(Fondo per il sostegno dei luoghi delle associazioni di donne)

1. A decorrere dall'anno 2020, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

Art. 103

103.1

RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Gli importi del Fondo peri i servizio civile, istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, sono incrementati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 100 milioni.

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

103.2

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006", vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali *Invernali Special Olympics* 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 18-*bis* pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

103.Tab.2.2.5

SACCONE

Alla Tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.2, Fondi di riserva e speciali, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 1, Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali e intermodali, *apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Art. 109

109.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI, PIROVANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6".;

c) al comma 2-*bis*, le parole: ", il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono soppresse».

Art. 112

112.1 (testo 2)

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

«Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020 - 2022».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» *di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del*

reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

112.1

PETRENGA, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Ai fini dell'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, il Fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è incrementato di euro 250 milioni annui per il triennio 2020-2023».

Art. 114

114.Tab.13.5.5 (testo 2)

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP:

CS:

2021:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2022:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

114.Tab.13.6.5

CIRINNÀ, ASTORRE, ZANDA, VERDUCCI, DE PETRIS, IORI, CONZATTI, SBROLLINI, QUAGLIARIELLO

Alla Sezione II, allo stato di previsione n. 13, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *alla* Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (1), programma Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (1.10), *apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 118

118.0.1
TESTOR

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 118-*bis*.

(Disposizioni di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».